



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1619

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e alla legge 17 agosto 2005, n. 174, in materia di disciplina dell'attività di acconciatore, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo

Indice

1. DDL S. 1619 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1619	5
1.3. Trattazione in Commissione	19
1.3.1. Sedute	20
1.3.2. Resoconti sommari	22
1.3.2.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)	23
1.3.2.1.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 266(pom.) del 07/01/2026	24
1.3.2.1.2. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 271(pom.) del 20/01/2026	35
1.3.2.1.3. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 273(pom.) del 27/01/2026	42
1.3.2.1.4. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 274(ant.) del 28/01/2026	44
1.3.2.1.5. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 281(pom.) del 24/02/2026	50
1.3.2.1.6. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 288(pom.) del 24/03/2026	59
1.3.2.1.7. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 289(ant.) del 25/03/2026	81
1.3.2.1.8. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 307(pom.) del 16/06/2026	85
1.4. Trattazione in consultiva	91
1.4.1. Sedute	92
1.4.2. Resoconti sommari	94
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	95
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 115(pom., Sottocomm. pareri) del 24/03/2026	96
1.4.2.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	99
1.4.2.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 378(pom.) del 24/03/2026	100
1.4.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	106
1.4.2.3.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 512(ant.) del 21/01/2026	107
1.4.2.3.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 522(pom.) del 18/02/2026	113

1.4.2.3.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 525(pom.) del 25/02/2026	119
1.4.2.3.4. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 532(pom.) del 10/03/2026	121
1.4.2.3.5. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 563(ant.) del 04/06/2026	129
1.4.2.4. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	137
1.4.2.4.1. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 389(pom.) del 24/03/2026	138

1. DDL S. 1619 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1619

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)
- [Trattazione in consultiva](#)

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e alla legge 17 agosto 2005, n. 174, in materia di disciplina dell'attività di acconciatore, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo

Titolo breve: *Disciplina dell'attività di acconciatore ed estetista*

Iter

25 marzo 2026: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1619

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Renato Ancorotti \(Fdl\)](#)

[Cofirmatari](#)

[Antonio De Poli \(Cd'I-UDC-NM \(NcI, CI, IaC\)-MAIE-CP\)](#) (aggiunge firma in data 25 marzo 2026)

Natura

ordinaria

Relazione tecnica richiesta il 21 gennaio 2026.

Presentazione

Presentato in data **5 agosto 2025**; annunciato nella seduta n. 338 del 5 agosto 2025.

Classificazione TESEO

PARRUCCHIERI E BARBIERI, ESTETISTI, ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

[Articoli](#)

ABILITAZIONE PROFESSIONALE (Art.3), ESAMI DI ABILITAZIONE (Artt.3, 6, 8), CORSI ABILITANTI (Art.3), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.3, 5, 6, 10, 14), QUALIFICA PROFESSIONALE (Art.4), MATERIE DI INSEGNAMENTO (Artt.5, 6), MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (Artt.6, 9), DECRETI MINISTERIALI (Artt.6, 9), FORMAZIONE PROFESSIONALE (Art.8), COMMISSIONI E ORGANI CONSULTIVI (Art.9), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.10), PENE PECUNIARIE (Art.10), CONFISCA (Art.10), ABROGAZIONE DI NORME (Art.11)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Gianpietro Maffoni \(FdI\)](#) (dato conto della nomina il 7 gennaio 2026).

Assegnazione

Assegnato alla [9^a Commissione permanente \(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare\)](#) in sede redigente il 17 settembre 2025. Annuncio nella seduta n. 342 del 17 settembre 2025.

Parere delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 7^a (Cultura, istruzione), 10^a (Sanità e lavoro), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1619

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1619

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **ANCOROTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 2025

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e alla legge 17 agosto 2005, n. 174, in materia di disciplina dell'attività di acconciatore, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge si inserisce in un quadro di profonda trasformazione del settore dell'estetica professionale, ormai da tempo non più riconducibile al perimetro definito dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1. Quest'ultima, pur avendo rappresentato un riferimento fondamentale, non è più in grado di rispondere alle esigenze evolutive di un comparto sempre più articolato, tecnologico e sociale.

Il disegno di legge si colloca in un contesto di riforma organica, fondata su tre direttrici:

1. l'ampliamento dell'ambito soggettivo e delle modalità di svolgimento dell'attività;
2. la valorizzazione della formazione e delle competenze professionali;
3. il rafforzamento della tutela del consumatore e del contrasto all'abusivismo.

Come ricordato dal filosofo Edgar Morin, « la bellezza è relazione, non è solo ornamento, ma apertura all'altro ». L'attività estetica, lungi dall'essere un esercizio meramente cosmetico, è un atto di cura e consapevolezza sociale. Il riconoscimento normativo delle nuove professionalità è anche un riconoscimento del valore relazionale, empatico ed etico della cura estetica.

La legge 4 gennaio 1990, n. 1, ha rappresentato per decenni il fondamento normativo per l'accesso e l'esercizio della professione di estetista. Tuttavia, l'introduzione di nuove tecnologie, la nascita di ulteriori profili professionali (onicotecnico, truccatore, tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia) e la domanda di mercato sempre più diversificata e verticale, ne rendono necessaria una revisione complessiva. Peraltro, la stessa giurisprudenza ha più volte segnalato la difficoltà nell'inquadrare attività specifiche, come ad esempio l'onicotecnica. In assenza di disposizioni chiare, sono proliferate pratiche abusive, con conseguenze anche gravi per la salute pubblica.

Secondo i dati Infocamere del 2024 erano attive in Italia oltre 137.000 imprese nel comparto del benessere, di cui circa 45.000 nell'estetica (di cui oltre l'80 per cento sono microimprese a conduzione femminile). Il comparto rappresenta un presidio di inclusione lavorativa, in particolare per giovani e donne, e contribuisce a contrastare il lavoro sommerso.

La proposta si inserisce in un quadro di coerenza con la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, sul riconoscimento delle qualifiche professionali, in quanto le figure introdotte dalla riforma rispondono a un principio di proporzionalità e trasparenza, poiché l'accesso è subordinato a percorsi formativi chiaramente definiti e orientati alla tutela della salute e alla sicurezza dei destinatari.

Al contempo, si pone in linea con queste esperienze, rafforzando la legittimazione e l'equivalenza europea delle competenze acquisite. Nella maggior parte dei Paesi dell'Unione europea, le attività estetiche sono regolate da norme specifiche o da registri professionali. In Francia, l'attività di estetista è soggetta a formazione obbligatoria e autorizzazione prefettizia, mentre l'onicotecnico è regolato tramite diplomi riconosciuti. In Germania esiste una regolamentazione nazionale delle professioni del

benessere (*Kosmetiker/in*), con formazione duale e registro delle abilitazioni. In Spagna, le Comunità autonome stabiliscono i percorsi formativi e i requisiti per esercitare, secondo linee guida condivise. Il disegno di legge valorizza, altresì, il principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, sancito dall'articolo 120 della Costituzione, e necessario per garantire uniformità dei diritti su tutto il territorio nazionale. In assenza di un coordinamento efficace, l'offerta formativa e i criteri abilitanti continuerebbero a divergere sensibilmente da regione a regione, con conseguenti difficoltà di riconoscimento reciproco delle qualifiche e disparità di trattamento tra lavoratori. La previsione dell'intesa in sede di Conferenza unificata consente di armonizzare i contenuti dei percorsi formativi e le modalità di esercizio delle attività disciplinate, pur nel rispetto dell'autonomia regionale.

Nel merito, l'articolo 1 interviene sulla legge 4 gennaio 1990, n. 1, modificandone il titolo al fine di aggiornare la definizione dell'attività di estetista, mentre l'articolo 2 intende disciplinare espressamente l'inquadramento normativo delle nuove figure professionali dell'onicotecnico e del truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia. Negli ultimi anni si è assistito, infatti, alla crescente diffusione di tali professionalità settoriali operanti in un quadro normativo incerto, spesso oggetto di interpretazioni disomogenee a livello regionale o locale.

Ancora, al comma 2, l'articolo 1 della legge n. 1 del 1990, come sostituito dall'articolo 2 del disegno di legge, ridefinisce puntualmente l'attività dell'estetista, ampliandone la portata e chiarendone i confini. Viene specificato che l'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti, inclusa la dermopigmentazione, eseguiti sulla superficie del corpo umano e dei suoi annessi cutanei con finalità esclusivamente estetiche o di benessere psicofisico.

Tali prestazioni possono essere effettuate mediante tecniche manuali, massaggi, utilizzo di apparecchi elettromeccanici (di cui all'elenco approvato con regolamento di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 ottobre 2015, n. 206) e applicazione di prodotti cosmetici conformi alla normativa vigente.

Viene, inoltre, esplicitamente esclusa ogni finalità terapeutica, in coerenza con il principio di distinzione tra professioni sanitarie e attività del benessere, ribadito dalla giurisprudenza amministrativa e dalla normativa di settore.

Il comma 1 citato articolo 1 della legge n. 1 del 1990, come sostituito dall'articolo 2 del disegno di legge, introduce nella legge due nuove categorie professionali:

- l'onicotecnico, specialista nella costruzione, ricostruzione e decorazione di unghie naturali e artificiali, e il truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia, che svolge attività quali il *make-up*, l'epilazione con filo o pinza, l'*extension*, la laminazione e la colorazione di ciglia e sopracciglia.

L'articolo 3 riscrive quasi integralmente l'articolo 3 della legge n. 1 del 1990, definendo le modalità di conseguimento dell'abilitazione professionale per l'attività di estetista, distinguendola chiaramente dalla qualifica e introducendo nuove tutele e condizioni per la figura del responsabile tecnico.

Per evitare blocchi operativi in caso di assenza del responsabile tecnico, l'articolo 3 introduce, al comma 1, la figura del sostituto temporaneo. Tale possibilità, limitata a trenta giorni (prorogabili a novanta per gravi motivi di salute), viene data ad un dipendente o un familiare coadiuvante in possesso della qualifica e con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Si consente, quindi a soggetti in possesso della sola qualifica e non dell'abilitazione professionale di sostituire per brevi periodi il titolare dell'attività dandone comunicazione alla Camera di commercio territorialmente competente.

L'aspetto più rilevante dell'articolo riguarda i requisiti di qualifica professionale. E infatti la disposizione chiarisce anzitutto la differenza tra « qualifica » e « abilitazione » professionale, nel senso che il possesso della qualifica professionale non equivale all'abilitazione all'esercizio della professione di estetista. La qualifica professionale si consegue attraverso i corsi regionali, ma per essere abilitati a esercitare come responsabile tecnico è necessario superare un esame teorico-pratico di abilitazione. Nello specifico, la lettera a) prevede due alternative: un percorso triennale di 900 ore annue durante l'obbligo scolastico ed un percorso biennale post-obbligo scolastico di 900 ore annue. Entrambi i percorsi conducono alla qualifica professionale. Per ottenere l'abilitazione è necessario un corso di

abilitazione di un anno, oppure un anno di attività lavorativa qualificata (strettamente riconducibile alle prestazioni tipiche dell'estetica), a tempo pieno, presso un'impresa di estetista. In questo modo si introduce una disciplina maggiormente rispondente alla casistica applicativa rilevata, garantendo un percorso coerente con le esigenze formative degli operatori del settore.

La lettera *b*) prevede una modalità di abilitazione professionale all'attività di estetista che valorizza il contratto di apprendistato, integrandolo con una formazione teorica finale (corso teorico regionale di almeno 300 ore, finalizzato all'acquisizione delle competenze teoriche non apprese sul campo).

La lettera *c*) riconosce il diritto ad accedere all'abilitazione agli operatori che hanno svolto attività qualificata (strettamente riconducibile alle prestazioni tipiche dell'estetica) e documentabile per almeno tre anni a tempo pieno, anche se privi di titoli formativi, a condizione che l'attività sia svolta presso un'impresa di estetista; si sia operato come dipendente, collaboratore familiare, socio lavoratore o titolare non responsabile tecnico; l'esperienza sia seguita da un corso teorico regionale di almeno 300 ore, e il triennio sia svolto nei cinque anni precedenti all'iscrizione al corso.

Per i soci o titolari è richiesto che l'attività sia effettiva, continuativa e documentabile, svolta in un'impresa con responsabile tecnico diverso. I criteri oggettivi richiesti includono iscrizione INPS, atti societari, contabilità, evidenze fiscali, dichiarazioni del responsabile tecnico.

Infine, il comma 2 introduce la possibilità per le estetiste abilitate con almeno 3 anni di esperienza di accedere a corsi riconosciuti per diventare specialiste in estetica oncologica (SEO), operando per offrire un supporto estetico a persone in trattamento o in fase di recupero da patologie oncologiche o ematologiche.

L'articolo 4 del disegno di legge sostituisce integralmente l'articolo 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e disciplina da un lato i requisiti professionali per lo svolgimento dell'attività estetica e dall'altro in dettaglio le modalità di esercizio dell'attività. La disposizione interviene in un settore delicato, caratterizzato da diffuse situazioni di esercizio irregolare e da prassi contrattuali non sempre tracciabili, al fine di garantire trasparenza, legalità e tutela dell'utenza.

Al comma 1, si stabilisce che nelle imprese artigiane, siano esse individuali o societarie (anche cooperative), i soci e i dipendenti che svolgono prestazioni tipiche dell'attività estetica debbano essere in possesso della qualifica professionale. Mentre al comma 2 si estende l'obbligo di qualifica anche alle imprese non artigiane. La disposizione elimina le possibili disparità di trattamento tra forme giuridiche, uniformando gli obblighi professionali per tutti gli operatori del settore estetico.

Il comma 3 prevede che l'attività di estetista non possa essere svolta, in alcuna forma, in assenza dell'abilitazione professionale.

Al comma 4, lettera *a*), sono disciplinate le modalità di svolgimento dell'attività di estetista, specificando i requisiti urbanistici e igienico-sanitari per l'esercizio presso il domicilio del professionista, del cliente o in strutture convenzionate e turistico alberghiere. L'intento è volto sia ad agevolare formule flessibili di esercizio (per esempio a domicilio, in hotel, o in occasione di eventi), che ad evitare che tali modalità diventino copertura per attività non tracciate o abusive.

Al comma 4, lettera *b*), si introduce una disciplina puntuale del contratto di affitto di cabina, superando il vuoto normativo lasciato dall'« avviso comune » firmato dalle parti sociali nel 2011. Tale avviso, non avendo valore normativo cogente, ha dato luogo a interpretazioni frammentarie e non pienamente rispondenti alle realtà evolutive del mondo del lavoro delineatasi negli ultimi anni.

Pertanto, la nuova norma prevede limiti massimi al numero di cabine affittabili (in funzione del numero di addetti); vieta l'affitto in presenza di licenziamenti, salvo giusta causa o fine apprendistato; consente l'uso dello strumento anche a soggetti diversi dagli estetisti (per esempio onicotecnici e tatuatori), purché in possesso dei requisiti.

Il comma 5 vieta espressamente lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o su posteggio. Il divieto è coerente con la necessità di garantire requisiti idonei di igiene, sicurezza e tracciabilità, difficilmente assicurabili in contesti mobili.

All'articolo 5 si rafforza il ruolo delle regioni nella programmazione e nell'aggiornamento dei profili professionali introdotti dagli articoli precedenti, e precisamente si stabilisce che le regioni, previa intesa in sede di Conferenza unificata, debbano aggiornare entro novanta giorni le materie di studio e i

contenuti formativi delle nuove figure professionali. Questo aggiornamento è necessario per dare attuazione all'articolo 7-bis e garantire percorsi coerenti con l'evoluzione del settore. L'obbligo di intesa assicura uniformità nazionale e risponde ai principi di leale collaborazione (articoli 117 e 120 della Costituzione) e sussidiarietà (articolo 118 della Costituzione, e sentenze della Corte costituzionale n. 50 del 10 febbraio 2005 e n. 100 del 7 aprile 2010).

L'articolo 6 sostituisce l'articolo 6 della legge n. 1 del 1990 e introduce un nuovo articolo 6-bis e, in particolare, si rende più attuale e coerente l'elenco delle materie oggetto di studio per la formazione degli operatori del settore estetico.

L'obiettivo è quello di garantire un profilo professionale adeguato alle esigenze del mercato, migliorando l'occupabilità e la qualità dei servizi offerti nel settore del benessere, in linea con gli *standard* europei di qualificazione.

Infine, il nuovo articolo 6-bis c affida alle regioni il compito di definire programmi di aggiornamento e requisiti dei docenti, previa intesa in Conferenza unificata e consultazione delle associazioni di categoria. La disposizione rafforza il legame tra formazione, aggiornamento e rappresentanza degli operatori, in linea con l'evoluzione dinamica del settore.

L'articolo 7 modifica l'articolo 7 della legge n. 1 del 1990, disciplinando l'attività accessoria di vendita da parte delle imprese che operano nei settori dell'estetica, dell'onicotecnica e dei trattamenti per ciglia e sopracciglia. La norma esonera le imprese artigiane, che esercitano prevalentemente attività estetica, dall'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, per la vendita al dettaglio di prodotti cosmetici, erboristici da banco e integratori alimentari attinenti alla loro attività. Tale previsione si fonda sul principio della strumentalità dell'attività di vendita rispetto all'attività principale, già riconosciuto nella prassi ministeriale (circolare del Ministero delle attività produttive 10 luglio 2001, n. 3467/C) e in varie delibere regionali. La *ratio* è evitare un eccesso di oneri amministrativi per le imprese artigiane che svolgono attività commerciali meramente accessorie.

L'articolo 8 inserisce un nuovo articolo 7-bis nella legge n. 1 del 1990, relativo alla disciplina di due figure professionali oggi ampiamente diffuse ma ancora non regolate da disposizioni di rango primario: l'onicotecnico e il truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia.

Il comma 1 definisce l'attività dell'onicotecnica come l'insieme di operazioni di costruzione, ricostruzione, applicazione, decorazione e trattamento di unghie naturali e artificiali. La definizione ha natura tipizzante e delimita il perimetro della professione, evitando sovrapposizioni con figure non abilitate.

Il comma 2 introduce la definizione del truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia. L'ambito comprende attività di *make-up* decorativo e trattamenti estetici non invasivi (epilazione e colorazione delle sopracciglia, applicazione di ciglia artificiali e laminazione delle ciglia), che non configurano atti riservati a professioni sanitarie.

Il comma 3 richiama l'obbligo di rispetto delle norme igienico-sanitarie e preventive, analogamente a quanto già previsto per l'estetista, e in linea con le disposizioni regionali e dell'Istituto superiore di sanità (ISS) in materia di prevenzione delle infezioni.

Il comma 4 stabilisce che l'abilitazione a queste attività si consegue tramite un esame teorico-pratico, successivo a un corso di qualificazione di almeno 600 ore. La durata è coerente con i requisiti minimi previsti per i profili di istruzione e formazione professionale (IeFP) e garantisce una preparazione tecnica adeguata.

Il comma 5 disciplina i requisiti soggettivi e formativi per accedere all'abilitazione professionale nelle attività di onicotecnico e truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia, stabilendo che l'abilitazione può essere conseguita al compimento del diciottesimo anno di età, oppure, anche prima del raggiungimento della maggiore età, da parte di chi abbia già ottenuto una qualifica professionale di operatore del benessere, nell'ambito dei percorsi di IeFP previsti dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

In questo modo viene introdotto un modello di accesso flessibile, in grado di valorizzare i percorsi IeFP già attivi nelle regioni e garantire l'ingresso anticipato nel mondo del lavoro per i giovani

qualificati.

Al comma 6 si precisa che i corsi e l'esame teorico-pratico devono essere organizzati secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge, e devono garantire un adeguato livello di preparazione, con particolare attenzione agli aspetti igienico-sanitari e alla prevenzione dei rischi connessi alle tecniche impiegate. Infine, il comma prevede il riconoscimento di crediti formativi per coloro che conseguano l'abilitazione nelle figure di onicotecnico o truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia, qualora decidano successivamente di acquisire anche la qualifica completa di estetista. Si introduce così un sistema modulare e progressivo di formazione che evita duplicazioni e valorizza le competenze già acquisite, in coerenza con i principi del sistema nazionale delle qualifiche.

Il comma 7 ribadisce che le attività devono essere svolte con apparecchiature conformi alle norme tecniche vigenti richiamando indirettamente le responsabilità di sicurezza ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005).

Il comma 8 sottopone l'avvio delle attività alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello unico per le attività produttive, richiedendo inoltre il possesso dei requisiti igienico-sanitari. La norma assicura uniformità con il regime amministrativo previsto per l'attività di estetista (articolo 38 del decreto legislativo n. 112 del 2008).

Il comma 9 prevede che le attività siano esercitate in forma di impresa individuale o societaria, richiamando gli obblighi di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o al Registro delle imprese, in coerenza con la legge n. 443 del 1985 e la disciplina camerale.

Al comma 10 si impone la designazione di un responsabile tecnico abilitato presso ogni sede, analogamente a quanto previsto per l'estetista. La previsione rafforza il presidio professionale e la tracciabilità delle responsabilità.

Si estendono, al comma 11, le modalità di esercizio dell'attività alle forme già disciplinate per l'attività di estetista, incluso l'affitto di cabina, nel rispetto delle medesime condizioni e limiti.

Si introduce un sistema sanzionatorio in caso di esercizio abusivo, richiamando l'articolo 12, a garanzia della tutela del consumatore e della concorrenza leale.

Infine, si stabilisce al comma 13 che, entro dodici mesi, la Conferenza Stato-regioni definisca i criteri per il riconoscimento dei titoli già posseduti. Questa clausola di salvaguardia mira a regolarizzare chi già opera nei settori interessati, evitando contenziosi e assicurando un passaggio ordinato al nuovo regime.

L'articolo 9 rafforza la *governance* tecnico-normativa del settore, istituendo un presidio stabile tra istituzioni e operatori. Contribuisce alla prevenzione dell'abusivismo, alla tracciabilità dei dispositivi e alla professionalizzazione delle competenze connesse al loro utilizzo.

In particolare, tale articolo sostituisce integralmente l'articolo 10 della legge n. 1 del 1990, istituendo presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un tavolo tecnico permanente con finalità di aggiornamento e coordinamento tecnico-formativo, costituito da rappresentanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero della salute e delle organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative.

La norma prevede l'aggiornamento periodico (almeno biennale) dell'elenco delle apparecchiature ad uso estetico, attualmente disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2015, n. 206. Questo elenco definisce le tecnologie autorizzate per uso estetico e costituisce il riferimento per la vigilanza igienico-sanitaria da parte delle aziende sanitarie locali (ASL).

La previsione è fondamentale per adeguare l'elenco alle nuove tecnologie introdotte dal mercato (per esempio, tale elenco viene usato di frequente come riferimento dai Nuclei antisofisticazione e sanità dei Carabinieri (NAS) e dalle ASL per stabilire se un'attrezzatura sia di uso estetico. L'assenza di aggiornamento negli anni ha generato numerosi contenziosi, per esempio per quanto riguarda l'uso di apparecchiature *laser*).

L'articolo 10 sostituisce integralmente l'articolo 12 della legge n. 1 del 1990, aggiornando il sistema sanzionatorio per renderlo più efficace, graduato e coerente con l'ordinamento vigente. La norma ha una funzione chiave nella lotta all'abusivismo e nella tutela della concorrenza leale.

Tale articolo introduce una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per chi esercita l'attività di estetista o i nuovi profili (onicotecnico, truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia) in assenza dei requisiti professionali o senza aver presentato la SCIA.

Oltre alla sanzione pecuniaria, l'articolo 10 prevede una sanzione accessoria: la sospensione dell'attività per un periodo da uno a due anni, nei casi di esercizio senza requisiti previsti.

Questo tipo di misura ha una funzione deterrente e protettiva dell'utenza. È in linea con gli orientamenti della Corte di cassazione secondo cui le sanzioni accessorie possono essere comminate se previste espressamente dalla legge e proporzionate (sentenza della Corte di cassazione civile, n. 11689 del 2001).

L'articolo prevede la confisca obbligatoria di attrezzature e locali in caso di esercizio abusivo, se ne ricorrono i presupposti. Il riferimento all'articolo 20 della legge n. 689 del 1981 chiarisce che la confisca può essere disposta anche in assenza di condanna penale, quando i beni sono stati utilizzati per compiere l'illecito.

Infine, si rimanda all'applicazione delle sanzioni penali ordinarie, ove ne ricorrano i presupposti.

Questo richiamo garantisce il coordinamento tra illecito amministrativo e responsabilità penale in caso di falsità documentali, lesioni, somministrazione di sostanze vietate o esercizio abusivo di professioni sanitarie (articolo 348 del codice penale).

L'articolo 11 dispone l'abrogazione degli articoli 8, 9, 11, 13 e dell'allegato alla legge n. 1 del 1990.

Tali abrogazioni si rendono necessarie in seguito all'introduzione di una nuova disciplina organica dell'attività di estetica e dei nuovi profili professionali. L'abrogazione di norme ormai superate costituisce un intervento di razionalizzazione legislativa e di semplificazione; evita la sovrapposizione tra disposizioni nuove e vecchie, elimina riferimenti obsoleti e consente una lettura più chiara e lineare della normativa.

Gli articoli 12,13,14 di modifica alla legge 17 agosto 2005, n. 174, intendono introdurre due innovazioni rilevanti per il settore dell'acconciatura, finalizzate a rafforzare la flessibilità operativa delle imprese, valorizzare le competenze professionali acquisite sul campo, garantire la continuità dell'attività in situazioni temporanee di emergenza e promuovere un'offerta formativa omogenea sul territorio nazionale. Gli interventi rispondono a esigenze concrete manifestate da imprese e operatori del settore e mirano a coniugare tutela della professionalità, rispetto dei requisiti igienico-sanitari e sostegno allo sviluppo sostenibile dell'intero comparto.

L'articolo 12 introduce il nuovo comma 7-bis all'articolo 2 della legge n. 174 del 2005, finalizzato a riconoscere espressamente la possibilità di esercitare l'attività professionale di acconciatore tramite contratto di affitto di poltrona, secondo modalità già ampiamente diffuse nella prassi, ma sinora prive di una disciplina normativa chiara e uniforme.

Il contratto di affitto di poltrona consente al titolare di un salone di acconciatura di concedere, dietro pagamento di un corrispettivo, l'uso di una postazione di lavoro a un'altra impresa in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, nel rispetto delle disposizioni fiscali e sanitarie. Questa forma di collaborazione tra imprese consente di ottimizzare l'uso degli spazi, valorizzare le competenze professionali individuali, favorire l'autoimpiego e la transizione verso forme di imprenditorialità autonoma, soprattutto tra i giovani e le donne.

La proposta introduce anche limiti proporzionali al numero di addetti dell'impresa titolare del salone, in un'ottica di tutela della concorrenza leale e di salvaguardia della qualità del servizio. In particolare, è consentito l'affitto di:

due poltrone nelle imprese fino a due addetti;

tre poltrone nelle imprese da tre a sei addetti;

quattro poltrone per le imprese con almeno sette addetti.

Per evitare comportamenti elusivi, è inoltre previsto che non possa accedere all'affitto di poltrona il titolare che abbia effettuato licenziamenti nei dodici mesi precedenti, salvo casi specifici (giusta causa, motivo soggettivo o cessazione di apprendistato).

La norma introduce inoltre una disposizione di sistema che amplia le possibilità contrattuali tra

operatori del benessere, consentendo al titolare dell'attività di acconciatura di concedere l'utilizzo di spazi anche a estetisti e ad altri professionisti del settore del benessere, purché in possesso dei requisiti professionali. Nelle regioni che hanno normato le attività afferenti - come tatuatori, onicotecnici, truccatori professionisti - è altresì consentito l'affitto di poltrona a tali figure qualificate.

Questa innovazione normativa intercetta dinamiche reali del mercato del lavoro e delle microimprese, coniugando flessibilità, legalità e professionalità, e contribuendo alla regolarizzazione di rapporti finora informali, con benefici anche sotto il profilo della sicurezza, della tracciabilità fiscale e dell'emersione del lavoro sommerso.

L'articolo 13 si snoda in due interventi correttivi e integrativi degli articoli 3 e 4 della legge n. 174 del 2005.

La modifica all'articolo 3, comma 5-*bis*, introduce la possibilità di designare un responsabile tecnico temporaneo in caso di temporanea indisponibilità del titolare (ad esempio per motivi di salute). In tal caso, l'impresa può indicare come sostituto: un dipendente, un familiare coadiuvante o un collaboratore, purché in possesso della qualifica professionale e con almeno tre anni di esperienza nel ramo di attività. La durata della sostituzione non può superare i trenta giorni, prorogabili fino a un massimo di novanta in caso di comprovati motivi di salute. La proposta prevede l'obbligo di comunicazione tempestiva alla Camera di commercio territorialmente competente, assicurando trasparenza e tracciabilità, senza compromettere la continuità dell'esercizio e il rispetto delle garanzie per l'utenza. Si tratta di una disposizione di buon senso, già auspicata dalle imprese, che rafforza la resilienza organizzativa degli operatori, soprattutto in contesti familiari o individuali.

La modifica all'articolo 4 introduce il nuovo comma 1-*bis*, in base al quale le regioni, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza unificata e sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, devono predisporre i programmi dei corsi di aggiornamento professionale per acconciatori nonché i requisiti professionali dei docenti impegnati nei corsi di formazione.

La disposizione risponde alla necessità di garantire omogeneità nei percorsi formativi su tutto il territorio nazionale, superando le disomogeneità attuali e rafforzando la qualità dell'offerta. La previsione di un confronto in Conferenza unificata valorizza il ruolo delle regioni, nel rispetto del principio di leale collaborazione, e riconosce la funzione di rappresentanza delle associazioni di categoria nel co-progettare politiche formative coerenti con i fabbisogni del settore.

In coerenza con questa impostazione, si propone anche una modifica formale al primo comma dell'articolo 4, sostituendo il riferimento alla « Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome » con il termine « Conferenza unificata », ormai consolidato nel linguaggio normativo.

Inoltre, l'articolo 14 stabilisce che nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla legge 17 agosto 2005, n. 174, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 3000 e non superiori a 10.000 euro, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Infine, l'articolo 15 introduce la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 16 l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica al titolo della legge 4 gennaio 1990, n. 1, in materia di definizione dell'attività di estetista)

1. Il titolo della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è sostituito dal seguente: « Disciplina delle attività di estetista, onicotecnico, truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 1 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, in materia di definizione dell'attività di estetista e introduzione di nuove figure professionali)

1. L'articolo 1 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Art. 1. - *I.* La presente legge disciplina le attività di estetista, onicotecnico, truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia.

2. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti, compresa la dermopigmentazione, eseguiti sulla superficie del corpo umano e sui suoi annessi cutanei, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in buone condizioni e di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti e concorrendo al mantenimento e al recupero del benessere psico-fisico della persona.

3. L'attività di cui al comma 2 può essere svolta mediante tecniche manuali e di massaggio, con l'impiego di apparecchi elettromeccanici per uso estetico, compresi nell'elenco previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2015, n. 206, nonché con l'applicazione di prodotti cosmetici, conformemente alla normativa vigente.

4. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni aventi finalità esclusivamente terapeutiche ».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, in materia di abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista e disciplina del responsabile tecnico)

1. L'articolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. - *I.* In ogni sede in cui si esercita l'attività di estetista, deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della abilitazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività ed è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA), contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività. L'impresa può designare, quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabile fino a novanta per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante in possesso della qualifica e di un'esperienza professionale non inferiore a tre anni, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione. Il periodo di svolgimento dell'incarico di responsabile tecnico temporaneo è tempestivamente comunicato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.

2. L'abilitazione professionale di estetista si ottiene mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico, preceduto, alternativamente:

a) dalla frequenza di un corso regionale di qualifica della durata di tre anni, con almeno 900 ore annue, durante l'adempimento dell'obbligo scolastico, o di un corso regionale di qualifica della durata di due anni, con almeno 900 ore annue, successivo adempimento dell'obbligo scolastico, seguito da un corso di abilitazione all'attività professionale della durata di un anno o da un anno di attività lavorativa strettamente riconducibile alle prestazioni tipiche dell'estetica in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso una impresa di estetista;

b) da un anno di attività lavorativa strettamente riconducibile alle prestazioni tipiche dell'estetica in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso una impresa di estetista, successivo a un contratto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dal capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguito, per l'abilitazione all'attività professionale, da corsi regionali di formazione teorica, di almeno 300 ore, integrativi delle competenze pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;

c) da un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa strettamente riconducibile alle prestazioni tipiche dell'estetica, a tempo pieno, in qualità di dipendente, collaboratore familiare, socio lavoratore o titolare di impresa individuale presso una impresa di estetista, accertata mediante la scheda professionale del lavoratore o documentazione equipollente, seguito dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera deve essere svolto nel quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b). Nei casi di socio lavoratore o titolare di impresa individuale, l'attività svolta deve essere effettiva, continuativa, documentabile, svolta a tempo pieno, in un'impresa dotata di un responsabile tecnico diverso dal soggetto stesso, e comprovata

da idonea documentazione, quali: iscrizione alla gestione previdenziale, atti societari o d'impresa, registrazioni contabili, evidenze fiscali o dichiarazioni del responsabile tecnico ».

3. I soggetti in possesso dell'abilitazione professionale di estetista, ai sensi della legge 4 gennaio 1990, n. 1, che abbiano maturato un'esperienza lavorativa documentata di almeno tre anni presso un centro estetico, possono accedere ai corsi di specializzazione per il conseguimento della qualifica di specialista in estetica oncologica. Ai fini della presente legge, per « specialista in estetica oncologica » si intende un professionista, inquadrato nell'ambito della disciplina dell'estetica, che opera con competenze specifiche per offrire supporto estetico a persone in trattamento o in fase di recupero da patologie oncologiche ed ematologiche, nel rispetto delle peculiarità cliniche e psicofisiche connesse alla malattia. Le regioni possono fare riferimento alla prassi di riferimento UNI/PdR 130:2022 per la definizione dei percorsi formativi e dei corsi di specializzazione in estetica oncologica.

4. I corsi di cui al comma 2 del presente articolo, nonché i corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono organizzati ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge.

Art. 4.

(Modifica all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, in materia di requisiti professionali per lo svolgimento dell'attività e modalità di esercizio)

1. L'articolo 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Art. 4. - 1. Nelle imprese artigiane, esercitate in forma individuale, societaria o cooperativa, i soci e i dipendenti che esercitano attività lavorative strettamente riconducibili alle prestazioni tipiche dell'estetica devono essere in possesso della qualifica professionale di cui all'articolo 3.

2. Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, i soci e i dipendenti che esercitano le attività indicate al comma 1 devono comunque essere in possesso della qualifica professionale di cui all'articolo 3.

3. Lo svolgimento dell'attività di estetista, ovunque essa sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3.

4. L'attività di estetista può essere svolta:

a) presso il domicilio dell'esercente, esclusivamente in locali conformi alle vigenti norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e di sicurezza, purché dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con la normativa vigente. Le imprese abilitate all'esercizio in sede fissa possono esercitare l'attività, in via occasionale, anche:

1) presso il domicilio del cliente, in caso di malattia, di altro impedimento fisico o in occasione di cerimonie;

2) in luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni;

3) in strutture turistico-ricettive o che ospitano attività sportive, in manifestazioni legate alla moda, allo spettacolo o in occasione di particolari eventi fieristici o promozionali, nel rispetto degli eventuali regolamenti regionali e locali in materia di igiene e sicurezza;

b) mediante affitto di cabina, intendendosi per tale il contratto con cui il titolare di un salone di estetica concede in uso, dietro pagamento di un corrispettivo, una o più cabine a un'altra impresa priva di locali propri, purché in possesso dei requisiti professionali prescritti dalla normativa vigente e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali. L'affitto di cabina è consentito nel rispetto dei seguenti limiti: due cabine per le imprese con un massimo di due addetti; tre cabine per le imprese da tre a sei addetti; quattro cabine per le imprese con almeno sette addetti. Non è consentito l'affitto di cabina ai titolari di attività che abbiano effettuato licenziamenti nei dodici mesi precedenti, salvo che il licenziamento sia avvenuto per giusta causa, giustificato motivo soggettivo o per recesso da contratto di apprendistato. L'affitto di cabina può essere utilizzato, con le forme contrattuali consentite dalla legge, da acconciatori, estetisti, onicotecnici, truccatori, tecnici dei trattamenti per ciglia e sopracciglia, tatuatori, operatori di *piercing* e altri operatori del settore del benessere, purché in possesso dei requisiti

professionali richiesti.

5. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o su posteggio ».

Art. 5.

(Aggiornamento delle materie di studio e dei contenuti formativi da parte delle regioni)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvedono ad aggiornare le materie di studio di cui all'articolo 6 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche e delle esigenze del mercato, nonché a definire i contenuti formativi dei profili professionali di cui all'articolo 7-bis della legge n. 1 del 1990, come introdotto dall'articolo 8 della presente legge.

Art. 6.

(Modifica dell'articolo 6 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, in materia di competenze regionali in materia di programmazione, regolamentazione e aggiornamento dei profili formativi)

1. L'articolo 6 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è sostituito dai seguenti:

« Art. 6. - 1. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce con decreto, sentite le regioni e le associazioni nazionali di categoria, i contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame di cui all'articolo 3, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

2. Le regioni, sentite le organizzazioni regionali delle associazioni di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, predispongono i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione, di qualificazione e di specializzazione, nonché dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3, in conformità con il decreto ministeriale di cui al comma 1.

3. Tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico sono previste le seguenti:

- a) cosmetologia e chimica;
- b) fisiologia e anatomia dell'apparato locomotore e di quello circolatorio;
- c) fondamenti di dermatologia e istologia;
- d) trattamenti estetici e massaggi al viso e al corpo;
- e) trucco;
- f) apparecchi elettromeccanici per uso estetico;
- g) elementi di psicologia;
- h) etica professionale;
- i) elementi di *marketing*.

4. Le regioni organizzano gli esami teorico-pratici di cui agli articoli 3 e 7-bis.

5. Per il conseguimento dell'abilitazione professionale di estetista, le regioni possono istituire e autorizzare lo svolgimento degli esami teorico-pratici di cui agli articoli 3 e 7-bis anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento, ed esercitando la relativa vigilanza tecnica e amministrativa.

6. In coerenza e continuità con i corsi professionali di cui al presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i percorsi di istruzione e formazione professionale ai profili professionali disciplinati all'articolo 7-bis.

Art. 6-bis. - 1. Le regioni, previa definizione dei criteri generali in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, predispongono i programmi per lo svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale e definiscono i requisiti professionali omogenei per i docenti dei corsi di formazione per l'abilitazione e l'aggiornamento professionale ».

Art. 7.

(Modifica all'articolo 7 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, in materia di vendita dei prodotti cosmetici, erboristici e integratori alimentari da parte delle imprese del settore estetico)

1. All'articolo 7 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, esercenti l'attività di estetista, di onicotecnico nonché di truccatore e tecnico in trattamenti per ciglia e sopracciglia, che vendono alla clientela prodotti cosmetici, erboristici da banco e integratori alimentari, relativi allo svolgimento della propria attività, non sono tenute alla presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, se l'impresa ha come scopo prevalente lo svolgimento dell'attività di estetica »;

b) al comma 2, le parole: « della legge 11 giugno 1971, n. 426, » sono sostituite dalle seguenti: « della normativa vigente ».

Art. 8.

(Introduzione dell'articolo 7-bis della legge 4 gennaio 1990, n. 1, in materia di disciplina delle attività di onicotecnico, truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia)

1. Dopo l'articolo 7 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è inserito il seguente:

« Art. 7-bis. - 1. Ai fini della presente legge, per "onicotecnico" si intende colui che svolge attività di costruzione, ricostruzione, applicazione e decorazione delle unghie naturali, mediante prodotti specifici, anche semipermanenti, nonché interventi periodici di applicazione delle unghie artificiali. L'attività di onicotecnico comprende ogni prestazione eseguita a esclusivo scopo decorativo, sulla superficie delle unghie artificiali delle mani e dei piedi.

2. Ai fini della presente legge, per "truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia" si intende colui che svolge l'attività di decorazione del viso e del corpo con cosmetici a scopo di abbellimento, nonché interventi di epilazione con pinza o filo arabo, correzione della forma e colorazione delle sopracciglia, applicazione di ciglia artificiali e laminazione delle ciglia

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene, sicurezza, prevenzione ed educazione sanitaria.

4. L'abilitazione professionale di onicotecnico truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia si intendono conseguite mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dalla frequenza di un corso regionale di qualificazione della durata minima di 600 ore.

5. Per l'ammissione all'esame di cui al comma 4 è richiesto il compimento del diciottesimo anno di età o età inferiore, purché in possesso della qualifica professionale di operatore del benessere, conseguita nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

6. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma 4 sono organizzati ai sensi dell'articolo 6 e devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali in riferimento agli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione dei rischi. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono riconosciuti crediti formativi per il conseguimento della qualifica di estetista.

7. Le attività professionali di cui ai commi 1 e 2 sono svolte utilizzando apparecchi conformi alla normativa tecnica vigente.

8. Le attività professionali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività, da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando il possesso dei requisiti di abilitazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici e igienico-sanitari.

9. Le attività professionali di cui ai commi 1 e 2 sono esercitate in forma di impresa individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti, previa iscrizione all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della

legge 29 dicembre 1993, n. 580.

10. Presso ogni sede in cui è esercitata l'attività deve essere designato un responsabile tecnico, individuato nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, in possesso dell'abilitazione professionale conseguita ai sensi dei commi 4 e 5.

11. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono svolte nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4.

12. Per l'esercizio abusivo delle attività professionali di cui ai commi 1 e 2 si applicano le sanzioni previste all'articolo 12.

13. Per le attività di cui ai commi 1 e 2, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, definisce i criteri per il riconoscimento dei relativi attestati di qualifica conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, previo superamento di un esame ».

Art. 9.

(Modifica dell'articolo 10 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, in materia di istituzione di un tavolo tecnico per l'aggiornamento delle apparecchiature estetiche e il supporto alla formazione professionale)

1. L'articolo 10 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Art. 10. - *1.* Al fine di promuovere l'aggiornamento almeno biennale dell'elenco delle apparecchiature per uso estetico indicate nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2015, n. 206, nonché di favorire l'aggiornamento delle competenze tecnico-professionali degli operatori di cui all'articolo 7-bis, commi 1 e 2, della presente legge, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un tavolo tecnico di confronto permanente.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 è composto da rappresentanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero della salute e delle organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

3. I componenti del tavolo tecnico di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Art. 10.

(Modifica dell'articolo 12 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, in materia di sanzioni amministrative, accessorie e penali per l'esercizio abusivo delle attività disciplinate dalla presente legge)

1. L'articolo 12 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Art. 12. - *1.* Chiunque esercita le attività di cui agli articoli 1 e 7-bis in assenza dei requisiti professionali previsti dall'articolo 3, comma 2, e articolo 7-bis, commi 4 e 5, o senza aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività di cui agli articoli 2 e 7-bis, comma 8, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000, irrogata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. In caso di esercizio in assenza dei requisiti professionali di cui al comma 1 si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione dall'attività per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a due anni.

3. Ove ne ricorrano i presupposti, può essere disposta altresì la confisca delle attrezzature e dei locali utilizzati per l'attività abusiva, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Resta ferma, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'ordinamento ».

Art. 11.

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 8, 9, 11, 13 e l'allegato recante l'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico della legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono abrogati.

Art. 12.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 17 agosto 2005, n. 174)

1. All'articolo 2 della legge 17 agosto 2005, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, esclusivamente in locali conformi alle vigenti norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e di sicurezza, purché dotati di ingressi e servizi igienici autonomi. Le imprese abilitate all'esercizio dell'attività di acconciatore in sede fissa possono esercitare l'attività, occasionalmente, anche:

a) presso il domicilio del cliente, in caso di malattia, impedimento fisico o in occasione di cerimonie;

b) in luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni;

c) in strutture turistico-ricettive o che ospitano attività sportive, in manifestazioni legate alla moda, allo spettacolo o in occasione di particolari eventi fieristici o promozionali, nel rispetto degli eventuali regolamenti regionali e locali in materia di igiene e sicurezza »;

b) dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 7-bis. L'attività professionale di acconciatore può essere svolta altresì mediante contratto di affitto di poltrona. In tale contratto il titolare di un salone di acconciatura concede, dietro pagamento di un corrispettivo, l'uso di un'area del proprio locale, o di una poltrona, a un'altra impresa priva di locali propri, subordinatamente al possesso dei requisiti professionali prescritti dalla normativa vigente e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali. L'affitto di poltrona è consentito nel rispetto dei seguenti limiti: due poltrone per le imprese con un massimo di due addetti; tre poltrone per le imprese da tre a sei addetti; quattro poltrone per le imprese con almeno sette addetti. Non è consentito l'affitto di poltrona ai titolari di attività che abbiano effettuato licenziamenti nei dodici mesi precedenti, salvo che il licenziamento sia avvenuto per giusta causa, giustificato motivo soggettivo o per recesso da contratto di apprendistato. Il titolare dell'attività di acconciatura può concedere l'utilizzo di spazi all'interno dei propri locali, mediante le forme contrattuali consentite dalla legge, ad acconciatori ed estetisti, onicotecnici, truccatori, tecnici dei trattamenti per ciglia e sopracciglia, tatuatori, operatori di *piercing* e altri operatori del settore del benessere, purché in possesso dei requisiti professionali previsti ».

Art. 13.

(Modifiche agli articoli 3 e 4 della legge 17 agosto 2005, n. 174)

1. Alla legge 17 agosto 2005, n. 174 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 5-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'impresa può designare quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabile al massimo a novanta per comprovati motivi di salute, un dipendente, un familiare coadiuvante o un collaboratore in possesso della qualifica professionale e con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo di svolgimento dell'incarico di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente »;

b) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: « Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano » sono sostituite dalle seguenti: « Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le regioni, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza unificata, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, predispongono i programmi per lo svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale e definiscono i requisiti

professionali omogenei per i docenti dei corsi di formazione per l'abilitazione e l'aggiornamento professionale ».

Art. 14.

(Modifica all'articolo 5 della legge 17 agosto 2005, n. 174)

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 174, le parole: « per importi non inferiori a 250 e non superiori a 5.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « per importi non inferiori a 3.000 e non superiori a 10.000 euro ».

Art. 15.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1619

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)
- [Trattazione in consultiva](#)

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e alla legge 17 agosto 2005, n. 174, in materia di disciplina dell'attività di acconciatore, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo

Titolo breve: *Disciplina dell'attività di acconciatore ed estetista*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

[N. 266 \(pom.\)](#)

7 gennaio 2026

[N. 271 \(pom.\)](#)

20 gennaio 2026

9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

[N. 273 \(pom.\)](#)

27 gennaio 2026

9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

[N. 274 \(ant.\)](#)

28 gennaio 2026

[N. 281 \(pom.\)](#)

24 febbraio 2026

[N. 288 \(pom.\)](#)

24 marzo 2026

[N. 289 \(ant.\)](#)

25 marzo 2026

9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

[N. 307 \(pom.\)](#)

16 giugno 2026

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 266(pom.) del 07/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9^a Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 7 GENNAIO 2026

266^a Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra e il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REDIGENTE

(316-B) BERGESIO. - *Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la prossima settimana. Propone pertanto di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti, che comunque sarebbero riferibili, in base all'articolo 104 del Regolamento, solo alle parti modificate dalla Camera.

Non appena giunti i pareri delle Commissioni 1a e 5a la Commissione potrà concludere la discussione approvando il mandato alla relatrice.

La Commissione conviene di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.

La relatrice [BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az) riferisce quindi sul disegno di legge in titolo, ricordando che esso è stato approvato dal Senato della Repubblica, in prima lettura, il 27 marzo 2024, modificato dalla Camera dei deputati il 27 novembre 2025 e trasmesso nuovamente al Senato il 1° dicembre 2025.

Premette che il provvedimento interviene sulla disciplina del contrasto alla pesca illegale nelle acque interne italiane, con l'obiettivo di rafforzare le misure di tutela della fauna ittica, inasprire le sanzioni per le condotte illecite e ampliare le competenze degli organi di vigilanza. Sottolinea che, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, il testo approvato dal Senato è stato oggetto di una modifica puntuale, consistente nell'inserimento del Lago di Lugano o Ceresio tra i grandi laghi soggetti alla disciplina più restrittiva prevista dalla legge.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 1, che, al comma 1, apporta modifiche all'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, articolate in quattro lettere, ciascuna delle quali interviene su diversi aspetti della normativa vigente.

La lettera a) sostituisce integralmente i commi 1 e 2 dell'articolo 40. Il nuovo comma 1 fornisce una

definizione più dettagliata di esercizio illegale della pesca nelle acque interne, distinguendo tra l'utilizzo di materiali, mezzi e attrezzature vietati dalla legge e l'utilizzo di materiali e mezzi autorizzati ma con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti regionali. Il nuovo comma 2 elenca specificamente le condotte vietate nei laghi e nelle acque elencati nell'allegato 1, oggetto di modifica da parte della Camera dei deputati con l'inserimento del Lago di Lugano o Ceresio.

La lettera *b*) introduce i nuovi commi da 2-*bis* a 2-*quater*, che disciplinano la pesca nelle altre acque interne non comprese nell'allegato 1.

La lettera *c*) sostituisce i commi da 3 a 7 dell'articolo 40, ridefinendo integralmente l'apparato sanzionatorio. Il comma 7-*bis* attribuisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, competenze di accertamento delle violazioni dei divieti di cui ai commi 2, 2-*bis* e 3 alle guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e alle guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute, ai sensi delle leggi vigenti, dalle regioni e dagli enti locali.

La lettera *d*) sostituisce il comma 10 dell'articolo 40, precisando che le disposizioni dell'articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

Conclude facendo cenno al comma 2 del medesimo articolo 1, che aggiunge alla legge n. 154 del 2016 il citato allegato 1, riportato nell'allegato annesso al disegno di legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare

(1145) DE CARLO e LIRIS. - Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo

(1167) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 24 giugno.

Il **PRESIDENTE** rammenta che sui disegni di legge in titolo il Dicastero dell'economia aveva avanzato una serie di criticità, che non hanno consentito alla Commissione bilancio di esprimere il parere di competenza sul disegno di legge n. 972, assunto quale testo base, nell'ultima seduta svolta il 1° luglio 2025. Per consentire il superamento di tale situazione, si potrebbe valutare la presentazione, da parte del relatore, di due emendamenti, uno all'articolo 2 e uno all'articolo 4, fermi restando gli emendamenti già presentati.

In ordine all'articolo 2, comma 4, che attualmente reca una clausola di invarianza non congrua, si potrebbe valutare una copertura delle spese connesse al concorso di idee per la scelta del logo e degli imballaggi del cibo non consumato.

Quanto all'articolo 4, oltre ad aggiornare l'annualità, riferendola al 2026, va sostituito il comma 2, mediante una copertura alternativa. Sollecita pertanto il Dicastero di settore ad adoperarsi unitamente al relatore in tal senso.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante attuazione della clausola di salvaguardia bilaterale dell'accordo di partenariato UE-Mercosur e dell'accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur per i prodotti agricoli ([COM\(2025\) 639 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dell'atto dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 dicembre.

Non essendoci interventi nel dibattito, il presidente relatore **DE CARLO** (*FdI*) presenta e illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, proponendo di fissare a questa sera, alle ore 20, il termine per far pervenire proposte di integrazione da parte dei Gruppi. Ritiene infatti che si debba concludere quanto prima l'esame per dar forza all'azione dell'Esecutivo in sede europea, tenuto conto

che la situazione può essere ulteriormente migliorata.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente relatore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1731) Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 dicembre, nella quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - si era svolta l'illustrazione degli emendamenti. Poiché non vi sono ulteriori interventi, dichiara quindi conclusa tale fase procedurale.

Dichiara quindi improponibili, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, gli emendamenti 2.5, 4.8, 4.9 e 4.10. Con riferimento agli emendamenti 4.8, 4.9 e 4.10, relativi al tema delle aree di crisi industriale complessa della Regione Siciliana, fa presente che la materia può essere trattata nell'ambito dello specifico affare assegnato (Atto n. 980). Segnala peraltro che l'emendamento 4.0.14, oggetto di istruttoria nell'ambito della declaratoria di improponibilità, è stato tuttavia ritenuto proponibile in quanto funzionale all'oggetto del provvedimento in titolo, fermo restando che anche il tema dei contratti di espansione potrebbe essere trattato all'interno del citato affare assegnato.

Prefigura poi la possibilità che siano presentate nuove proposte da parte del relatore, entro la serata di oggi, rispetto alle quali assicura che sarà fissato un congruo termine per la presentazione di subemendamenti. Qualora si verificasse tale ipotesi, la Commissione non potrebbe concludere i lavori questa settimana e dunque l'avvio dell'esame in Assemblea slitterebbe alla settimana prossima.

Propone pertanto di iniziare le votazioni di tutti gli emendamenti, ad eccezione di quelli presentati all'articolo 3, su cui è in corso l'istruttoria.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) invita, infine, il rappresentante del Governo ad esprimersi sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, nonché sugli emendamenti aggiuntivi allo stesso articolo 1.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO chiede, in primo luogo, di accantonare l'emendamento 1.15 al fine di consentire un approfondimento dell'istruttoria.

Invita poi i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti 1.21 e 1.22, mentre esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*) si esprime in senso conforme al rappresentante del Governo.

La Commissione concorda con la suddetta richiesta di accantonamento dell'emendamento 1.15.

Il [PRESIDENTE](#), accantonato l'emendamento 1.15, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone distintamente in votazione gli emendamenti 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 1.1, 1.2 e 1.3, che la Commissione respinge.

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 1.4 e 1.5, richiama alcune considerazioni già svolte in sede di discussione generale e di illustrazione degli emendamenti, ribadisce che il suo schieramento politico giudica inutile il provvedimento in esame, in quanto superato dagli accadimenti e privo delle risorse necessarie per sostenere il rilancio industriale dello stabilimento *ex ILVA*.

Evidenzia che le proposte di sua iniziativa sono intese, in particolare, a garantire la realizzazione degli interventi necessari alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute dei lavoratori, nonché ad assicurare la manutenzione degli impianti che necessitano di interventi di messa in sicurezza.

Con successive e distinte votazioni, gli emendamenti 1.4, 1.5 e 1.6 sono respinti.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.7, condivide le considerazioni del senatore Martella, rimarca l'inutilità del provvedimento in esame.

In particolare, ritiene imprescindibile che lo Stato si faccia garante nell'ambito della vicenda dello stabilimento *ex ILVA*, nel convincimento che meri stanziamenti di risorse - peraltro quantitativamente inadeguati - non siano comunque sufficienti a risolvere i problemi in discussione.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.9 sono respinti.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole

sull'emendamento 1.10, richiama l'attenzione sull'opportunità di destinare una piccola quota delle risorse alla istituzione di un "Centro unico bonifiche", incaricato di supportare i processi decisionali nel settore delle bonifiche sulla base di evidenze scientifiche e di fornire adeguato sostegno alla tutela degli ecosistemi e della salute dei cittadini.

Anche al fine di contrastare la frammentazione delle competenze e delle responsabilità, che è all'origine di un carente coordinamento sia in fase operativa sia in fase di verifica, il predetto Centro è chiamato ad operare sotto il coordinamento del commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica e riqualificazione di Taranto, in collaborazione con l'Agenzia per la protezione ambientale della regione Puglia.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) chiede di aggiungere la firma al suddetto emendamento.

In esito a successive e distinte votazioni, gli emendamenti 1.10 e 1.11 sono respinti.

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.12 (testo 2), diretto a destinare: 200 milioni di euro a interventi finalizzati al raggiungimento di obiettivi ambientali misurabili; 100 milioni di euro agli interventi di messa in sicurezza degli impianti; 50 milioni di euro al pagamento delle fatture dei fornitori e dei sub-fornitori degli impianti siderurgici; ulteriori 50 milioni di euro agli interventi per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente.

Nell'auspicare che l'annunciato intervento emendativo del relatore intervenga ad incrementare le risorse, peraltro ad oggi già esaurite, chiede alla maggioranza e al Governo una maggiore attenzione su tale tema.

Sono quindi posti distintamente ai voti gli emendamenti 1.12 (testo 2), 1.13, 1.14 e 1.16, che la Commissione respinge.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.17, evidenziando che esso è diretto a recepire le indicazioni della Corte di giustizia europea in caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione che comportino un pericolo immediato, grave e rilevante per l'integrità dell'ambiente e della salute umana. In tale ipotesi - prosegue l'oratrice - il gestore dell'impianto deve adottare immediatamente le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. Sottolinea, infine, che l'esercizio degli impianti deve essere sospeso fino al ripristino della conformità.

Posti distintamente ai voti, gli emendamenti 1.17, 1.18, 1.19 e 1.20 sono respinti.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*), dopo avervi aggiunto la firma, ritira l'emendamento 1.21 e la senatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 1.22.

Con successive e distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10 e 1.0.11.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.0.12, coglie l'occasione per rimarcare la centralità dei temi delle bonifiche, della messa in sicurezza degli ambienti e della tutela della salute dei cittadini, soprattutto alla luce dei dati che fanno registrare un progressivo peggioramento delle condizioni di salute dei neonati.

Ritiene peraltro che la politica non possa scaricare sui cittadini la scelta tra la difesa del posto di lavoro e la tutela della salute, mantenendo un dualismo difficile da superare.

Con votazione congiunta, sono indi respinti gli identici emendamenti 1.0.12 e 4.0.23.

Posti distintamente in votazione, sono infine respinti gli emendamenti 1.0.13, 1.0.14 e 1.0.15.

Ha quindi la parola il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO, la quale esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, nonché su quelli ad esso aggiuntivi.

Si associa il RELATORE.

Con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.0.1 e 2.0.2.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato l'accantonamento delle proposte emendative riferite all'articolo 3, nonché di quelle ad esso aggiuntive, invita il rappresentante del Governo ad esprimersi sugli emendamenti riferiti all'articolo 4 e sulle proposte aggiuntive al medesimo articolo 4.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO esprime parere contrario su tutti i suddetti emendamenti.

Concorda il RELATORE.

In esito a successive e distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.11, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), ribadita la centralità del tema della prevenzione al fine di evitare il ripetersi di ulteriori disastri aziendali, ritira l'emendamento 4.0.6, preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno che si riserva di presentare.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.0.7, reputa fondamentale prevedere incentivi all'esodo dei lavoratori degli stabilimenti *ex* ILVA, con l'obiettivo di favorire il ricambio generazionale e di accompagnare verso il pensionamento i lavoratori percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con successive e distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 4.0.7, 4.0.8 e 4.0.9.

Posti congiuntamente ai voti, sono altresì respinti gli identici emendamenti 4.0.10 e 4.0.11, nonché, con successive e distinte votazioni, gli ulteriori emendamenti 4.0.12, 4.0.13, 4.0.14, 4.0.15, 4.0.16, 4.0.17, 4.0.18, 4.0.19, 4.0.20, 4.0.21, 4.0.22, 4.0.24, 4.0.25, 4.0.26, 4.0.27 e 4.0.28.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) dichiara di trasformare l'emendamento 1.21 di sua iniziativa, precedentemente sottoscritto e ritirato dal presidente De Carlo, nell'ordine del giorno G/1731/2/9, pubblicato in allegato.

Il senatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*) domanda infine alcuni chiarimenti sull'organizzazione dei lavori per la prossima settimana in merito al provvedimento in titolo.

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) chiede che, qualora giungano nuove proposte emendative, siano garantiti tempi congrui per la presentazione di subemendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce assicurazioni in tal senso, precisando che per le sedute della prossima settimana occorrerà attendere gli sviluppi dell'attività istruttoria in corso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1035) ANCOROTTI e altri. - Istituzione del Registro nazionale degli acconciatori, delega in materia di requisiti e modalità di iscrizione, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo

(993) Tilde MINASI. - Istituzione dell'albo degli acconciatori professionali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 dicembre 2024.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione aveva convenuto di assumere, quale testo base, il disegno di legge n. 1035, a quale sono stati presentati 13 emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 3 dicembre 2024. Alcuni di questi emendamenti, presentati dal senatore Ancorotti (primo firmatario del disegno di legge n. 1035) riscrivevano di fatto il testo, all'esito di numerosi confronti con le categorie interessate. Per queste ragioni, il proponente ha preferito presentare un nuovo disegno di legge, il n. 1619, assegnato in sede redigente, di cui oggi è previsto l'incardinamento, che reca anche disposizioni in materia di estetisti. Si propone pertanto di non proseguire l'*iter* dei provvedimenti in titolo, per concentrare la discussione sul disegno di legge n. 1619.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) domanda se il disegno di legge n. 993 sia assorbito nel citato disegno di legge n. 1619.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che i due disegni di legge citati hanno un contenuto non del tutto coincidente e sono peraltro assegnati in una sede diversa di esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Principali aree di crisi industriale complessa in Italia (n. 980)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione incardina oggi l'affare in titolo, volto ad approfondire la normativa vigente sulle aree di crisi industriale complessa e a valutare le soluzioni più adeguate per le situazioni eventualmente in stallo. Ricorda che un analogo affare era stato trattato dalla Commissione industria nella scorsa legislatura e ha condotto all'approvazione di quattro distinte risoluzioni, riferite alle seguenti aree di crisi industriale complessa: Savona; area della Val Vibrata -

Valle del Tronto - Piceno e del Distretto fermano-maceratese, nonché aree coinvolte dalla crisi della Antonio Merloni spa; Gela; Terni-Narni.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) fa presente che, nel caso delle Marche, in questa legislatura si sono verificate alcune novità sul piano normativo in merito alla zona economica speciale (ZES). Domanda dunque chiarimenti sulle possibili interazioni con l'affare in titolo.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) chiede se vi sia già un documento oggetto di esame da parte della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) risponde anzitutto al senatore Magni, rilevando che la Commissione potrà valutare se approfondire nuovamente l'area di crisi industrial complessa del territorio marchigiano, oppure se concentrarsi su nuove aree. Ritiene peraltro preferibile individuare un numero contenuto di situazioni da trattare, al fine di approvare risoluzioni puntuali.

Replica altresì al senatore Bergesio, specificando che attualmente non vi sono documenti da esaminare, ma saranno valutate in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi le modalità di prosieguo dell'*iter*.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (n. 363)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*), in sostituzione del relatore Cantalamessa, riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, su cui la Commissione è chiamata a rendere parere al Governo entro 40 giorni dall'assegnazione.

Evidenzia poi che il testo, composto da due articoli, interviene con disposizioni integrative e correttive sul decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2021/2118, in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli.

Chiarisce altresì che il decreto in esame è volto a precisare e, in taluni casi, rimodulare alcune scelte operate in sede di primo recepimento, alla luce delle esigenze applicative emerse e del confronto con la Commissione europea, senza alterare l'impianto complessivo della disciplina.

Passa, quindi, ad illustrare in dettaglio l'articolo 1, che, composto da un unico comma, suddiviso in tre lettere, modifica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 concernente il codice delle assicurazioni private (CAP), recando le disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184.

La lettera *a*) modifica l'articolo 122-*bis* del CAP, introducendo, al comma 2, una specificazione della deroga all'obbligo assicurativo per i veicoli definitivamente inidonei all'uso come mezzo di trasporto per assenza stabile di parti essenziali (quali il motore o lo stato di rottame), escludendo i casi di inidoneità temporanea o reversibile, nonché prevedendo, nell'ambito del decreto ministeriale già contemplato, la facoltà di adottare schemi assicurativi alternativi per i veicoli d'epoca e di interesse storico-collezionistico di cui all'articolo 60 del codice della strada, che distinguano il rischio dinamico da quello statico, in considerazione della loro bassa sinistrosità e utilizzo prevalentemente espositivo-museale. Il nuovo comma 2-*bis* demanda a un ulteriore decreto interministeriale la previsione di schemi contrattuali specifici per mezzi di trasporto a utilizzo stagionale, che legittimano la stipulazione di polizze infrannuali in deroga all'articolo 170-*bis* del CAP.

La lettera *b*) integra e modifica l'articolo 124 del CAP, prevedendo che, in caso di gare e competizioni sportive di veicoli a motore, anche se svolte su circuiti chiusi o su strade interdette alla circolazione, possa essere stipulata un'assicurazione generale in luogo dell'assicurazione RCA. Sulla base della relazione illustrativa, precisa che sono così superate le criticità emerse nella prima fase applicativa del decreto legislativo n. 184 del 2023 rappresentate da ACI - Automobile Club d'Italia in merito all'incremento dei costi delle competizioni sportive e al progressivo disimpegno delle compagnie

assicurative dal settore.

La lettera c) integra e modifica l'articolo 134 del CAP, introducendo, al comma 1, un nuovo periodo finale volto a ripristinare il compito dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) di vigilare sulla corretta alimentazione e gestione della banca dati elettronica contenente le informazioni sull'attestazione, e modificando il comma 3 al fine di consentire all'Istituto di esercitare attività di cui era già titolare prima della modifica apportata dal decreto legislativo n. 184 del 2023. Si ripristina, in particolare, il potere regolamentare di IVASS affinché determini le indicazioni aggiuntive relative all'attestazione sullo stato del rischio rispetto al modello europeo e stabilisca gli aspetti tecnico-pratici dell'attestato stesso.

Menziona, infine, l'articolo 2, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1619) ANCOROTTI. - Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e alla legge 17 agosto 2005, n. 174, in materia di disciplina dell'attività di acconciatore, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo

(Discussione e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, come già preannunciato sui disegni di legge nn. 993 e 1035, il disegno di legge in oggetto fa propri alcuni emendamenti già presentati all'Atto Senato n. 1035, assunto quale testo base, integrandolo con le nuove disposizioni in materia di estetisti.

Il relatore [MAFFONI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, evidenziando che esso si inserisce nel quadro normativo di riforma organica del settore dell'estetica professionale e dell'acconciatura, mediante modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e alla legge 17 agosto 2005, n. 174. Fa presente che il disegno di legge è composto da 16 articoli e si suddivide in tre direttrici fondamentali: l'ampliamento dell'ambito soggettivo e delle modalità di svolgimento dell'attività; la valorizzazione della formazione e delle competenze professionali; il rafforzamento della tutela del consumatore e del contrasto all'abusivismo.

Richiama innanzitutto l'articolo 1, che modifica il titolo della legge n. 1 del 1990, aggiornando la definizione delle attività disciplinate, che comprendono ora estetista, onicotecnico, truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia.

Passa, quindi, a dar conto dell'articolo 2, che sostituisce l'articolo 1 della legge n. 1 del 1990, ridefinendo l'attività di estetista e introducendo le nuove figure professionali dell'onicotecnico e del truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia.

Con riferimento all'articolo 3, sottolinea che esso sostituisce l'articolo 3 della legge n. 1 del 1990, disciplinando l'abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista e introducendo la figura del responsabile tecnico, nonché la qualifica di specialista in estetica oncologica per estetisti con almeno tre anni di esperienza.

Si sofferma sull'articolo 4, che sostituisce l'articolo 4 della legge n. 1 del 1990, disciplinando i requisiti professionali per lo svolgimento dell'attività e le modalità di esercizio. Nelle imprese artigiane e non artigiane, i soci e i dipendenti che esercitano attività estetiche devono essere in possesso della qualifica professionale. Lo svolgimento dell'attività di estetista è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale. L'attività può essere svolta presso il domicilio dell'esercente in locali conformi alle norme vigenti, occasionalmente presso il domicilio del cliente o in strutture convenzionate, mentre non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante.

Fa indi cenno all'articolo 5, ai sensi del quale le regioni, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono tenute ad aggiornare le materie di studio e a definire i contenuti formativi dei nuovi profili professionali introdotti.

Menziona poi l'articolo 6, che sostituisce l'articolo 6 della legge n. 1 del 1990 e introduce un nuovo articolo 6-bis, disciplinando le competenze regionali in materia di programmazione e aggiornamento dei profili formativi. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri competenti, definisce con decreto i contenuti tecnico-culturali dei programmi entro un anno, mentre le regioni predispongono i programmi per i corsi di formazione entro sei mesi. Il nuovo articolo 6-bis

affida alle regioni il compito di definire programmi di aggiornamento professionale e requisiti dei docenti, previa definizione dei criteri generali in Conferenza unificata.

Passa, quindi, ad illustrare gli ulteriori articoli a partire dall'articolo 7, che modifica l'articolo 7 della legge n. 1 del 1990, esentando le imprese artigiane esercenti attività di estetista, onicotecnico e truccatore dall'obbligo di comunicazione per la vendita di prodotti cosmetici, erboristici e integratori alimentari attinenti alla loro attività, purché l'impresa abbia come scopo prevalente lo svolgimento dell'attività estetica.

L'articolo 8 introduce l'articolo 7-*bis* nella legge n. 1 del 1990, disciplinando e distinguendo le attività di onicotecnico e truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia, mentre l'articolo 9 sostituisce l'articolo 10 della legge n. 1 del 1990, istituendo presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un tavolo tecnico permanente per l'aggiornamento, almeno biennale, dell'elenco delle apparecchiature per uso estetico e per favorire l'aggiornamento delle competenze degli operatori. Fatto cenno agli articoli 10 e 11, che, rispettivamente, aggiornano il sistema sanzionatorio e abrogano le disposizioni della legge n. 1 del 1990 superate dalla nuova disciplina organica, richiama l'articolo 12, che modifica l'articolo 2 della legge 17 agosto 2005, n. 174, introducendo la disciplina dell'affitto di poltrona per l'attività di acconciatore, nonché l'articolo 13, che modifica gli articoli 3 e 4 della legge n. 174 del 2005, introducendo, tra l'altro, la possibilità di designare un responsabile tecnico temporaneo.

Posto in evidenza che l'articolo 14 modifica l'articolo 5 della legge n. 174 del 2005, aumentando le sanzioni amministrative pecuniarie per l'esercizio abusivo dell'attività di acconciatore, conclude menzionando l'articolo 15, che reca la clausola di invarianza finanziaria, e l'articolo 16, che stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il senatore [ANCOROTTI](#) (*FdI*) fa presente di aver interloquito, in sede di stesura del disegno di legge in titolo, con le principali categorie di settore, concordi con il contenuto del testo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1679) DE CARLO. - Introduzione dell'articolo 21-bis della legge 27 dicembre 2023, n. 206, e disposizioni in materia di istituzione della rete delle Città madri del *made in Italy* e per il riconoscimento del ruolo di Calalzo di Cadore

(Discussione e rinvio)

La relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) riferisce sul disegno di legge in titolo, premettendo che esso si inserisce nel quadro normativo della legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante disposizioni per la promozione e la tutela del *made in Italy*, con l'obiettivo di riconoscere e valorizzare i territori che hanno svolto un ruolo storico nella nascita dell'indicazione "*made in Italy*".

Passa, quindi, a dar conto dell'articolo 1, che introduce un nuovo articolo 20-*bis* nella legge n. 206 del 2023, istituendo, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, la Rete delle Città madri del *made in Italy*. Fa presente che la partecipazione alla Rete è subordinata al possesso di tre requisiti: uso documentato dell'indicazione "*made in Italy*" anteriore al 1925; ruolo determinante nello sviluppo di una filiera produttiva nazionale e internazionale; presenza di musei, archivi o centri di documentazione. Il comune di Calalzo di Cadore è riconosciuto quale Città madre del *made in Italy* per il primo uso documentato dell'indicazione a partire dal 1897. Un decreto ministeriale, da adottarsi entro sessanta giorni, disciplinerà le modalità di riconoscimento e partecipazione alla Rete.

Si sofferma poi sull'articolo 2, ai sensi del quale i Ministeri competenti possono promuovere iniziative di valorizzazione delle Città madri del *made in Italy* attraverso campagne di comunicazione, sostegno a musei e centri documentali, percorsi turistico-culturali. Le attività sono realizzate a invarianza di risorse. I comuni della Rete possono istituire un marchio celebrativo "Città madre del *made in Italy*" per finalità culturali, turistiche e istituzionali.

Accenna indi all'articolo 3, secondo cui il Ministro delle imprese e del *made in Italy* autorizza l'esposizione di una targa celebrativa recante lo stemma comunale e la dicitura "Città madre del *made in Italy*". La targa è collocata presso la sede municipale o in altro luogo di rilevanza storico-culturale. Conclude menzionando l'articolo 4, che dispone l'emissione, da parte di Poste italiane S.p.A. di francobolli celebrativi dedicati alle Città madri del *made in Italy*, entro dodici mesi dalla data di entrata

in vigore della legge. I francobolli sono inseriti nella serie "Eccellenze del sistema produttivo ed economico". Un decreto del Ministero dell'economia ne stabilisce le caratteristiche tecniche e le modalità di emissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(600) Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

- e petizioni nn. 694, 1223 e 1448 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 23 settembre.

Il **PRESIDENTE** fa presente che sono state presentate le petizioni nn. 694 e 1448, vertenti su argomenti connessi ai disegni di legge in discussione. Propone pertanto di congiungere la discussione delle petizioni a questi ultimi.

La Commissione conviene.

Il **PRESIDENTE** ricorda poi che il nuovo testo adottato dalla 9a Commissione a maggio 2025 è stato notificato dal Governo alla Commissione europea. L'iniziale termine di tre mesi per l'astensione dall'adozione del provvedimento sarebbe scaduto l'8 settembre: entro quel termine, sia la Commissione europea che la Spagna hanno avanzato osservazioni. È tuttavia arrivato un parere circostanziato dell'Austria, a seguito del quale il termine di *stand still* è stato prorogato di ulteriori tre mesi (è scaduto l'8 dicembre). Il Dicastero delle imprese ha quindi fornito puntuali elementi di risposta alla Commissione europea. Per superare alcune criticità, potrebbe essere necessaria la presentazione di alcuni emendamenti da parte della relatrice al nuovo testo, in linea con la risposta inviata dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* alle Istituzioni europee. Confida infine che si possa quanto prima procedere alle votazioni degli emendamenti.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(1267) CANTALAMESSA e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

- e petizione n. 1214 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 18 dicembre 2024.

Il **PRESIDENTE** fa presente che è stata presentata la petizione n. 1214, vertente su argomenti connessi ai disegni di legge in discussione. Propone pertanto di congiungere la discussione della petizione a questi ultimi.

Conviene la Commissione.

Il **PRESIDENTE** rammenta quindi che nella seduta del 4 dicembre 2024 la Commissione aveva convenuto di adottare un testo unificato per il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 385 e 1267, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta, su cui la Commissione bilancio ha deliberato la richiesta di relazione tecnica al Governo. Pertanto si era concordato di rinviare il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti a data da destinarsi, in considerazione degli approfondimenti attualmente in corso tra la relatrice, i firmatari e il Governo sul citato testo unificato. Solleciterà dunque il tal senso il Ministero di settore. Segnala infine che è stato presentato il disegno di legge 1751, a prima firma della senatrice Naturale, non ancora assegnato alla Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il **PRESIDENTE** avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori, già prevista al termine della seduta odierna, è posticipata al termine della seduta plenaria già convocata alle ore 9 di domani, giovedì 8 gennaio.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DELL'UNIONE EUROPEA COM (2025) 639 DEFINITIVO

La 9^a Commissione,

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante attuazione della clausola di salvaguardia bilaterale dell'accordo di partenariato UE-Mercosur (EMPA) e dell'accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur (ITA) per i prodotti agricoli, premesso che:

entrambi gli accordi concedono un trattamento preferenziale ai prodotti originari dei Paesi del Mercosur, tutelando al contempo i produttori dell'Unione di prodotti sensibili nel settore agricolo limitando le preferenze ai contingenti tariffari;

la proposta, composta da 20 articoli e un Allegato sui prodotti sensibili, si basa sull'articolo 207 TFUE e prevede procedure accelerate per garantire un'attuazione tempestiva delle misure di salvaguardia per i prodotti agricoli, con l'impegno della Commissione a monitorare il mercato con relazioni semestrali al Parlamento e al Consiglio e a concludere le inchieste in tempi più brevi rispetto al regolamento (UE) 2019/287 applicabile ad altri accordi commerciali;

ritenuto che il Mercosur rappresenti una possibilità in più per gli agricoltori, in quanto apre possibilità commerciali per l'industria e per moltissimi settori agricoli, garantendo altresì la protezione delle indicazioni geografiche a rischio di *italian sounding*;

valutato necessario prevedere garanzie economiche per le eventuali criticità derivanti dall'accordo e ottenuta, grazie all'intervento deciso del Governo italiano, l'istituzione di un fondo di oltre 6 miliardi di euro;

preso atto dei risultati ottenuti dalla posizione assunta dal Governo in sede di negoziato con ricadute molto positive anche su altre tematiche in corso di definizione, quali la programmazione della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2028 - 2034 per la quale si prevede di stanziare maggiori risorse, che per l'Italia ammontano a 1 miliardo di euro,

impegna il Governo ad intervenire presso le competenti sedi unionali affinché:

- 1) si introduca la possibilità di sospendere l'accordo qualora anche in un solo Paese dell'Unione europea si verifichi un calo dei prezzi o un aumento delle importazioni superiore all'8 per cento;
- 2) siano fissati adeguati criteri di reciprocità basati su due sostanziali azioni: un regolamento aggiuntivo e un regolamento fitosanitario che impedisca importazioni che non rispettano i criteri fitosanitari nazionali.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1731](#)

G/1731/2/9 (già em. 1.21)

[Damiani](#), [De Carlo](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1^o dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA,

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge in titolo autorizza Acciaieria d'Italia S.p.A. (ADI) ad utilizzare le somme residue trasferite precedentemente da ILVA S.p.A. per una finalità ulteriore rispetto a quelle indicate nella norma che ne disponeva l'erogazione, ossia per garantire la continuità operativa degli impianti da essa gestiti;

al fine di favorire il processo di valorizzazione delle attività di ricerca e innovazione per la transizione sostenibile dell'intero territorio, appare indispensabile che le attività, le risorse e le competenze del Centro di ricerca & sviluppo di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria,

siano integrate all'interno del Tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile, garantendo finanziariamente la stessa integrazione,

impegna il Governo ad adottare disposizioni urgenti volte a prevedere quanto esposto in premessa.

1.3.2.1.2. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 271(pom.) del 20/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9^a Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 20 GENNAIO 2026

271^a Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 15,35.*

IN SEDE CONSULTIVA

(1737) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 4^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il relatore [AMIDEI](#) (Fdl) formula una proposta di relazione favorevole, pubblicata in allegato.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto sulla proposta di parere del relatore, ritiene che il provvedimento in esame, pur recando alcune misure condivisibili, ne rechi altre rispetto alle quali il suo schieramento politico non può non dissentire. Tra queste ultime annovera il declassamento del lupo nell'ambito della protezione faunistica.

Alla luce di quanto dichiarato, preannuncia un voto di astensione da parte del suo Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di relazione favorevole del relatore è posta in votazione e approvata.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, è ripresa alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (n. 363)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito dell'esame e rinvio) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) rende noto che in Commissione giustizia, chiamata a rendere osservazioni alla 9^a Commissione, è stata segnalata l'esigenza di proporre alla Commissione lo svolgimento di audizioni. Informa altresì che la VI Commissione della Camera, competente nel merito, non ha svolto audizioni.

Il relatore [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) riconosce la necessità di un breve ciclo di audizioni. La Commissione conviene quindi di fissare a domani, mercoledì 21 gennaio, alle ore 12, il termine per far pervenire proposte di audizione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che i documenti pervenuti saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali (n. 367)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 25 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*) ricorda che è scaduto oggi, alle ore 12, il termine per far pervenire proposte di audizione. Rammenta altresì che l'atto è assegnato con riserva, in quanto privo del parere della Conferenza Stato-Regioni. Avverte che i documenti pervenuti saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2024/1252 ([COM\(2025\) 946 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*) riferisce sulla proposta di regolamento in titolo, specificando che l'iniziativa si inserisce nel contesto del piano d'azione *RESourceEU* e della comunicazione sul rafforzamento della sicurezza economica dell'Europa, adottati dalla Commissione europea il 3 dicembre 2025.

In primo luogo, ricorda che il regolamento sulle materie prime critiche, entrato in vigore il 23 maggio 2024, ha fornito all'Unione europea gli strumenti per garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche, essenziali per le tecnologie strategiche della transizione pulita e digitale.

Evidenzia che, tuttavia, l'evoluzione del contesto geopolitico, caratterizzata dall'intensificarsi delle restrizioni alle esportazioni da parte di alcuni Paesi terzi e dalla crescente competizione globale, ha reso necessario un intervento di modifica mirato. Le modifiche proposte perseguono tre obiettivi principali: rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento delle imprese trasferendo alla Commissione il compito di individuare le imprese di grandi dimensioni soggette agli obblighi di valutazione del rischio; ampliare il quadro normativo in materia di circolarità, estendendo l'ambito delle disposizioni sull'etichettatura e includendo i rifiuti pre-consumo negli obblighi sul contenuto riciclato; introdurre maggiore flessibilità nel numero di inviti annuali per la selezione dei progetti strategici.

Rammenta, altresì, che in merito al regolamento (UE) 2024/1252, la 9^a Commissione si è espressa in fase ascendente approvando la risoluzione *Doc. XVIII*, n. 4, in cui ha chiesto di incentivare maggiormente il riciclo, inserire neon, silicio e fosforo nelle liste delle materie critiche/strategiche, prevedere risorse finanziarie adeguate, accelerare le procedure autorizzative per progetti strategici e sviluppare tecnologie alternative. La proposta COM (2025) 946 recepisce parzialmente tali richieste, rafforzando il quadro sulla circolarità e il riciclo.

Passa, quindi, a dar conto della proposta che, costituita di due articoli, trova fondamento nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'articolo 1 introduce modifiche puntuali al regolamento (UE) 2024/1252 sulle materie prime critiche, articolandosi in cinque punti. Il punto 1 modifica l'articolo 7, paragrafo 3, consentendo alla Commissione di fissare fino a quattro scadenze annuali per gli inviti a presentare domande di progetti

strategici, anziché mantenere l'obbligo di almeno quattro scadenze. Precisa che tale flessibilità risponde all'esigenza di gestire efficacemente l'elevato numero di domande ricevute.

Il punto 2 riscrive l'articolo 24 concernente gli obblighi delle imprese di grandi dimensioni, prevedendo, tra l'altro: il trasferimento alla Commissione del compito di individuare tali imprese, al fine di evitare la frammentazione derivante dall'eterogeneità degli approcci nazionali; l'introduzione dell'obbligo per la Commissione di informare le imprese individuate; la ridefinizione del contenuto della valutazione del rischio, includendo la mappatura della catena di approvvigionamento dei componenti e la valutazione delle vulnerabilità; la possibilità per la Commissione di richiedere informazioni alle imprese e di adottare atti delegati per specificare le misure di attenuazione, incluse quote massime di dipendenza da singoli Paesi terzi.

Il punto 3 amplia l'elenco dei prodotti dell'articolo 28 che devono recare etichettatura indicante la presenza di magneti permanenti, includendovi motori elettrici, elettrodomestici, componenti elettronici, droni e giocattoli motorizzati, per migliorare la tracciabilità e facilitare il recupero a fine vita. Il punto 4 modifica l'articolo 29 sugli obblighi di informazione sul contenuto riciclato, estendendo l'ambito ai rifiuti pre-consumo, più facilmente riciclabili, e, conseguentemente, adeguando i riferimenti agli atti delegati che la Commissione dovrà adottare per stabilire norme di calcolo e quote minime di contenuto riciclato. Il punto 5 aggiorna l'articolo 38 sulla delega di poteri per includere la nuova delega relativa alle misure di attenuazione dei rischi.

Conclude menzionando l'articolo 2, che stabilisce la data di entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Principali aree di crisi industriale complessa in Italia ([n. 980](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che oggi sono iniziate le audizioni di inquadramento generale, che si concluderanno domani, con l'audizione di rappresentanti di Invitalia alle ore 8,45. Avverte che i documenti pervenuti saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1679\)](#) DE CARLO. - *Introduzione dell'articolo 21-bisdella legge 27 dicembre 2023, n. 206, e disposizioni in materia di istituzione della rete delle Città madri del made in Italy e per il riconoscimento del ruolo di Calalzo di Cadore*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione ha fissato a martedì 27 gennaio, alle ore 18, il termine per presentare ordini del giorno ed emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

[\(413\)](#) DE CARLO e altri. - *Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane*

[\(600\)](#) Gisella NATURALE e altri. - *Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane - e petizioni nn. 694, 1223 e 1448 ad essi attinenti*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 7 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, come preannunciato, la relatrice ha presentato gli emendamenti 2.100, 2.200, 10.100, 11.100, 12.100 e 18.100, pubblicati in allegato, finalizzati ad allineare il nuovo testo con le risposte fornite dal Governo alla Commissione europea nell'ambito della procedura di notifica. Ritiene in particolare che tali proposte costituiscano la miglior mediazione possibile finora.

La Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti alle proposte

della relatrice a lunedì 26 gennaio, alle ore 12.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(1267) CANTALAMESSA e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

(1751) Gisella NATURALE e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo professionista e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

- e petizione n. 1214 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 385 e 1267, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1751, e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta dei disegni di legge n. 385 e n. 1267, sospesa nella seduta del 7 gennaio.

Il **PRESIDENTE** fa presente che è stato assegnato il disegno di legge n. 1751, su cui dà la parola alla relatrice.

La relatrice **FALLUCCHI (FdI)** riferisce sul disegno n. 1751, premettendo che esso si inserisce nel quadro del riconoscimento e della valorizzazione delle professionalità del settore alimentare italiano. Chiarisce che il provvedimento, recante disposizioni per il riconoscimento della qualifica di pizzaiolo professionista e per l'istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti, risponde all'esigenza di disciplinare una professione di rilevante valore culturale, economico e sociale, in considerazione del ruolo della pizza quale simbolo identitario del *made in Italy* e dell'iscrizione dell'"arte del pizzaiuolo napoletano" nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità dell'UNESCO.

Evidenzia poi che il disegno di legge in esame, composto da undici articoli, si articola in tre direttrici fondamentali: il riconoscimento formale della qualifica professionale di pizzaiolo e delle relative competenze; l'istituzione di un registro nazionale e di elenchi presso le camere di commercio e gli uffici di collocamento; la valorizzazione della professione e l'adeguamento della classificazione delle attività economiche.

Passa, quindi, a dar conto dei singoli articoli, a partire dall'articolo 1, che individua le finalità dell'intervento legislativo, riconoscendo la pizza quale manifestazione identitaria del patrimonio culinario italiano e attribuendo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il compito di sostenerne il rilievo culturale, sociale ed economico e di promuovere iniziative volte alla tutela, alla valorizzazione e alla trasmissione delle relative conoscenze e professionalità, anche attraverso il recupero delle pratiche tradizionali.

L'articolo 2 disciplina il riconoscimento della qualifica di pizzaiolo professionista, che viene attribuita - previa verifica di determinate condizioni reddituali - a coloro che esercitano l'attività in via esclusiva o prevalente rispetto ad altre attività lavorative e che hanno un esame, all'esito del quale è rilasciato l'attestato di qualifica di pizzaiolo professionista (AQPP).

L'articolo 3 disciplina le modalità del suddetto esame, che prevede lo svolgimento di una prova teorico-pratica. L'esame è indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* e si svolge presso strutture accreditate. La prova teorico-pratica, i cui contenuti sono conformi alle linee guida nazionali, consiste nell'accertamento del possesso di determinate conoscenze e competenze professionali, tra cui la conoscenza delle tecniche di preparazione e cottura della pizza e la creatività e innovazione nella preparazione.

L'articolo 4 introduce le linee guida per la prova teorico-pratica di qualifica di pizzaiolo professionista, la cui definizione è affidata a un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Dicasteri dell'istruzione e dell'agricoltura. Le linee guida garantiscono l'uniformità dei criteri di valutazione per il rilascio della qualifica di pizzaiolo professionista e sono aggiornate con cadenza biennale.

L'articolo 5 prevede che - ai fini della validazione delle competenze relative alla qualifica professionale, nell'ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze (articolo 3 del decreto legislativo n. 13 del 2013), nonché ai fini dell'inserimento della qualifica di pizzaiolo

professionista nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali (articolo 8 del citato decreto legislativo) - le funzioni di enti pubblici titolati sono attribuite al Ministero delle imprese e alle regioni. Nell'esercizio di tali funzioni, il medesimo Dicastero accredita come enti titolati, secondo criteri stabiliti con decreto ministeriale, le associazioni professionali di pizzaioli e di pizzerie e le stesse costituite in federazioni, le scuole del settore, le università e le accademie. Il professionista può scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l'esercizio di questa o in forma individuale o associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.

L'articolo 6 disciplina il registro nazionale dei pizzaioli professionisti, che viene istituito presso il Ministero delle imprese e le cui modalità di funzionamento sono stabilite con decreto ministeriale. Il registro non costituisce un albo professionale e la mancata iscrizione in esso non preclude la possibilità di esercitare la professione di pizzaiolo.

L'articolo 7 annovera tra i requisiti per l'iscrizione al registro nazionale dei pizzaioli professionisti il possesso dell'AQPP. Prevede altresì che siano iscritti di diritto al registro i maestri pizzaioli in grado di documentare almeno dieci anni di attività dalla data di entrata in vigore della legge o che dirigano scuole di settore composte da almeno tre collaboratori.

L'articolo 8 disciplina l'elenco degli attestati di qualifica di pizzaiolo professionista, da trasmettere, a cura delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che li inserisce in un apposito elenco pubblicato nel suo sito *internet* istituzionale, nonché agli uffici di collocamento e lavoro.

L'articolo 9 ha ad oggetto la valorizzazione della professione di pizzaiolo, prevedendo che, nel rispetto dell'autonomia scolastica, il Ministero dell'istruzione promuova l'orientamento dei giovani alla professione di pizzaiolo e favorisca il rafforzamento del raccordo tra scuola e territorio per la realizzazione di una formazione di base e professionale di elevata qualità, anche attraverso i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento.

L'articolo 10 attribuisce al Dicastero delle imprese il compito di proporre, con propria istanza, la revisione della classificazione delle attività economiche (ATECO), al fine di inserirvi uno specifico codice che individui l'attività di pizzaiolo professionista, nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione, del 10 ottobre 2022.

In ragione dell'affinità dei contenuti, propone, infine, di congiungerne la discussione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 385 e 1267.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1619) ANCOROTTI. - Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e alla legge 17 agosto 2005, n. 174, in materia di disciplina dell'attività di acconciatore, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 gennaio.

Il **PRESIDENTE** informa che è pervenuta una lettera dalla Presidenza nazionale di Confestetica nella quale l'associazione ha posto in discussione le modalità di conduzione dei lavori parlamentari con riferimento al disegno di legge in esame.

Puntualizza, al riguardo, che, mentre il confronto con le associazioni di categoria nelle sedi a questo deputate può tradursi in opportunità di riflessione e di approfondimento sul merito dei provvedimenti in esame, risulta inammissibile che le stesse associazioni intendano interferire con il metodo con cui sono condotti i lavori parlamentari.

Nel convincimento che l'autorevolezza degli organi del Senato - Commissioni, relativi Presidenti e Presidente del Senato - non possa e non debba sottostare a valutazioni o addirittura a giudizi di metodo da parte di soggetti non titolati a intervenire sulla procedura parlamentare, oltre che privi delle competenze per farlo, annuncia che darà conto di una missiva con la quale ritiene necessario replicare alla lettera ricevuta da Confestetica.

In particolare, ritiene necessario sottolineare che qualsiasi prerogativa esercitabile nell'ambito del

metodo parlamentare, dell'istruttoria legislativa e delle scelte procedurali spetta unicamente al Legislatore. A tutela delle competenze parlamentari, corre dunque l'obbligo di evitare che si rendano affermazioni inesatte sulle relative procedure.

Con riferimento alla sede di assegnazione dei disegni di legge, attribuzione esclusiva del Presidente del Senato, chiarisce che è previsto un ristretto numero di soggetti che può chiedere di "rivalutare la sede di trattazione".

Aggiunge che, a seguito di recenti riforme del Regolamento del Senato, tutti i disegni di legge, ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 72, quarto comma, della Costituzione, vengono assegnati di norma in sede redigente o deliberante. La sede di assegnazione non può del resto in alcun modo limitare l'approfondimento da parte delle Commissioni di merito. Peraltro le riforme regolamentari hanno valorizzato la sede redigente, rafforzando la responsabilità e il lavoro delle Commissioni parlamentari.

Si sofferma poi a fornire alcuni chiarimenti relativi allo svolgimento dell'istruttoria legislativa, puntualizzando che la valutazione degli elementi istruttori spetta unicamente alla Commissione, che può decidere di acquisire informazioni ricorrendo a molteplici modalità.

Ribadisce, infine, che "la garanzia della correttezza del metodo e la tenuta procedurale dell'istruttoria" sono pienamente assicurate dalla Presidenza della Commissione, nell'alveo delle summenzionate regole parlamentari, ferma restando la possibilità per gli operatori di settore di apportare contributi di merito.

Concorda la Commissione.

Ha la parola il senatore [ANCOROTTI](#) (Fdl), firmatario del disegno di legge, il quale fa presente di aver a lungo interloquito con alcuni rappresentanti della suddetta associazione, senza che siano pervenute proposte operative di merito.

Il [PRESIDENTE](#) rivendica con decisione il suo compito di assicurare che lo svolgimento dei lavori risulti conforme a quanto previsto dalla Costituzione e dal Regolamento del Senato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1737

La 9^a Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, formula una relazione favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [413 NT1](#)

Art. 2

2.100

La Relatrice

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sostituire le parole: «è riservata in via esclusiva al» con le seguenti: «indica il»;*

b) *alle lettere b) e c) sostituire le parole: «è riservata al» con le seguenti: «indica il».*

2.200

La Relatrice

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. È vietato l'utilizzo in commercio della denominazione di «pane fresco» di cui al comma 2, lettera a), per designare il pane destinato ad essere posto in vendita oltre le ventiquattro ore successive al momento in cui è stato completato il processo produttivo, indipendentemente dalle modalità di conservazione adottate».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

Art. 10

10.100

La Relatrice

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «e i tipi di pane riconosciuti ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita,»;

b) *dopo le parole:* «possono avvalersi,», *inserire le seguenti:* «compatibilmente con la normativa europea vigente in materia di prodotti agroalimentari tradizionali,»;

c) *sostituire la parola:* «prodotti» *con la seguente:* «ottenuti».

Art. 11

11.100

La Relatrice

Sopprimere il comma 8.

Art. 12

12.100

La Relatrice

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ferma restando l'applicazione del regolamento (UE) 2019/515 del 19 marzo 2019 relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro, i prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti dalle Parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) e in esse legalmente commercializzati, sono considerati compatibili con le disposizioni della presente legge.».

Art. 18

18.100

La Relatrice

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Fino alla decorrenza del termine di cui al comma 1, i prodotti la cui etichetta non soddisfa i requisiti della presente legge possono essere immessi sul mercato e i relativi *stock* immessi sul mercato prima della scadenza del suddetto termine possono essere venduti sino ad esaurimento.».

1.3.2.1.3. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 273(pom.) del 27/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9^a Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MARTEDÌ 27 GENNAIO 2026
273^a Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità ([n. 363](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il presidente [DE CARLO](#) avverte che sono concluse le audizioni e che la Commissione ha tempo fino al 6 febbraio per rendere parere al Governo. Comunica inoltre che devono ancora pervenire le osservazioni delle Commissioni 2^a, 4^a e 5^a.

Rende noto altresì che l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), non intervenuta in audizione, ha fatto già pervenire un documento scritto e che anche l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), impossibilitato a partecipare alle audizioni, ha preannunciato l'invio di una memoria.

Dichiara infine aperta la discussione generale.

Non essendoci richieste di intervento, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali ([n. 367](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 25 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che le audizioni sono iniziate oggi e proseguiranno fino a giovedì. Comunica altresì che, in aggiunta alle audizioni calendarizzate, sono stati contattati anche altri soggetti segnalati dai Gruppi, quali Alta Gamma, Confcommercio, Confindustria e Indicam, che hanno manifestato la loro indisponibilità ad intervenire in audizione. Fa presente comunque che ai soggetti non auditi sarà richiesto l'invio di un contributo scritto.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Principali aree di crisi industriale complessa in Italia ([n. 980](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è in distribuzione un documento riepilogativo della parte di inquadramento generale, di carattere sia normativo che di ricostruzione del lavoro parlamentare svolto nella scorsa legislatura. Tale documento esamina anche lo stato di attuazione delle aree di crisi industriale complessa già esaminate, alla luce dei dati forniti in particolare dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia).

Invita pertanto tutti i commissari a far pervenire le segnalazioni in merito alle aree di crisi su cui concentrare l'esame e su cui, molto probabilmente, si svolgeranno audizioni mirate.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S) domanda se sia fissato un termine entro cui inviare tali segnalazioni.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che possano essere inviate sin d'ora e che si possa valutarle nell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato giovedì 29 gennaio, al termine della seduta plenaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988, sulla sicurezza generale dei prodotti, che abroga la direttiva 2001/95/CE e la direttiva 85/357/CEE ([n. 368](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 24 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il relatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) domanda se sia possibile svolgere un ciclo di audizioni anche sul provvedimento in titolo.

La Commissione conviene quindi di fissare alle ore 12 di giovedì 29 gennaio il termine per far pervenire proposte di audizione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che i documenti pervenuti saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1619

Rispetto a quanto riferito dal Presidente la scorsa settimana, nella seduta del 20 gennaio, circa la lettera dell'associazione Confestetica in merito al disegno di legge n. [1619](#) (Disciplina dell'attività di acconciatore ed estetista), la senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S) esprime anzitutto apprezzamento per la risposta, sul piano del metodo, che il Presidente ha fornito alla suddetta associazione. Chiede tuttavia se, nel merito, si possa valutare l'avvio di un ciclo di audizioni sul citato provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di compiere un ulteriore approfondimento.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.3.2.1.4. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 274(ant.) del 28/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9^a Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 2026

274^a Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il vice ministro delle imprese e del made in Italy Valentini.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità ([n. 363](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [DE CARLO](#) ricorda che è tuttora aperta la discussione generale e che la settimana prossima si procederà alla votazione del parere.

Comunica che la 4^a Commissione ha reso osservazioni non ostanti con rilievi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2024/1252 ([COM\(2025\) 946 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) propone al relatore di interloquire, per le vie brevi, con il Governo al fine di comprendere quale sia la posizione italiana, e di presentare uno schema di risoluzione da sottoporre ai commissari. Come di consueto, sullo schema di risoluzione ciascun Gruppo potrà valutare se presentare richieste di modifica e integrazione oppure se, con riferimento ai Gruppi di opposizione, elaborare uno schema di risoluzione alternativo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1619) ANCOROTTI. - Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e alla legge 17 agosto 2005, n. 174, in materia di disciplina dell'attività di acconciatore, nonché misure per la prevenzione

dell'abusivismo

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione bilancio ha chiesto formalmente al Governo la predisposizione della relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Ricorda poi che, nella seduta di ieri, la senatrice Bevilacqua ha chiesto di svolgere un ciclo di audizioni. Al riguardo, fa presente che sarà compiuto un approfondimento con il relatore e il primo firmatario, fermo restando che le eventuali audizioni si terranno tra due settimane, una volta concluse quelle sugli Atti del Governo già in calendario, in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea. Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

[\(1679\) DE CARLO.](#) - *Introduzione dell'articolo 21-bis della legge 27 dicembre 2023, n. 206, e disposizioni in materia di istituzione della rete delle Città madri del made in Italy e per il riconoscimento del ruolo di Calalzo di Cadore*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza, sono pervenuti 13 emendamenti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato, e che la 1^a Commissione ha espresso un parere non ostativo con osservazioni sul testo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

[\(413\) DE CARLO e altri.](#) - *Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane*

[\(600\) Gisella NATURALE e altri.](#) - *Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane - e petizioni nn. 694, 1223 e 1448 ad essi attinenti*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 20 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza, sono stati presentati 13 subemendamenti: 3 subemendamenti alla proposta 2.100, 5 subemendamenti alla proposta 2.200, 4 subemendamenti alla proposta 10.100 e 1 subemendamento alla proposta 11.100, pubblicati in allegato.

Informa inoltre che la relatrice ha presentato gli ulteriori emendamenti 15.500 e 17.500, pubblicati in allegato, finalizzati esclusivamente a dar seguito a sollecitazioni del Dicastero dell'economia, rappresentate per le vie brevi al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, dai quali potrebbe discendere una relazione tecnica positivamente verificata; propone pertanto di non fissare un termine per la presentazione di subemendamenti, tanto più che non erano state presentate proposte emendative agli articoli 15 e 17.

Ad una richiesta del senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), che domanda se gli emendamenti 15.500 e 17.500 siano stati formalizzati nella giornata odierna, risponde il [PRESIDENTE](#), confermando tale ricostruzione.

La Commissione conviene quindi di rinunciare alla fissazione del termine per presentare subemendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che è stato compiuto un lungo lavoro di limatura del testo, attraverso le proposte emendative della relatrice, per attenuare quelle criticità che impedirebbero la prosecuzione dell'*iter*, tanto più che i disegni di legge sono calendarizzati in Assemblea ad aprile.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) propone di anticipare al termine della presente seduta la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori, già prevista al termine della seduta plenaria di domani, giovedì 29 gennaio.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1679

Art. 1

1.1

[Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 20-bis», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «anteriore all'anno 1925» con le seguenti: «anteriore all'anno 1954».

1.2

[Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 20-bis», comma 1, lettera b), dopo le parole: «filiera produttiva» inserire la seguente: «originale».

1.3

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 20-bis», comma 1, sopprimere la lettera c).

1.4

[Naturale](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 20-bis», comma 1, lettera c), dopo le parole «centri di documentazione» inserire le seguenti: «, manifestazioni locali».

1.5

[Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 20-bis», sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al titolo, sopprimere le parole: «e per il riconoscimento del ruolo di Calalzo di Cadore».

1.6

[Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso «Art. 20-bis», comma 2, sopprimere le parole da: «per il primo uso» fino alla fine del comma;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

*«2-bis. È istituita, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, una commissione, presieduta dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del medesimo Ministero e da tre rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. La commissione verifica la sussistenza dei requisiti e valuta le istanze presentate ai fini del riconoscimento e della partecipazione dei comuni alla Rete delle città madri del *made in Italy* sulla base dei requisiti di cui alla presente legge e delle modalità di riconoscimento individuate con il decreto di cui al comma 1. La commissione provvede, altresì, all'individuazione del comune cui riconoscere il primo uso documentato dell'indicazione di origine nazionale "*made in Italy*". Ai componenti della commissione non spettano rimborsi, gettoni di presenza, emolumenti o indennità comunque denominati.».*

1.7

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 20-bis», comma 2, sopprimere le parole da: «per il primo uso» fino alla fine del comma.

1.8

[Bizzotto](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il comune di Bassano del Grappa è riconosciuto quale città madre, pioniera della diffusione nel mondo della denominazione di origine nazionale "made in Italy"».

Art. 2

2.1

[Naturale](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e a centri di documentazione» con le seguenti: «, a centri di documentazione e a manifestazioni locali».

Art. 4

4.1

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Bevilacqua](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[De Carlo](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze» e le parole: «da parte di Poste italiane Spa».

4.3

[Naturale](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «dalla data di riconoscimento e partecipazione del comune alla Rete delle Città madri del made in Italy».

4.0.1

[Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 4-bis

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [413 NT1](#)

Art. 2

2.100/1

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

All'emendamento 2.100, sopprimere la lettera a).

2.100/2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

All'emendamento 2.100, dopo la parola: «indica», ovunque ricorra, inserire le seguenti: «in via esclusiva».

2.100/3

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

All'emendamento 2.100, sopprimere la lettera b).

2.200/1

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

All'emendamento 2.200, sopprimere il primo capoverso.

2.200/2

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

All'emendamento 2.200, primo capoverso, sostituire le parole da : "con il seguente" fino a: "di conservazione adottate.", con le seguenti: "con i seguenti: «3. È vietato l'utilizzo in commercio della denominazione di «pane fresco» di cui al comma 2, lettera a), per designare il pane destinato ad essere posto in vendita oltre le ventiquattro ore successive al momento in cui è stato completato il processo produttivo, indipendentemente dalle modalità di conservazione adottate.

3-bis. È altresì vietato l'utilizzo della denominazione di «pane fresco» per il pane posto in vendita successivamente al completamento della cottura di pane parzialmente cotto, comunque conservato, e per il pane ottenuto dalla cottura di prodotti intermedi di panificazione, comunque conservati.».

2.200/3

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

All'emendamento 2.200, secondo capoverso, sostituire le parole: "sopprimere il comma 4.", con le seguenti: "al comma 4, dopo le parole: «È comunque vietato» inserire le seguenti: «, in ogni caso,»".

2.200/4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

All'emendamento 2.200, sopprimere il secondo capoverso.

2.200/5

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

All'emendamento 2.200, sopprimere il secondo capoverso.

Art. 10

10.100/1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

All'emendamento 10.100, sopprimere la lettera a).

10.100/2

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

All'emendamento 10.100, sostituire la lettera a), con le seguenti:

"a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «tradizionale garantita», inserire le seguenti: «nonché quelli identificati da contrassegni e marchi istituiti dalle Regioni».

a-bis) al comma 1, sostituire le parole: «fresco tradizionale», con le seguenti: «tradizionale di qualità»."

10.100/3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

All'emendamento 10.100, sopprimere la lettera b).

10.100/4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

All'emendamento 10.100, sopprimere la lettera c).

Art. 11

11.100/1

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

All'emendamento 11.100, sostituire la parola: "Sopprimere" con la seguente: "Dopo" e aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", inserire i seguenti: «8-bis. All'articolo 18 della legge 4 luglio 1967, n. 580, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "È altresì vietata, nella produzione del pane, l'utilizzazione nell'impasto di residui di pane. È consentito l'utilizzo dei residui di pane per la preparazione di nuovi prodotti alimentari anche da forno a condizione che gli stessi rechino esplicitamente in etichetta le informazioni relative allo stato del pane utilizzato (pane vecchio; pane

essiccato, ecc.)".

8-ter. L'articolo 23 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è sostituito dal seguente: "Art. 23. - 1. Il pane deve essere venduto a peso. Il pane può essere venduto al pezzo purché venga esplicitamente indicata la pezzatura minima garantita per il prezzo indicato nonché il prezzo al chilogrammo calcolato sulla base della stessa".

8-quater. Il pane fresco senza glutine, venduto sfuso, deve essere posto in vendita in scaffali distinti e ben separati rispetto al pane contenente glutine, senza accesso diretto del pubblico. Le condizioni di esposizione e le procedure di servizio devono essere tali da evitare qualsiasi contaminazione tra il pane senza glutine e quello contenente glutine. Analogamente, devono essere messe in atto le procedure di segregazione delle materie prime e di separazione delle produzioni, onde evitare qualsiasi pericolo di contaminazione.»."

Art. 15

15.500

La Relatrice

Sopprimere l'articolo.

Art. 17

17.500

La Relatrice

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni riferimento al Titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni della presente legge.».

1.3.2.1.5. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 281(pom.) del 24/02/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9^a Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 2026

281^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1484-B) Legge annuale sulle piccole e medie imprese, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione bilancio ha reso parere non ostativo sul disegno di legge in titolo. Avverte dunque che - in assenza di richieste di intervento in discussione generale - si passerà alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) si dichiara pienamente concorde con la scelta della Camera dei deputati di sopprimere, in seconda lettura, le disposizioni relative al regime volontario di certificazione unica di conformità delle filiere produttive della moda, rimaste - con una certa ostinazione - nel testo approvato in prima lettura, su cui erano state presentate proposte emendative dai Gruppi di opposizione, in particolare dal Gruppo del Movimento 5 Stelle.

Rimarca che una eventuale approvazione delle suddette disposizioni avrebbe determinato un forte arretramento dai punti di vista della legalità e della tutela del lavoro, innescando una deresponsabilizzazione delle società capofila a detrimento dei soggetti più fragili della filiera.

Si dichiara convinta che la maggioranza, nell'insistere, nel corso dell'esame in prima lettura, sulla permanenza delle disposizioni in argomento, nonostante le molteplici segnalazioni pervenute dai Gruppi di opposizione, non si fosse resa conto delle gravi conseguenze, a suo giudizio negative e vergognose, che ne sarebbero scaturite. Al riguardo, esprime rammarico per l'occasione persa di evitare una figura meschina e un inutile dispendio di tempo e di risorse.

Nel preannunciare un voto di astensione da parte del suo schieramento politico, si domanda quali ragioni possano aver determinato un improvviso cambiamento di opinione nei Gruppi di maggioranza.

Il senatore [AMIDEI](#) (Fdl), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, dissente dalle considerazioni della senatrice Licheri, ritenendo che le disposizioni approvate in prima lettura non avessero affatto risvolti vergognosi.

Lungi, infatti, dal voler aprire la strada a un meccanismo viziato da illegittimità, erano meramente intese a snellire un procedimento burocratico mediante l'introduzione di una certificazione di conformità, di cui - qualora non rispondente al vero - l'impresa capofila avrebbe dovuto rendere conto nelle sedi opportune.

Chiarisce, infine, che si è registrata una presa di posizione di alcuni, anche se in minoranza, che ha condotto ad un mutamento di indirizzo.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*), nel dichiarare il voto di astensione in ragione delle criticità che, a suo parere, permangono nel testo approvato dalla Camera, coglie l'occasione per ricordare che il suo Gruppo era stato promotore, oltre che di emendamenti soppressivi delle disposizioni in argomento, anche di un ordine del giorno inteso a stigmatizzare la gravità dell'eventuale introduzione di un regime volontario di certificazione di conformità delle filiere della moda.

In proposito, reputa che la maggioranza, ancor più che alle sollecitazioni provenienti dai Gruppi di opposizione, sia stata sensibile a quelle provenienti dallo stesso settore della moda, in particolare dal mondo dell'artigianato della moda.

Il nuovo regime, infatti, avrebbe finito per legittimare quelle situazioni di lavoro nero e sottopagato che caratterizzano le zone, tra le quali Prato, con alti tassi di immigrazione cinese, con conseguente diffusione di un modello tessile di basso livello contrapposto all'alta qualità del tessile *made in Italy*.
Reputa, conclusivamente, che il ripensamento della maggioranza sia stato determinato dalle pressioni delle associazioni, tra cui menziona Confindustria Moda e Accessori Moda, coinvolte nella tutela del *made in Italy* in rappresentanza dei marchi storici italiani.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, nel medesimo testo approvato dalla Camera dei deputati in seconda lettura, autorizzandoli a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano d'azione RESourceEU. Accelerare la strategia per le materie prime critiche per adattarsi a una realtà nuova ([COM\(2025\) 945 definitivo](#))

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2024/1252 ([COM\(2025\) 946 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi e altri atti dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII n. 27*)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza, sono pervenute le proposte di modifica del Gruppo del Movimento 5 Stelle.

Il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*) illustra un nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato, nel quale ha compiuto un lavoro di integrazione delle istanze avanzate.

Il sottosegretario BERGAMOTTO esprime un orientamento favorevole sul nuovo schema di risoluzione.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*) premette di condividere la necessità di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti di materie prime critiche. Pur ringraziando il relatore per lo sforzo di sintesi nell'accoglimento delle proposte di integrazione del proprio Gruppo, fa presente che le richieste avanzate erano più articolate di quelle elaborate nel nuovo schema di risoluzione. Pertanto, dichiara il voto di astensione del proprio schieramento.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il nuovo schema di risoluzione predisposto dal relatore Pogliese viene infine, previa verifica del numero legale, posto ai voti e approvato.

IN SEDE REDIGENTE

(1619) ANCOROTTI. - Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e alla legge 17 agosto 2005, n. 174, in materia di disciplina dell'attività di acconciatore, nonché misure per la prevenzione

dell'abusivismo

(1807) Tilde MINASI e altri. - Disciplina delle attività di estetista, di onicotecnico e di truccatore e tecnico di trattamenti di ciglia e sopracciglia, nonché dell'attività di acconciatore

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 1619, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1807, e rinvio)

Prosegue la discussione del disegno di legge n. 1619, sospesa nella seduta del 28 gennaio.

Il **PRESIDENTE** fa presente che è stato assegnato il disegno di legge n. 1807, su cui dà la parola al relatore.

Il relatore **MAFFONI** (*Fdl*) riferisce sul disegno di legge in titolo, anticipando che esso risponde all'esigenza di modernizzare il quadro normativo incentrato sulla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e di contrastare il diffuso fenomeno dell'abusivismo nel settore dei servizi alla persona.

Precisa che il disegno di legge è composto da 19 articoli, articolati in quattro capi: il Capo I riguarda la professione di estetista; il Capo II disciplina le figure dell'onicotecnico, del truccatore e del tecnico di trattamenti di ciglia e sopracciglia; il Capo III reca modifiche alla legge 17 agosto 2005, n. 174, in materia di acconciatura; il Capo IV contiene le disposizioni finali, tra cui le sanzioni, la clausola di invarianza finanziaria e l'abrogazione della legge n. 1 del 1990.

Passa indi a dar conto delle disposizioni dei singoli articoli, a partire dall'articolo 1, che definisce l'attività di estetista, individuandola nelle prestazioni e nei trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano con scopo esclusivo o prevalente di mantenimento, miglioramento e protezione dell'aspetto estetico, mediante l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi. Rientra nell'attività di estetista anche il massaggio estetico del corpo, mentre sono espressamente escluse le prestazioni con finalità terapeutica.

L'articolo 2 istituisce presso il Ministero della salute l'Elenco nazionale degli estetisti. L'iscrizione costituisce condizione necessaria per l'esercizio dell'attività ed è subordinata al completamento di un periodo di pratica obbligatorio di sei mesi e al superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di cui all'articolo 6.

L'articolo 3 demanda a un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la determinazione delle norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'Elenco.

L'articolo 4 disciplina l'esercizio della professione di estetista, qualificandola come professione ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile. La professione può essere esercitata in forma autonoma, in regime di lavoro subordinato o in associazione con altri estetisti professionali. È ammesso l'esercizio a domicilio, purché l'estetista sia iscritto all'Elenco, operi come dipendente o titolare di un'attività estetica assoggettabile ai controlli igienico-sanitari e sia in possesso dei requisiti per l'emissione di ricevuta fiscale con evidenza dei corrispettivi. All'estetista professionale è consentita la vendita di prodotti cosmetici, erboristici e di altri prodotti necessari alle cure estetiche della persona. È invece espressamente vietato l'esercizio in forma ambulante o di posteggio.

L'articolo 5 stabilisce i requisiti per l'esercizio della professione, prevedendo che i locali siano conformi ai requisiti edilizi e igienico-sanitari di cui alle disposizioni statali, regionali e ai regolamenti comunali vigenti.

L'articolo 6 definisce i requisiti professionali per il conseguimento della qualificazione di estetista. Il percorso formativo presuppone il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado ed è articolato in tre fasi: la frequenza di un corso regionale triennale; il completamento di un praticantato formativo semestrale presso un esercizio di estetica professionale; il superamento di un esame di abilitazione, che comporta l'automatica iscrizione all'Elenco.

L'articolo 7 attribuisce al Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, il compito di definire con decreto l'ordinamento didattico del corso per la professione di estetista, le materie dell'esame finale teorico-pratico e le materie dell'esame di abilitazione.

L'articolo 8 introduce l'obbligo di formazione e aggiornamento continuo per gli estetisti, con cadenza almeno biennale. Le regioni disciplinano le modalità di adempimento predisponendo appositi corsi professionali organizzati o accreditati.

L'articolo 9 disciplina le apparecchiature ad uso estetico, consentendo agli estetisti professionali l'utilizzo di apparecchiature elettromeccaniche conformi alla normativa tecnica vigente e rispondenti ai requisiti del Comitato elettrotecnico italiano.

L'articolo 10 reca disposizioni transitorie valevoli per gli estetisti artigiani qualificati ai sensi della legge n. 1 del 1990 e privi del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché per coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, frequentano un corso di qualificazione ai sensi della legge n. 1 del 1990 e sono privi del predetto diploma.

Gli articoli 11, 12 e 13 recano, rispettivamente, la definizione delle attività di onicotecnico e di truccatore e tecnico di trattamenti di ciglia e sopracciglia, la previsione che ciascuna regione istituisca un elenco regionale degli onicotecnici e dei truccatori e tecnici di trattamenti di ciglia e sopracciglia, articolato in due sezioni, la regolamentazione delle competenze regionali in materia di onicotecnica e di trattamenti di ciglia e sopracciglia.

Gli articoli 14, 15 e 16 apportano modificazioni, rispettivamente, all'articolo 2 (in materia di acconciatura), all'articolo 4 (in materia di corsi di aggiornamento professionale) e all'articolo 5 (in materia di sanzioni amministrative pecuniarie per l'esercizio abusivo dell'attività di acconciatore) della legge 17 agosto 2005, n. 174.

L'articolo 17 disciplina l'apparato sanzionatorio, prevedendo che i controlli sull'osservanza delle disposizioni della legge sono esercitati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dai soggetti a cui la legge attribuisce poteri di accertamento.

Conclude facendo riferimento all'articolo 18, che reca la clausola di invarianza finanziaria, e all'articolo 19, che dispone l'abrogazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1, integralmente sostituita dalla nuova disciplina.

Il [PRESIDENTE](#), in ragione dell'affinità della materia, propone di congiungere la discussione del disegno di legge n. 1807 con il seguito della discussione del disegno di legge n. 1619.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) propone, altresì, di adottare il disegno di legge n. 1619 quale testo base e di fissare alle ore 12 di giovedì 12 marzo il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno a tale testo.

Sulle proposte del Presidente conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda determinate norme di produzione, etichettatura e certificazione e determinate norme relative agli scambi con i paesi terzi ([COM\(2025\) 780 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 febbraio.

Non registrando richieste di intervento nel dibattito, il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*) illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, ipotizzando di fissare a questa sera il termine per far pervenire proposte di integrazione o modifica.

Non essendoci osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/58/CE del Consiglio e la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento dei requisiti in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi, e che abroga le direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE del Consiglio ([COM\(2025\) 1021 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce sulla proposta di direttiva in titolo, premettendo che l'iniziativa si inserisce nel contesto del pacchetto trasversale di misure di semplificazione legislativa ("pacchetto *omnibus*" di semplificazione), annunciato nell'ambito della visione per l'agricoltura e

l'alimentazione della Commissione europea, e mira a ridurre gli oneri normativi superflui, mantenendo al contempo *standard* elevati in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi nonché di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente.

Chiarisce preliminarmente che le modifiche proposte perseguono tre obiettivi principali: semplificare la procedura per l'uso dei sistemi aeromobili senza equipaggio (droni) nell'applicazione aerea di pesticidi, eliminando l'obbligo di deroghe individuali in favore di un'esenzione generale subordinata all'adozione di appositi atti delegati; eliminare la duplicazione degli obblighi di registrazione a carico degli allevatori previsti dalla direttiva 98/58/CE in parallelo ad analoghi obblighi già sanciti da altri atti normativi dell'Unione; abrogare le direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE, le cui materie sono oggi integralmente disciplinate dal regolamento (UE) n. 10/2011, al fine di garantire la certezza del diritto. Passa, quindi, ad illustrare la proposta, soffermandosi sull'articolo 1, che introduce modifiche alla direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei pesticidi, articolate in quattro punti. Il punto 1 modifica l'articolo 3, aggiornando la definizione di "irrorazione aerea" - estesa all'applicazione di pesticidi da sistemi aeromobili senza equipaggio - e introducendo, al nuovo punto 5-*bis*, la definizione di "sistema aeromobile senza equipaggio". Il punto 2 modifica l'articolo 9, chiarendo che il divieto di irrorazione aerea ammette deroghe esclusivamente nei casi di cui ai paragrafi da 2 a 6 dello stesso articolo ovvero ai sensi del nuovo articolo 9-*bis*. Il punto 3 introduce il nuovo articolo 9-*bis*, che abilita gli Stati membri a esentare dal divieto di irrorazione aerea, per gli utilizzatori professionali, i tipi di sistemi aeromobili senza equipaggio individuati mediante atto delegato della Commissione, subordinatamente alla condizione che i pesticidi impiegati siano esplicitamente autorizzati per tale uso ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il punto 4 sostituisce integralmente l'articolo 20-*bis*, disciplinando l'esercizio della delega conferita alla Commissione.

Dà poi conto dell'articolo 2, che dispone la modifica della direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. La disposizione sopprime i punti 5 e 6 dell'allegato I della medesima direttiva, i quali imponevano ai proprietari o custodi degli animali negli allevamenti, rispettivamente, l'obbligo di conservare registrazioni dei trattamenti medici effettuati sugli animali e di annotare il numero di casi di mortalità constatati. Precisa che la soppressione si giustifica in ragione della sovrapposizione di tali obblighi con quelli più dettagliati già previsti dall'articolo 108 del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari, e dall'articolo 102, paragrafo 1, lettera *d*), nonché dall'articolo 186, paragrafo 1, lettera *d*), del regolamento (UE) 2016/429 in materia di sanità animale, eliminando così la duplicazione degli oneri gravanti sugli allevatori.

In relazione all'articolo 3, fa presente che esso dispone l'abrogazione delle direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE del Consiglio, rispettivamente recanti le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e l'elenco dei simulanti da impiegare per la medesima verifica in relazione a specifiche categorie di prodotti alimentari. Il paragrafo 1 stabilisce che l'abrogazione ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della direttiva, in considerazione del fatto che le materie già disciplinate dalle direttive abrogate sono oggi integralmente regolate dal regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione. Il paragrafo 2 specifica che i riferimenti normativi alle direttive abrogate si intendono effettuati al regolamento (UE) n. 10/2011.

Fa indi menzione dell'articolo 4, che disciplina il recepimento della direttiva negli ordinamenti nazionali degli Stati membri, prevedendo termini differenziati. Il paragrafo 1 stabilisce che gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1 entro cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva, comunicando immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Il paragrafo 2 fissa invece un termine più breve, pari a due anni dall'entrata in vigore, per il recepimento degli articoli 2 e 3. Le disposizioni nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva ovvero essere corredate di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale, secondo modalità determinate dagli Stati membri. Il paragrafo 3 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Accenna, infine, all'articolo 5, sull'entrata in vigore della direttiva, e all'articolo 6, che individua negli

Stati membri i destinatari della direttiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Principali aree di crisi industriale complessa in Italia (n. 980)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che oggi sono iniziate e si sono concluse le audizioni per l'area di Torino. Stante la convergenza di tutti gli schieramenti sulla procedura in esame, propone di individuare un relatore di maggioranza e uno di opposizione per ciascuna delle aree di crisi industriale complessa di Gela, Piombino e Torino. Ricorda infatti che, come nella passata legislatura, si è convenuto di approvare una risoluzione per ogni singola area di crisi, ognuna delle quali non esaurisce la trattazione dell'affare assegnato, che proseguirà con l'approfondimento delle problematiche che interessano altre aree di crisi industriale complessa sul territorio nazionale.

Pertanto, propone di affidare ad un rappresentante del Gruppo Movimento 5 Stelle, unitamente al senatore Pogliese, l'incarico di relatori sull'area di crisi di Gela.

Per l'area di crisi industriale di Piombino avanza l'ipotesi di individuare, quali relatori, i senatori Franceschelli e Paroli, mentre per l'area di crisi di Torino propone che siano i due vice presidenti, senatori Bergesio e Silvia Fregolent, ad occuparsi della stesura della risoluzione.

La Commissione concorda con le proposte del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*) chiede di avviare la discussione del disegno di legge n. 1551 (Istituzione della Giornata della ristorazione), approvato dalla Camera dei deputati.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che il tema sarà discusso in Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in sede di programmazione dei lavori.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA, INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato in sede consultiva il disegno di legge n. 1812 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi), per rendere un parere alla 1a Commissione. Propone pertanto di convocare una nuova seduta e di integrare l'ordine del giorno con l'esame del predetto disegno di legge.

Propone, altresì, di posticipare alle 9,30 la seduta già convocata domani, 25 febbraio, alle ore 9.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,30.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO
LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2025) 946 DEFINITIVO E SULL'ATTO
DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2025) 945 DEFINITIVO (Doc. XVIII, n. 27)**

La 9^a Commissione permanente,

esaminata la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2024/1252 (COM(2025) 946 definitivo);

esaminata altresì la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano d'azione RESourceEU.

Accelerare la strategia per le materie prime critiche per adattarsi a una realtà nuova (COM(2025) 945 definitivo);

premesso che le materie prime critiche sono essenziali ai fini della competitività, dell'energia pulita e

delle transizioni digitali, nonché per le esigenze aerospaziali e di difesa e per la sicurezza alimentare dell'Unione;

tenuto conto che il regolamento (UE) 2024/1252:

- costituisce la cornice normativa per garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e stabilisce gli obiettivi per la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione europea, quali: entro il 2030 l'Unione dovrebbe avere la capacità di estrarre il 10 per cento, trasformare il 40 per cento e riciclare il 25 per cento delle materie prime strategiche che consuma. Parallelamente, l'Unione dovrebbe diversificare l'approvvigionamento in modo da non dipendere da un unico Paese per più del 65 per cento della propria domanda;

- prevede due allegati, l'allegato I recante 17 materie prime strategiche, quale sottoinsieme dell'allegato II recante 34 materie prime critiche;

tenuto conto che:

- il piano d'azione RESourceEU (COM(2025) 945 definitivo) intende accelerare il conseguimento degli obiettivi del regolamento sulle materie prime critiche, preservare ed espandere la produzione dell'Unione di materie prime critiche primarie e secondarie, rafforzare la resilienza contro perturbazioni dell'approvvigionamento e tracciare un percorso verso una diversificazione più rapida delle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche. Il piano d'azione definisce una serie di azioni tra cui la creazione di un Centro europeo per le materie prime critiche, sostenuto dalla capacità finanziaria fornita dal Fondo europeo per la competitività, proposta nell'ambito del futuro quadro finanziario pluriennale;

- la Commissione propone una modifica mirata del regolamento sulle materie prime critiche (COM(2025) 946 definitivo), al fine di stimolare un'ulteriore diversificazione dell'approvvigionamento di materie prime critiche da parte dei settori industriali europei;

considerate inoltre:

- la relazione speciale 04/2026 della Corte dei conti europea, "Materie prime critiche per la transizione energetica - Una politica non certo solida come una roccia", in cui la Corte dei conti europea ha valutato le misure finora attuate per garantire un approvvigionamento sicuro e avanzando cinque raccomandazioni alla Commissione europea;

- le risposte della Commissione europea alla citata relazione speciale 04/2026;

valutata la relazione del Governo e preso atto delle fasi negoziali in corso;

considerate le modifiche proposte dalla Commissione al regolamento (UE) 2024/1252, nonché gli sviluppi negoziali in corso del COM(2025) 946 definitivo, che concernono:

- la presentazione delle domande per il riconoscimento dei progetti strategici relativi alle materie prime, di cui al novellato articolo 7, paragrafo 3, in base al quale la Commissione fissa date di scadenza almeno una volta all'anno e fino a quattro volte all'anno;

- la preparazione delle imprese ai rischi, di cui al novellato articolo 24, paragrafo 1, in base al quale non sono più gli Stati membri ad individuare le imprese di grandi dimensioni che utilizzano materie prime strategiche, ma è la Commissione europea a svolgere tale compito. Inoltre, le grandi imprese devono effettuare una valutazione del rischio delle loro catene di approvvigionamento e adottare, se necessario, misure di attenuazione, anche per diversificare le loro attività al di fuori di un'unica fonte di approvvigionamento;

- l'inserimento di un nuovo criterio per la valutazione del rischio della catena di approvvigionamento da parte delle imprese, di cui al novellato articolo 24, paragrafo 2, che prevede la mappatura della catena di approvvigionamento dei componenti contenenti materie prime strategiche;

- il carattere obbligatorio e non più facoltativo della diversificazione delle catene di approvvigionamento delle imprese di grandi dimensioni, di cui al novellato articolo 24, paragrafo 4, qualora si verificano vulnerabilità significative alle perturbazioni dell'approvvigionamento, con la previsione anche di misure di mitigazione;

- la riciclabilità dei magneti permanenti e il relativo contenuto riciclato, di cui ai novellati articoli 28 e 29;
 - i poteri di delega della Commissione europea, di cui al novellato articolo 38;
- esprime una valutazione favorevole, impegnando il Governo:
1. in relazione all'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1252, come modificato dal provvedimento in esame, a sollecitare - nelle competenti sedi negoziali - la previsione di obblighi informativi da parte della Commissione europea nei confronti degli Stati membri in ordine alle imprese operanti nei loro territori, considerato il cambiamento di prospettiva. Occorre infatti coinvolgere le Amministrazioni nazionali, anche per monitorare tempestivamente le vulnerabilità del sistema produttivo;
 2. a promuovere, nelle competenti sedi unionali, il mantenimento dei più elevati *standard* di trasparenza e partecipazione pubblica nei processi di *governance*;
 3. a valutare, nell'ambito dell'attuazione dei meccanismi di acquisto comune e stoccaggio previsti dal Piano RESourceEU, l'opportunità di favorire la definizione di criteri di allocazione che possano contribuire, ove appropriato, a promuovere un accesso equo e non discriminatorio alle materie prime per i settori delle energie rinnovabili e delle batterie, tenendo altresì in considerazione le esigenze del settore della difesa - incluse eventuali clausole di riservatezza - in modo da tentare di ridurre, qualora possibile, eventuali impatti sugli approvvigionamenti utili alla transizione energetica e al raggiungimento degli obiettivi climatici dell'Unione;
 4. a promuovere, nelle competenti sedi unionali, un adeguamento degli elenchi delle materie prime e strategiche, anche in vista dei relativi aggiornamenti previsti entro maggio 2027;
 5. a valutare l'opportunità di aggiornare le previsioni contenute nel decreto-legge n. 84 del 2024 ed in particolare nell'articolo 11, che affida al Ministero delle imprese e del *made in Italy* l'individuazione delle imprese che operano in settori strategici, di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1252, ora oggetto di modifica ad opera del provvedimento in esame.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL PROGETTO DI ATTO
LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA
N. COM(2025) 780 DEFINITIVO**

La 9^a Commissione,

esaminata la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda determinate norme di produzione, etichettatura e certificazione e determinate norme relative agli scambi con i paesi terzi COM (2025) 780;

premesso che l'iniziativa mira a rafforzare la tutela della fiducia dei consumatori, a garantire certezza giuridica agli operatori e ad assicurare la continuità degli scambi nel settore dei prodotti biologici importati, a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione nella causa C-240/23 *Herbaria Kräuterparadies II*, la quale ha reso necessario un adeguamento urgente della normativa per garantire che i consumatori possano compiere scelte informate e per assicurare la continuità degli scambi commerciali;

osservato che l'articolo 1 introduce modifiche puntuali al regolamento (UE) 2018/848 sulla produzione biologica, articolandosi in otto punti principali;

rilevato in particolare che l'articolo 1, primo paragrafo, numero 7, modifica l'articolo 48, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/848, posticipando dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2036 la scadenza del riconoscimento dei Paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione;

valutate le audizioni svolte e la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012;

esprime una valutazione favorevole, impegnando il Governo:

1. con riferimento alle indicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2018/848, novellato dall'articolo 1, primo paragrafo, numero 3, a sollecitare l'eliminazione della soglia del 5 per cento degli ingredienti importati al di sotto della quale possono essere consentite deroghe al rispetto delle prescrizioni dell'allegato VII. Analogamente, si valuti la soppressione della medesima soglia anche nell'articolo 33 del regolamento (UE) 2018/848, novellato dall'articolo 1, primo paragrafo, numero 4, in merito al logo di produzione biologica UE;
2. con riferimento all'esenzione dall'obbligo di certificato, di cui all'articolo 35, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/848, novellato dall'articolo 1, primo paragrafo, numero 5, a valutare di introdurre ulteriori criteri oltre a quello della quantità venduta per individuare commercianti di prodotti biologici esenti dall'obbligo di certificazione, come peraltro previsto già nel regime attuale. Il peso del prodotto non riflette infatti necessariamente il valore economico dell'attività, per cui potrebbe essere mantenuto il criterio del costo potenziale di certificazione dell'operatore, qualora superi il 2 per cento del fatturato totale sui prodotti biologici non imballati;
3. con riferimento alla individuazione dei membri dei gruppi di operatori, di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848, novellato dall'articolo 1, primo paragrafo, numero 6, a valutare di inserire anche un richiamo al tipo di coltura o di fatturato oltre a quello della superficie.

1.3.2.1.6. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 288(pom.) del 24/03/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9^a Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 24 MARZO 2026

288^a Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto e per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1832\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni

(Parere all'8^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce la relatrice [BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az), segnalando anzitutto che l'articolo 1, comma 16, interviene sulle risorse del cosiddetto "Patrimonio Destinato", aumentandole di 778 milioni di euro per l'anno 2026, 592 milioni di euro per l'anno 2027, 303 milioni di euro per l'anno 2028 e 507 milioni di euro per l'anno 2029. Ricorda al riguardo che il "Patrimonio Destinato" o "Patrimonio Rilancio" trova origine nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, quale strumento volto ad attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, anche attraverso il rafforzamento patrimoniale delle imprese. L'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 ("decreto rilancio") ha previsto infatti la costituzione, nell'ambito di Cassa depositi e prestiti S.p.A. - CDP, di un patrimonio le cui risorse sono destinate all'attuazione di interventi e operazioni di sostegno per le imprese.

Illustra poi l'articolo 8, che prevede disposizioni in tema di bando-tipo per l'avvio delle procedure di affidamento in materia di concessioni demaniali marittime. Il comma 1 prevede che, al fine di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone alla Conferenza unificata, per l'acquisizione del parere, uno schema di bando-tipo per l'avvio delle procedure di affidamento di cui all'articolo 4, comma 4, della legge n. 118 del 2022.

Dà infine conto dell'articolo 9, comma 5, recante disposizioni concernenti gli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto, allo scopo di assicurare la continuità degli approvvigionamenti funzionali alla sicurezza energetica nazionale. Si prevede che gli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto in esercizio sulla base di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, in scadenza entro il 31 dicembre 2026 e per i quali, alla data del 30 giugno 2026, sia stata

presentata un'istanza di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione, anche in altro sito, continuano a operare sulla base dell'originaria autorizzazione e dei correlati atti di assenso, ivi compresa l'autorizzazione integrata ambientale, fino alla conclusione del procedimento di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1845) Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) sul disegno di legge in titolo, recante conversione in legge del decreto-legge n. 33.

Fa presente che secondo l'articolo 1, per un periodo di tre mesi, le società petrolifere o i soggetti giuridici che assicurano l'approvvigionamento della rete di vendita dei carburanti per autotrazione per uso civile comunicano giornalmente agli esercenti i prezzi consigliati di vendita ai clienti finali ovvero previsti per la propria rete di distribuzione e vendita. Essi ne curano la pubblicazione sui propri siti *internet* e li trasmettono al Garante per la sorveglianza dei prezzi e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ai fini del monitoraggio della filiera e delle valutazioni di competenza relative al corretto funzionamento del mercato. In caso di violazione di tali obblighi, si applica una sanzione pari allo 0,1 per cento del fatturato giornaliero.

Evidenzia poi che i prezzi comunicati dagli esercenti non possono essere variati in aumento nell'arco della giornata in cui è stata effettuata la comunicazione. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* - Garante per la sorveglianza dei prezzi istituisce uno speciale regime di controllo dei fenomeni distorsivi lungo la filiera di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti al fine dell'immediato rilievo, previa individuazione di indici di anomalia, dell'andamento dei prezzi al consumo in rapporto alla variazione dei prezzi delle materie prime e raffinate sui mercati internazionali. Precisa altresì che il Garante per la sorveglianza dei prezzi, sulla base del monitoraggio dell'andamento del prezzo alla pompa, se rileva un anomalo e repentino incremento dei prezzi rispetto alle quotazioni internazionali di riferimento, comunica alla Guardia di finanza il dettaglio degli operatori della distribuzione e delle relative compagnie petrolifere, presso i quali accertare e verificare le eventuali anomalie sui costi e prezzi giornalieri di acquisto del carburante e, risalendo lungo la filiera, il costo giornaliero di acquisto del greggio e dei prodotti raffinati da parte del titolare dell'autorizzazione petrolifera sui mercati di riferimento.

Illustra inoltre l'articolo 2, che ridetermina le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio impiegato come carburante e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti nelle seguenti misure: benzina: 472,90 euro per 1000 litri; oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per 1000 litri; gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 167,77 euro per mille chilogrammi.

Rileva altresì che l'articolo 3 riconosce, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio, come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Dà indi conto dell'articolo 4, che assegna, alle imprese esercenti l'attività di pesca, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2026, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, secondo modalità definite con successivo decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

In ultima analisi, segnala che l'articolo 5 incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica e reca la copertura degli oneri. Una parte delle risorse, per l'anno 2026, vengono coperte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di competenza e cassa di ciascuno stato di

previsione della spesa di cui all'Allegato 1. Puntualizza infine che, per i Dicasteri di competenza, si tratta di riduzioni pari a 15.025.000 euro per il Ministero delle imprese, a 25.355.000 per il Ministero dell'agricoltura e a 1.649.000 per il Ministero del turismo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1786) Delega al Governo per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie e rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore **AMIDEI** (*FdI*) sul disegno di legge in titolo, recante una delega al Governo per il riordino, la revisione e la razionalizzazione delle disposizioni relative al settore farmaceutico, mediante l'adozione di testi unici, sulla base dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 e di quelli specifici di cui all'articolo 3, nonché delle norme finanziarie di cui all'articolo 4. Il termine per l'esercizio della delega è posto al 31 dicembre 2026, fatta salva l'ipotesi di scorrimento del termine prevista dall'articolo 1, comma 4.

Illustra indi l'articolo 2, comma 1, che enuncia gli obiettivi di migliorare l'accesso al farmaco, ottimizzare la disciplina riguardante la prestazione dei servizi sanitari, rafforzare la rete assistenziale farmaceutica sul territorio e implementare l'attività di programmazione e di controllo della spesa farmaceutica. I suddetti obiettivi figurano anche nel successivo comma 2, nell'ambito dei principi e criteri direttivi generali per l'esercizio della delega; gli altri principi e criteri generali sono (lettere da *e* a *h*) del comma 2): l'organizzazione per settori omogenei delle norme vigenti puntualmente individuate; il coordinamento formale e sostanziale delle norme vigenti, anche mediante le modifiche e le integrazioni necessarie per la coerenza giuridica, logica e sistematica; l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili o non più attuali, mediante l'adozione delle opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate; la revisione del sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente, con previsione di sanzioni.

Accenna poi che l'articolo 3 stabilisce i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega. Essi prevedono: la revisione della disciplina riguardante la distribuzione dei medicinali (comma 1, lettera *a*)); l'adeguamento o la revisione dei tetti della spesa farmaceutica, nonché la revisione dei meccanismi di *payback* (lettera *b*)); l'implementazione dei sistemi informativi nazionali e regionali, concernenti i vari elementi relativi alla distribuzione e al consumo di farmaci (lettera *c*)); il potenziamento del Sistema Tessera sanitaria, ai fini della dematerializzazione delle ricette e della digitalizzazione dei processi di prescrizione e di dispensazione dei farmaci, con la riduzione degli adempimenti burocratici (lettera *d*)); il rafforzamento del ruolo delle farmacie territoriali quali presidi sanitari di prossimità, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dalle relative disposizioni attuative (lettera *e*)).

Avviandosi alla conclusione, menziona l'articolo 4 recante una specifica autorizzazione di spesa per l'attuazione della norma di delega sull'integrazione in tempo reale dei dati del Sistema Tessera sanitaria, riguardanti prescrizioni, dispensazioni, prezzi, consumi e *stock* farmaceutici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(600) Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

- e petizioni nn. 694, 1223 e 1448 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 marzo.

Il **PRESIDENTE** comunica che è pervenuto il testo 2 dell'emendamento 8.2, pubblicato in allegato, e che sugli ulteriori emendamenti presentati la 4^a Commissione ha fatto sapere per le vie brevi che non si esprimerà.

Sono inoltre pervenuti i pareri del Governo sugli emendamenti, per cui si procederà alle votazioni.

Sugli ordini del giorno, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO dichiara di accogliere gli ordini del giorno G/413 NT1/1/9 e G/413 NT1/3/9. Propone una riformulazione degli impegni con riferimento

all'ordine del giorno G/413 NT1/2/9, a cui subordina l'accoglimento.

La relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) si esprime in senso conforme.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) riformula l'ordine del giorno G/413 NT1/2/9 in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal sottosegretario Fausta BERGAMOTTO.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*) sottoscrive tutti gli emendamenti a prima firma del senatore Magni, nonché quelli presentati dal senatore Giacobbe.

In sede di articolo 1, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO e la relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) esprimono un parere contrario sull'emendamento 1.1, che - previa verifica del numero legale - è posto ai voti e respinto.

In sede di articolo 2, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.100, 2.7 (identico alle proposte 2.8, 2.9 e 2.10) e 2.200. Il parere è contrario sui restanti emendamenti.

La relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) si associa all'orientamento del rappresentante del Governo.

Poste distintamente ai voti, le proposte 2.1, 2.100/1, 2.100/2 e 2.100/3 risultano respinte.

La Commissione approva l'emendamento 2.100.

In esito a separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6.

Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 2.7 - sottoscritto anche dalla senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) - 2.8, 2.9 e 2.10.

Il PRESIDENTE registra l'unanimità dei consensi.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 2.11, la senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.12, finalizzato ad inserire in etichetta una specificazione ulteriore per il pane con pasta madre e lieviti, in ossequio al principio della trasparenza per i consumatori.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) fa presente che gli operatori hanno ritenuto preferibile la formulazione originaria.

Posto ai voti, l'emendamento 2.12 è respinto.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.14 prende la parola la senatrice [NATURALE](#) (*M5S*), segnalando l'opportunità di inserire la definizione di "pane azzimo", nella prospettiva di fare chiarezza sulla tipologia di prodotto in vendita.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) ritiene che tale specificazione rischi di creare confusione e incertezza applicativa.

Posto ai voti, l'emendamento 2.14 è respinto.

Con successive votazioni, la Commissione respinge altresì i subemendamenti 2.200/1, 2.200/2, 2.200/3 e 2.200/4 (identico al 2.200/5).

Posto ai voti, l'emendamento 2.200 è approvato, con conseguente preclusione degli emendamenti 2.15 e 2.16.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.17, relativo al pane ottenuto da una cottura parziale, in ossequio all'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011, al fine di consentire l'adattamento alla normativa europea.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) fa notare che non occorre riprodurre disposizioni europee già efficaci. Posto ai voti, l'emendamento 2.17 è respinto.

Con un'unica votazione, la Commissione respinge altresì gli emendamenti 2.18 e 2.19, sostanzialmente identici.

Posto ai voti, l'emendamento 2.20 è respinto.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.21, reputando curioso che non si voglia specificare il tipo di vegetali impiegati.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) fa presente che tale facoltà è rimessa ai produttori.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.21, 2.22, 2.23 (identico a 2.24), 2.25 (identico a 2.26), 2.27 e 2.28.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.29, che rende obbligatoria l'esposizione di un prezzario che indichi il prezzo di vendita per unità di peso.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) segnala che ciò è già previsto, in quanto è indicato il prezzo di vendita al chilo.

Con successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.29, 2.30 e 2.31.

In sede di articolo 3, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO e la relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) esprimono un parere contrario su tutte le proposte emendative.

All'esito di separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

In sede di articolo 4, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO e la relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) esprimono un parere contrario su tutte le proposte emendative.

All'esito di separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4.4 che aggiunge la frutta secca e i semi negli ingredienti particolari.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) osserva che l'aggiunta di ingredienti alla lavorazione di base del pane potrebbe avere effetti in termini di applicazione dell'IVA agevolata.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 4.4 e 4.5 sono respinti.

In sede di articolo 5, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO e la relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) esprimono un parere contrario sull'emendamento 5.1 e favorevole sugli emendamenti 5.2 e 5.3.

La Commissione, con successive votazioni, respinge l'emendamento 5.1 e approva gli emendamenti 5.2 e 5.3.

In sede di articolo 6, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO esprime parere contrario sull'emendamento 6.1.

Si associa la relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*).

Posto ai voti, l'emendamento 6.1 non è approvato.

In sede di articolo 7, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO e la relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) esprimono un parere contrario sull'emendamento 7.1 che, posto ai voti, è respinto.

In sede di articolo 8, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione delle proposte 8.4 e 8.5, sulle quali formula un invito al ritiro.

La relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) si esprime in senso conforme.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) e il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 8.4 e 8.5.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 8.1, 8.2 (testo 2), 8.3 e 8.6.

In sede di articolo 9, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO e la relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) esprimono un parere contrario su tutti gli emendamenti.

La Commissione respinge quindi, con successive votazioni, gli emendamenti 9.1, 9.2 (sostanzialmente identico al 9.3) e 9.4.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 9.0.1, che riproduce una disposizione presente nel disegno di legge n. 600 a sua prima firma, sul cosiddetto "forno di qualità". Conseguentemente, si introduce una definizione di "pane di qualità", con riguardo ai tipi di pane tradizionali tipici locali, individuati dalle regioni. Ritiene particolarmente importante tale differenziazione.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*), pur concordando con le affermazioni della senatrice Naturale, fa presente che la relatrice ha presentato uno specifico emendamento all'articolo 10, relativo al pane tradizionale, che risulta una posizione di compromesso con l'Unione europea. Tiene peraltro a precisare che alcune diciture, come quelle di "pane caldo" e "pane appena sfornato" potranno ancora essere utilizzate, benché l'impostazione originaria del nuovo testo fosse diversa. Si unisce dunque al rammarico della senatrice Naturale, ma su alcune questioni è stata necessaria una serrata interlocuzione con le Istituzioni europee.

Posto ai voti, l'emendamento 9.0.1 è respinto.

In sede di articolo 10, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative, ad eccezione dell'emendamento 10.100.

Si associa la relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*).

All'esito di separate votazioni, la Commissione respinge le proposte 10.1, 10.100/1, 10.100/2, 10.100/3

e 10.100/4.

L'emendamento 10.100, posto ai voti, è approvato.

La Commissione respinge altresì gli emendamenti 10.2, 10.3 e 10.4.

In sede di articolo 11, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO esprime parere favorevole sull'emendamento 11.100. Sulla proposta 11.25, il parere favorevole è subordinato a una riformulazione di cui dà lettura. Invita poi a ritirare gli emendamenti 11.2 e 11.22, mentre sulle restanti proposte il parere è contrario.

La relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) manifesta un orientamento conforme al Governo.

Il senatore [AMIDEI](#) (*FdI*) ritira gli emendamenti 11.2 e 11.22.

Posti separatamente ai voti, risultano respinti gli emendamenti 11.1, 11.3 (identico a 11.4 e 11.5), 11.6, 11.7 e 11.8.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 11.9, che tratta il tema degli imballaggi compostabili e biodegradabili, onde evitare che essi divengano dei rifiuti non riutilizzabili. Ritiene peraltro particolarmente doveroso prestare attenzione a tale tematica.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 11.9, 11.11 (testo 2), 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16 (sostanzialmente identico all'11.17), 11.18, 11.19, 11.20, 11.21 (identico all'11.23) e 11.24.

Dopo che la Commissione ha respinto il subemendamento 11.100/1, viene posto ai voti l'emendamento 11.100, che risulta approvato.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*), recependo l'invito del Sottosegretario, riformula l'emendamento 11.25 in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta approvato dalla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.

In sede di articolo 12, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO esprime parere favorevole sull'emendamento 12.100 e contrario sugli emendamenti 12.1 e 12.0.1.

La relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) si esprime in senso conforme.

Con separate votazioni, la Commissione approva l'emendamento 12.100 e respinge gli emendamenti 12.1 e 12.0.1.

In sede di articolo 13, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO esprime parere favorevole sull'emendamento 13.200 e contrario sui restanti emendamenti.

Si associa la relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*).

Dopo che la Commissione ha respinto, con successive votazioni, gli emendamenti 13.1 e 13.2, l'emendamento 13.200 è posto ai voti e risulta approvato.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 13.3 e 13.0.1 sono respinti.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 13.0.2, finalizzato ad istituire il Fondo per il sostegno alla produzione di pane "made in Italy", fatto con grano al 100 per cento italiano. Rileva infatti che la filiera è messa a dura prova dall'importazione di grano estero e può essere necessario un ulteriore aiuto.

Dopo che il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) ha ricordato il sostegno al comparto attraverso numerosi strumenti, tra cui i contratti di filiera e il cosiddetto "granaio Italia", l'emendamento 13.0.2 è posto ai voti ed è respinto.

In sede di articolo 14, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO e la relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) esprimono un parere contrario su tutte le proposte emendative.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 14.1, che arricchisce le finalità della "Festa del pane" con quella di contrasto degli sprechi alimentari.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) riterrebbe preferibile la formulazione attuale del comma 1 dell'articolo 14.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 e 14.5 sono respinti.

In sede di articolo 15, il [PRESIDENTE](#) avverte che è stato presentato un solo emendamento, il 15.500, di tenore soppressivo, che costituisce peraltro il recepimento di una parte del parere della Commissione bilancio - su cui il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO e la relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) esprimono un parere favorevole.

Fa presente quindi che, ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del Regolamento, viene posto ai voti il mantenimento dell'articolo 15.

La Commissione non approva, con conseguente soppressione dell'articolo 15.

In sede di articolo 16, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO e la relatrice [FALLUCCHI](#) (FdI) esprimono un parere contrario sulle due proposte emendative.

Posti ai voti, gli emendamenti 16.1 e 16.2 sono respinti dalla Commissione.

In sede di articolo 17, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO esprime un parere favorevole sull'emendamento 17.500 (testo 2), purché sia riformulato in un testo di cui dà lettura.

La relatrice [FALLUCCHI](#) (FdI), accogliendo l'invito del Sottosegretario, riformula l'emendamento 17.500 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato, che viene posto ai voti e approvato.

In sede di articolo 18, dopo che la rappresentante del GOVERNO e la RELATRICE hanno espresso parere favorevole, l'emendamento 18.100 è posto ai voti e approvato.

In sede di articolo 19, dopo che la rappresentante del GOVERNO e la RELATRICE hanno espresso parere favorevole, l'emendamento 19.500 è posto ai voti e approvato.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che gli emendamenti approvati saranno trasmessi alle Commissioni affari costituzionali e bilancio, ai sensi dell'articolo 40, commi 6-ter e 6--bis, del Regolamento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1551) Deputato SQUERI e altri. - Istituzione della Giornata della ristorazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'11 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuto il parere non ostativo della 5ª Commissione, nel quale si premette che, con riferimento all'articolo 4, comma 1, posto che gli oneri decorrono dal 2026, la copertura finanziaria è da intendersi riferita al bilancio triennale 2026-2028.

Si può dunque procedere alle votazioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 di cui è composto il provvedimento e alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

Verificato il prescritto numero legale, con distinte votazioni, la Commissione approva gli articoli 1, 2, 3 e 4.

Non essendovi interventi per dichiarazioni di voto, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, nel medesimo testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/58/CE del Consiglio e la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento dei requisiti in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi, e che abroga le direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE del Consiglio ([COM\(2025\) 1021 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza, sono pervenute proposte di integrazione da parte del Gruppo Misto.

Il relatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) si riserva di compiere un ulteriore approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Principali aree di crisi industriale complessa in Italia (n. 980)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 marzo.

Il relatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az), anche a nome della correlatrice Fregolent, presenta uno schema di risoluzione sull'area di crisi industriale complessa di Torino, pubblicato in allegato.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di fissare a giovedì 26 marzo, alle ore 12, il termine per far pervenire proposte di integrazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1619) ANCOROTTI. - Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e alla legge 17 agosto 2005, n. 174, in materia di disciplina dell'attività di acconciatore, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo

(1807) Tilde MINASI e altri. - Disciplina delle attività di estetista, di onicotecnico e di truccatore e tecnico di trattamenti di ciglia e sopracciglia, nonché dell'attività di acconciatore

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 24 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine, sono pervenuti 37 emendamenti, pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 980, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'AREA DI TORINO

La 9^a Commissione permanente,

in esito all'istruttoria condotta relativamente all'affare assegnato n. 980 sulle principali aree di crisi industriale complessa in Italia, con particolare riferimento all'area di crisi industriale di Torino;

premesso che:

il primo intervento legislativo sulle aree di crisi industriale complessa si registra con il decreto-legge n. 120 del 1989, convertito dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e che la normativa è stata oggetto di revisione nel 2012, attraverso l'approvazione del decreto-legge n. 83 del 2012, il quale ha apportato, all'articolo 27, un riassetto complessivo della materia;

la legislazione vigente introduce e definisce le situazioni di crisi industriale complessa, indicandola quale la crisi di "una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto o una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio";

il principale strumento operativo introdotto dall'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012 è rappresentato dai Progetti di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI), i quali mirano a sostenere la competitività del sistema produttivo, attrarre nuovi investimenti e salvaguardare l'occupazione;

I PRRI sono adottati mediante appositi accordi di programma, che disciplinano gli interventi agevolativi e coordinano l'attività di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e soggetti privati, per assicurarne l'efficacia e la tempestività;

considerato in particolare che:

l'area di crisi industriale complessa di Torino, che comprende 112 comuni, è stata riconosciuta con decreto ministeriale 16 aprile 2019 a causa della crisi globale del settore *automotive*, che ha colpito duramente il territorio piemontese, coinvolgendo anche il settore aerospaziale e aumentando la disoccupazione;

l'accordo di programma per l'attuazione del PRRI è stato sottoscritto il 7 dicembre 2021 e prevede: lo sviluppo di attività di ricerca e trasferimento tecnologico; l'aggregazione di competenze e risorse intorno a poli di eccellenza *automotive* e aerospazio; la formazione di competenze *high tech* e manageriali; il sostegno alla filiera *automotive* e aerospaziale con investimenti *green* e digitali; con la circolare 11 luglio 2022, n. 262365, è stato emanato l'avviso di cui alla legge n. 181 del 1989, e complessivamente sono state presentate 26 domande, che sviluppavano circa 164 milioni di euro di

investimenti con una richiesta di agevolazione di circa il 93,5 milioni di euro, ed hanno un obiettivo incrementale dell'occupazione di circa 417,6 addetti. Metà delle domande presentate riguarda piccole e medie imprese;

a conclusione dell'*iter* valutativo sono state finanziate 10 domande e i progetti ammessi presentano complessivamente investimenti per quasi 57 milioni di euro e agevolazioni concesse per circa 32,5 milioni di euro, mentre risultano impegnate risorse regionali per gli incentivi pari a 48 milioni di euro, e per le politiche attive pari a 10 milioni di euro;

rilevato peraltro che la crisi del comparto *automotive* dell'area torinese ha assunto caratteristiche strutturali, evidenziando la progressiva contrazione della produzione, la riduzione dei livelli occupazionali e l'indebolimento della filiera della componentistica, con effetti diretti e indiretti sull'intero sistema economico metropolitano;

considerato che particolare preoccupazione è rivolta alla filiera delle piccole e medie imprese, molte delle quali operanti in settori altamente specializzati, che stanno affrontando un delicato passaggio generazionale in un contesto economico segnato da evidenti difficoltà finanziarie e riduzioni degli ordinativi, con il rischio che aumenti la loro esposizione ad acquisizioni da parte di operatori esteri; ritenuto che il sistema industriale torinese disponga di competenze, infrastrutture e capitale umano tali da consentire un rilancio efficace, anche se il protrarsi dell'incertezza e l'assenza di misure strutturali rischiano di produrre effetti irreversibili sul tessuto produttivo;

osservato che la Commissione europea, il 4 marzo 2026, ha presentato l'*Industrial Accelerator Act* (IAA) COM(2026) 100, con l'obiettivo di riportare la manifattura al 20 per cento del PIL europeo entro il 2035, rispetto al 14,3 per cento registrato nel 2024; i settori strategici individuati dall'IAA sono acciaio, alluminio, *automotive*, tecnologie a zero emissioni, settori nei quali il sistema produttivo torinese è specializzato, con la possibilità di ampie prospettive di crescita;

valutato che, in base alle audizioni svolte e ai contributi pervenuti, il percorso di riconversione presenta ostacoli strutturali, come ad esempio la lentezza attuativa, lo scarso coinvolgimento degli operatori, la limitatezza dei criteri per l'individuazione dell'area di crisi;

impegna il Governo:

1. a rafforzare ed implementare gli strumenti di intervento nelle aree di crisi industriale complessa, con particolare riferimento all'area torinese, garantendo adeguate risorse finanziarie per sostenere i processi di riconversione industriale e di attrazione di nuovi investimenti produttivi;
2. ad accelerare l'attuazione del PRRI dell'area di crisi industriale complessa di Torino, assicurando tempi certi e misure di semplificazione amministrativa per la realizzazione degli interventi previsti e un monitoraggio periodico dello stato di avanzamento;
3. a potenziare gli strumenti di politica industriale a sostegno della filiera *automotive* e della componentistica, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, anche attraverso:
 - a) la previsione di riserve di risorse dedicate nell'ambito dei contratti di sviluppo e degli accordi per l'innovazione;
 - b) procedure accelerate di istruttoria per i progetti localizzati nell'area di crisi complessa;
 - c) la riduzione delle soglie minime di investimento per l'accesso agli strumenti agevolativi da parte delle PMI;
4. ad adottare misure di sostegno al settore *automotive* finalizzate alla riconversione tecnologica della filiera e allo sviluppo di nuove produzioni legate alla mobilità sostenibile, alle tecnologie digitali e ai sistemi di accumulo energetico;
5. a favorire l'attrazione di nuovi investimenti industriali nell'area torinese anche mediante incentivi fiscali e contributivi per le imprese che realizzano nuovi insediamenti produttivi, nonché strumenti di semplificazione amministrativa per l'insediamento di attività industriali;
6. a valutare di sostenere programmi di rigenerazione e riutilizzo produttivo delle aree industriali dismesse presenti nel territorio metropolitano torinese, anche con strumenti di sostegno alla bonifica e

alla riconversione dei siti produttivi;

7. a rafforzare le politiche attive del lavoro e i programmi di riqualificazione professionale rivolti ai lavoratori coinvolti nei processi di crisi industriale, con particolare riferimento ai lavoratori della filiera *automotive*;

8. a promuovere il ricambio generazionale nei siti produttivi dell'area torinese, favorendo l'ingresso stabile di giovani lavoratori e l'aggiornamento delle competenze professionali in relazione all'evoluzione tecnologica dei processi produttivi;

9. a sostenere lo sviluppo di poli di eccellenza tecnologica e di trasferimento dell'innovazione nel territorio torinese, rafforzando la collaborazione tra imprese, università, centri di ricerca e sistema della formazione;

10. a favorire l'accelerazione di processi relativi all'ampliamento della zona logistica speciale e ad avviare un confronto con la Commissione europea per la revisione della Carta di aiuti a finalità regionale, al fine di ridurre il divario con le ZES del Mezzogiorno, anche valutando la possibilità di estendere gli strumenti normativi della ZES alle aree del territorio piemontese a maggiore concentrazione *automotive*;

11. a promuovere politiche per il rilancio industriale dell'area torinese, con il coinvolgimento della Regione, degli enti locali, delle imprese, dei sindacati e delle università e centri di ricerca, al fine di rendere Torino un polo di eccellenza e di attrattiva industriale, attraverso il rafforzamento dei processi di aggregazione delle imprese, di sviluppo di nuove tecnologie e di investimento nella formazione del capitale umano;

12. a garantire un costante monitoraggio parlamentare sull'attuazione delle misure relative all'area di crisi industriale complessa di Torino, attraverso relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dei progetti e sugli effetti occupazionali degli interventi.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [413 NT1](#)

G/413 NT1/2/9 (testo 2)

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane" (A.S. 413 - NT1),

premesso che:

ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del disegno di legge in esame è denominato «pane» il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta, convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano o di altri cereali e acqua, con o senza aggiunta di cloruro di sodio o sale comune, spezie o erbe aromatiche;

considerato che:

specie negli ultimi anni, il settore del grano, frammento di rilievo dell'agricoltura nazionale, risulta caratterizzato da forti fluttuazioni dei prezzi e da un considerevole crollo del valore. Componenti che - unitamente alla crisi climatica in atto - limitano fortemente la capacità competitiva dell'ambito economico di riferimento e pongono in difficoltà le aziende agricole, la cui redditività risulta negativamente influenzata da un appiattimento verso il basso dell'offerta per l'acquisto dei prodotti stessi;

al riguardo, le associazioni di categoria in campo agricolo hanno evidenziato che, in assenza di opportuni interventi, gli agricoltori dovranno vendere in perdita, senza ricavare nemmeno i costi di produzione. Altra nefasta eventualità sarebbe quella di abbandonare la produzione stessa per mancanza

di redditività;

considerato che:

più in generale, il comparto agricolo continua a soffrire forti criticità produttive. A ciò si aggiungono l'esposizione a fattori meteorologici, la volatilità dei prezzi all'origine che si è andata amplificando negli anni nonché oscillazioni sempre maggiori delle produzioni che, inevitabilmente, si riverberano sui costi;

ne deriva la necessità di rafforzare i meccanismi di supporto per gli agricoltori, spesso costretti a piegarsi dinanzi alle distorsioni del mercato e a cedere i propri prodotti a prezzi eccessivamente ridotti, con inevitabili ripercussioni negative dal punto di vista della tenuta occupazionale e della sostenibilità ambientale;

a fare maggiormente le spese di un siffatto quadro sono i piccoli produttori locali e le piccole imprese che, privi di peso negoziale, spesso patiscono le conseguenze nefaste delle attuali asimmetrie del mercato;

sul punto, rafforzare il corretto equilibrio delle relazioni commerciali significa anche incidere sulla possibilità di crescita dei consumi, in un rinnovato sistema di equilibrio e trasparenza,

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa per continuare a sostenere gli operatori della filiera del grano - produttori e a valorizzare la produzione di grano nazionale, favorendo, nel contempo, la sostenibilità ambientale e sociale con quella economica.

Art. 8

8.2 (testo 2)

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «coltivati su substrati provenienti da prodotti di origine agricola. È ammesso l'uso di specie di lievito tassonomicamente affini alla specie *Saccharomyces cerevisiae* e con simile capacità di fermentazione», con le seguenti: «appartenenti alla specie *Saccharomyces cerevisiae*, coltivati su substrati provenienti da prodotti di origine agricola.».*

Art. 11

11.25 (testo 2)

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il pane fresco senza glutine, venduto sfuso, deve essere posto in vendita in scaffali distinti e ben separati rispetto al pane contenente glutine, senza accesso diretto del pubblico. Le condizioni di esposizione e le procedure di servizio devono essere tali da evitare qualsiasi contaminazione tra il pane senza glutine e quello contenente glutine. Analogamente, devono essere messe in atto le procedure di segregazione delle materie prime e di separazione delle produzioni, onde evitare qualsiasi pericolo di contaminazione.».

Art. 17

17.500 (testo 3)

La Relatrice

Sostituire il comma 2 con i seguenti: «2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni riferimento al Titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni della presente legge.

2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, Parte II, numero 15, dopo le parole: "zuccheri, miele, uova o formaggio" sono aggiunte le seguenti: ", con la sola inclusione di destrosio e saccarosio, di grassi e di oli alimentari industriali, di cereali interi o in granella e di semi, di semi oleosi, di erbe aromatiche e di spezie di uso comune".».

2-ter. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto,

approvato con decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, Tabella A, Parte II, numero 13, dopo le parole: "zuccheri, miele, uova o formaggio" sono aggiunte le seguenti: ", con la sola inclusione di destrosio e saccarosio, di grassi e di oli alimentari industriali, di cereali interi o in granella e di semi, di semi oleosi, di erbe aromatiche e di spezie di uso comune».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1619](#)

Art. 2

2.1

[Ancorotti](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Modifica all'articolo 1 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, in materia di definizione dell'attività di estetista e introduzione di nuove figure professionali)

1. L'articolo 1 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 1

1. La presente legge disciplina le attività di estetista, onicotecnico, truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia.

2. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti, compresa la dermopigmentazione, eseguiti sulla superficie del corpo umano e sui suoi annessi cutanei, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in buone condizioni e di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti e concorrendo al mantenimento e al recupero del benessere psico-fisico della persona.

3. L'attività di cui al comma 2 può essere svolta mediante tecniche manuali e di massaggio, con l'impiego di apparecchi elettromeccanici per uso estetico, compresi nell'elenco previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2015, n. 206, nonché con l'applicazione di prodotti cosmetici, conformemente alla normativa vigente.

4. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni aventi finalità esclusivamente terapeutiche.

5. Per "onicotecnico" si intende colui che svolge attività di costruzione, ricostruzione, applicazione e decorazione delle unghie naturali, mediante prodotti specifici, anche semipermanenti, nonché interventi periodici di applicazione delle unghie artificiali. L'attività di onicotecnico comprende ogni prestazione eseguita a esclusivo scopo decorativo, sulla superficie delle unghie artificiali delle mani e dei piedi.

6. Per "truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia" si intende colui che svolge l'attività di decorazione del viso e del corpo con cosmetici a scopo di abbellimento, nonché interventi di epilazione con pinza o filo arabo, correzione della forma e colorazione delle sopracciglia, applicazione di ciglia artificiali e laminazione delle ciglia.

7. Le attività di cui ai commi 5 e 6 sono effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene, sicurezza, prevenzione ed educazione sanitaria.».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, capoverso «Art. 7-bis», sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Art. 3

3.1

[Ancorotti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 3.», apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:* «2. L'abilitazione professionale di estetista si ottiene mediante il superamento di un esame teorico-pratico, preceduto, alternativamente:

a) da un apposito corso regionale di qualifica della durata di tre anni, con almeno 900 ore

annue, svolto durante l'adempimento dell'obbligo scolastico, o da un apposito corso regionale di qualifica della durata di due anni con almeno 900 ore annue, svolto successivamente all'adempimento dell'obbligo scolastico, seguiti da un corso di abilitazione all'attività professionale della durata di un anno o da un anno di attività lavorativa, accertata mediante l'attestazione rilasciata dal Centro per l'impiego e l'estratto conto contributivo INPS, strettamente riconducibile alle prestazioni tipiche dell'estetica in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso una impresa di estetista;

b) da un anno di attività lavorativa, accertata mediante l'attestazione rilasciata dal Centro per l'impiego e l'estratto conto contributivo INPS, strettamente riconducibile alle prestazioni tipiche dell'estetica in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso una impresa di estetista, successivo a un contratto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dal capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguito, per l'abilitazione all'attività professionale, da corsi regionali di formazione teorica, di almeno 300 ore, integrativi delle competenze pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;

c) da un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa, accertata mediante l'attestazione rilasciata dal Centro per l'impiego e l'estratto conto contributivo INPS, strettamente riconducibile alle prestazioni tipiche dell'estetica, a tempo pieno, in qualità di dipendente, collaboratore familiare, socio lavoratore o titolare di impresa individuale presso una impresa di estetista, seguito dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera deve essere svolto nel quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b). Nei casi di socio lavoratore o titolare di impresa individuale, l'attività svolta deve essere effettiva, continuativa, documentabile, svolta a tempo pieno, in un'impresa dotata di un responsabile tecnico diverso dal soggetto stesso, e comprovata da idonea documentazione, quale iscrizione alla gestione previdenziale, atti societari o d'impresa, registrazioni contabili, evidenze fiscali o dichiarazioni del responsabile tecnico.»;

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:* «3. I soggetti in possesso dell'abilitazione professionale di estetista, ai sensi della presente legge, che abbiano maturato un'esperienza lavorativa documentata di almeno tre anni presso un centro estetico, possono accedere ai corsi di specializzazione per il conseguimento della qualifica di specialista in estetica oncologica. Ai fini della presente legge, per «specialista in estetica oncologica» si intende un professionista, inquadrato nell'ambito della disciplina dell'estetica, che opera con competenze specifiche per offrire supporto estetico a persone in trattamento o in fase di recupero da patologie oncologiche ed ematologiche, nel rispetto delle peculiarità cliniche e psicofisiche connesse alla malattia. I percorsi di specializzazione sono organizzati da enti di formazione accreditati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, che rilasciano un attestato di competenza in coerenza con il sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e successive modifiche. Le regioni possono fare riferimento alla prassi di riferimento UNI/PdR 130:2022 per la definizione dei percorsi formativi e dei corsi di specializzazione in estetica oncologica ai fini dell'uniformità e del riconoscimento reciproco sul territorio nazionale.»;

c) *dopo il comma 3 inserire il seguente:* «3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale definiscono le modalità di valorizzazione delle Botteghe-Scuola e della figura del maestro artigiano o di mestiere ai fini del conseguimento dei requisiti professionali di cui alla presente legge.»;

d) *sostituire il comma 4 con il seguente:* «4. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma 2 sono organizzati ai sensi dell'articolo 6.»;

e) *dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

«4-bis. L'abilitazione professionale di onicotecnico truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia si intende conseguita mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dalla frequenza di un corso regionale di qualificazione della durata minima di 600 ore.

4-ter. Per l'ammissione all'esame di cui al comma 4-bis è richiesto il compimento del diciottesimo anno di età o età inferiore, purché in possesso della qualifica professionale di operatore del benessere, conseguita nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

4-quater. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma 4-bis sono organizzati ai sensi dell'articolo 6 e devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali in riferimento agli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione dei rischi. Ai soggetti di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 2 sono riconosciuti crediti formativi per il conseguimento della qualifica di estetista.

4-quinquies. Le attività professionali di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 2 sono svolte utilizzando apparecchi conformi alla normativa tecnica vigente.

4-sexies. Le attività professionali di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 2 sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività, da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando il possesso dei requisiti di abilitazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici e igienico-sanitari.

4-septies. Le attività professionali di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 2 sono esercitate in forma di impresa individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti, previa iscrizione all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

4-octies. Presso ogni sede in cui è esercitata l'attività deve essere designato un responsabile tecnico, individuato nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, in possesso dell'abilitazione professionale conseguita ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter.

4-nonies. Le attività di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 2 sono svolte nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4.

4-decies. Per l'esercizio abusivo delle attività professionali di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 2 si applicano le sanzioni previste all'articolo 12.

4-undecies. Per le attività di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 2, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, definisce i criteri per il riconoscimento dei relativi attestati di qualifica conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, previo superamento di un esame».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, capoverso «Art. 7-bis.», sopprimere i commi da 4 a 13.

3.2

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) dalla frequenza di un corso regionale di qualifica della durata di due anni, con almeno 300 ore annue, durante l'adempimento dell'obbligo scolastico, o di un corso regionale di qualifica della durata di un anno, di almeno 300 ore, successivo adempimento dell'obbligo scolastico, seguito da un corso di abilitazione all'attività professionale della durata di un anno o da un anno di attività lavorativa strettamente riconducibile alle prestazioni tipiche dell'estetica in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso una impresa di estetista»;

2) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) da un anno di attività lavorativa strettamente riconducibile alle prestazioni tipiche dell'estetica in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso una impresa di estetista, successivo a un

contratto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dal capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguito, per l'abilitazione all'attività professionale, da corsi regionali di formazione teorica, di 300 ore, integrativi delle competenze pratiche acquisite presso l'impresa di estetista»;

3) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) da un periodo non inferiore a due anni di attività lavorativa strettamente riconducibile alle prestazioni tipiche dell'estetica, a tempo pieno, in qualità di dipendente, collaboratore familiare, socio lavoratore o titolare di impresa individuale presso una impresa di estetista, accertata mediante la scheda professionale del lavoratore o documentazione equipollente, seguito dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Nei casi di socio lavoratore o titolare di impresa individuale, l'attività svolta deve essere effettiva, continuativa, documentabile, svolta a tempo pieno, in un'impresa dotata di un responsabile tecnico diverso dal soggetto stesso, e comprovata da idonea documentazione, quali: iscrizione alla gestione previdenziale, atti societari o d'impresa, registrazioni contabili, evidenze fiscali o dichiarazioni del responsabile tecnico».

3.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 2, lettera a), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «900 ore», con le seguenti: «300 ore».

3.4

[Fregolent](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 3», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, dopo le parole: «che opera con competenze specifiche», inserire le seguenti: «, in aderenza allo schema di certificazione, verificate da enti di terza parte accreditati, così come previsto dalla prassi di riferimento UNI/PdR 130:2022 e successiva trasformazione in norma tecnica UNI,»;*

b) *al terzo periodo, sostituire le parole: "possono fare riferimento" con le seguenti: «che vogliono attivare i corsi di specializzazione in estetica oncologica si attengono» e dopo le parole: «alla prassi di riferimento UNI/PdR 130:2022» inserire le seguenti: «e successiva trasformazione in norma tecnica UNI,».*

Art. 4

4.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 4», comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, anche a titolo gratuito,».

4.2

[Cantalamessa](#), [Minasi](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 4.», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'esercizio dell'attività di estetista presso il domicilio del cliente è consentito esclusivamente in favore di soggetti che versino in comprovate condizioni di malattia o disabilità che ne impediscano la deambulazione.»

4.3

[Minasi](#), [Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 4.», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'estetista può esercitare la professione a domicilio, a condizione che sia dipendente o titolare di un'attività di estetica assoggettabile agli ordinari controlli igienico-sanitari e che abbia i requisiti per emettere ricevuta fiscale con evidenza dei corrispettivi percepiti per i trattamenti prestati.»

4.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 4.», comma 4, lettera a), numero 2), dopo la parola: «luoghi», inserire le seguenti: «di cura o di riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi».

4.5

[Ancorotti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 4.», comma 4, lettera a), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: «o con strutture sanitarie e socioassistenziali pubbliche o private».

Art. 6

6.1

[Durnwalder, Patton](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 6.», comma 1, le parole: «sentite le regioni», sono sostituite dalle seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

6.2

[Ancorotti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 6.», apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1, sostituire le parole "di cui all'articolo 3", con le seguenti "di cui agli articoli 3 e 7-bis";*
- b) *al comma 2, sostituire le parole "di cui all'articolo 3", con le seguenti "di cui agli articoli 3 e 7-bis";*
- c) *al comma 3, dopo la lettera i) aggiungere le seguenti:*
 - «i-bis) igiene;*
 - i-ter) tecniche dermopigmentazione estetica;*
 - i-quater) ricostruzione unghie e nails arts;*
 - i-quinquies) applicazione e laminazione ciglia e sopracciglia;*
 - i-sexies) tecniche di massaggio SPA e benessere;*
 - i-septies) manicure e pedicure;*
 - i-octies) tecniche di epilazione;*
 - i-nonies) sicurezza sul lavoro.»;*
- d) *sopprimere il comma 4;*
- e) *al comma 5, dopo le parole "abilitazione professionale di estetista" aggiungere le seguenti "onicotecnico, truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia".*

6.3

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 6.», dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:

«1-bis. I programmi di formazione professionale devono essere progettati in modo da garantire che i costi a carico dei candidati non risultino eccessivi o sproporzionati rispetto agli standard di mercato e alla durata del percorso formativo.

1-ter. Gli enti formativi sono tenuti a fornire preventivamente ai candidati un prospetto dettagliato dei costi, comprensivo di tasse di iscrizione, materiali obbligatori ed eventuali spese aggiuntive, in maniera chiara e trasparente.

1-quater. I Ministri competenti di cui al comma 1, sentite le associazioni di categoria, promuovono periodicamente linee guida per il contenimento dei costi formativi e per la verifica della loro sostenibilità economica.»

6.4

[Ancorotti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 6.», sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Per il conseguimento della qualifica e dell'abilitazione professionale di estetista, le regioni possono istituire e autorizzare lo svolgimento degli esami teorico-pratici di cui agli articoli 3 e 7-bis, sulla base di standard omogenei definiti in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento, ed esercitando la relativa vigilanza tecnica e amministrativa.».

6.5

[Durnwalder, Patton](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 6.», comma 6, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 7

7.1

[Fregolent](#)

Sopprimere l'articolo.

7.2

[Franceschelli](#)

Sopprimere l'articolo.

7.3

[Cantalamessa, Bergesio, Minasi](#)

Sopprimere l'articolo.

7.4

[Franceschelli](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «1.», sopprimere le seguenti parole: «erboristici da banco» e le seguenti parole: «, se l'impresa ha come scopo prevalente lo svolgimento dell'attività di estetica»;

b) dopo il capoverso «1.», inserire i seguenti: «1-bis. Resta fermo che la vendita di prodotti alimentari, ivi inclusi gli integratori alimentari di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, è soggetta alla disciplina vigente in materia di sicurezza alimentare, igiene, autocontrollo, notifica o registrazione e requisiti professionali per il commercio nel settore alimentare.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo non comportano l'attribuzione o il riconoscimento, in capo alle imprese artigiane esercenti le attività di cui al comma 1, di competenze professionali di consulenza, prescrizione o raccomandazione individualizzata relative a prodotti alimentari, integratori alimentari o prodotti a connotazione salutistica. Resta fermo che ogni informazione al consumatore deve essere resa nel rispetto della normativa vigente e delle competenze professionali previste dall'ordinamento.

1-quater. La vendita alla clientela di prodotti cosmetici, certificati e garantiti ai sensi del Regolamento (CE) 1223/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici, da parte delle imprese artigiane esercenti le attività di cui al comma 1, è consentita esclusivamente in via accessoria e quale completamento dei trattamenti effettuati e non configura in nessun caso attività autonoma di commercio al dettaglio per il cui esercizio continuano ad osservarsi le disposizioni vigenti e i relativi adempimenti amministrativi.».

7.5

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «1.», sopprimere le parole: «erboristici da banco» e le parole: «se l'impresa ha come scopo prevalente lo svolgimento dell'attività di estetica»;

b) dopo il capoverso «1.», inserire i seguenti: «1-bis. Resta fermo che la vendita di prodotti alimentari, ivi inclusi gli integratori alimentari di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, è soggetta alla disciplina vigente in materia di sicurezza alimentare, igiene, autocontrollo, notifica o registrazione e requisiti professionali per il commercio nel settore alimentare.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo non comportano l'attribuzione o il riconoscimento, in capo alle imprese artigiane esercenti le attività di cui al comma 1, di competenze professionali di consulenza, prescrizione o raccomandazione individualizzata relative a prodotti alimentari, integratori alimentari o prodotti a connotazione salutistica. Resta fermo che ogni informazione al consumatore deve essere resa nel rispetto della normativa vigente e delle competenze professionali previste dall'ordinamento.

1-quater. La vendita alla clientela di prodotti cosmetici, certificati e garantiti ai sensi del Regolamento (CE) 1223/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici, da parte delle imprese artigiane esercenti le attività di cui al comma 1, è consentita esclusivamente in via accessoria e quale completamento dei trattamenti effettuati e non configura in nessun caso attività autonoma di commercio al dettaglio per il cui esercizio continuano ad osservarsi le disposizioni vigenti e i relativi adempimenti amministrativi.».

7.6

[Ancorotti](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), capoverso «1.», sopprimere le parole: «erboristici da banco e integratori alimentari»;

b) alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «e dopo le parole "l'attività di estetista" aggiungere le seguenti: ", di onicotecnico e di truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia".».

Conseguentemente, alla rubrica sopprimere le parole: «, erboristici e integratori alimentari».

7.7

[Franceschelli](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere le seguenti parole: «da banco e integratori alimentari».

Art. 8

8.1

[Ancorotti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7-bis.», apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo;

b) al comma 4, dopo la parola «onicotecnico» inserire le seguenti: «e quella di».

8.2

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7-bis.», comma 4, sostituire le parole: «600 ore», con le seguenti: «400 ore».

Art. 9

9.1

[Ancorotti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 10.», apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

b) al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai componenti del tavolo tecnico non

spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati.».

9.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 10», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. I componenti del tavolo tecnico, cui non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, si avvalgono del personale già assunto alla data di entrata in vigore della presente legge presso il Ministero della Salute, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Art. 10

10.1

[Fregolent](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 12», comma 1, sostituire le parole: «comma 2» con le seguenti: «commi 2 e 3».

10.2

[Ancorotti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 12.», dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. È altresì soggetto alla sanzione di cui al comma 1 chiunque organizzzi, promuova o svolga corsi di formazione aventi ad oggetto i profili disciplinati dalla presente legge in locali non conformi alla normativa igienico-sanitaria vigente e a quella in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.».

10.3

[Cantalamessa](#), [Minasi](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 12.», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'esercizio dell'attività di estetista in forma abusiva, sprovvisto dei titoli abilitativi o delle autorizzazioni previste dalla presente legge, comporta l'immediata chiusura dell'attività e l'impossibilità di conseguire l'abilitazione professionale o di presentare istanza di iscrizione per un periodo di anni 5. Il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1, è esercitato dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dai soggetti a cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento.»

Art. 12

12.1

[Minasi](#), [Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, esclusivamente in locali conformi alle vigenti norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e di sicurezza, purché dotati di ingressi e servizi igienici autonomi. L'attività può essere esercitata presso il domicilio del cliente, a condizione che l'esercente sia in possesso dell'abilitazione professionale, sia dipendente o titolare di un'attività assoggettabile agli ordinari controlli igienico-sanitari e che abbia i requisiti per emettere ricevuta fiscale con evidenza dei corrispettivi percepiti per i trattamenti prestati. È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni."».

12.2

[Ancorotti](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «3.», apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) L'attività di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi»;*

2) *alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «o con strutture sanitarie e socioassistenziali pubbliche o private».*

12.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «3.», lettera b), dopo la parola: «luoghi», inserire le seguenti: «di cura o di riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi».

Art. 13

13.1

[Ancorotti](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) l'articolo 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Abilitazione professionale)

1. L'abilitazione professionale di acconciatore si ottiene mediante il superamento di un esame teorico-pratico, preceduto, alternativamente:

a) da un apposito corso regionale di qualifica della durata di tre anni, con almeno 900 ore annue, svolto durante l'adempimento dell'obbligo scolastico, o da un apposito corso regionale di qualifica della durata di due anni, con almeno 900 ore annue, svolto successivamente all'adempimento dell'obbligo scolastico, seguiti da un corso di abilitazione all'attività professionale della durata di un anno o da un anno di attività lavorativa, accertata mediante l'attestazione rilasciata dal Centro per l'impiego e l'estratto conto contributivo INPS, strettamente riconducibile alle prestazioni tipiche dell'acconciatura in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso una impresa di acconciatura;

b) da un anno di attività lavorativa, accertata mediante l'attestazione rilasciata dal Centro per l'impiego e l'estratto conto contributivo INPS, strettamente riconducibile alle prestazioni tipiche dell'acconciatura in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso una impresa di acconciatura, successivo a un contratto di apprendistato presso una impresa di acconciatura, come disciplinato dal capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguito, per l'abilitazione all'attività professionale, da corsi regionali di formazione teorica, di almeno 300 ore, integrativi delle competenze pratiche acquisite presso l'impresa di acconciatura;

c) da un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa, accertata mediante l'attestazione rilasciata dal Centro per l'impiego e l'estratto conto contributivo INPS, strettamente riconducibile alle prestazioni tipiche dell'acconciatura, a tempo pieno, in qualità di dipendente, collaboratore familiare, socio lavoratore o titolare di impresa individuale presso una impresa di acconciatura, seguito dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera deve essere svolto nel quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b). Nei casi di socio lavoratore o titolare di impresa individuale, l'attività svolta deve essere effettiva, continuativa, documentabile, svolta a tempo pieno, in un'impresa dotata di un responsabile tecnico diverso dal soggetto stesso, e comprovata da idonea documentazione, quale iscrizione alla gestione previdenziale, atti societari o d'impresa, registrazioni contabili, evidenze fiscali o dichiarazioni del responsabile tecnico.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale definiscono le modalità di valorizzazione delle Botteghe-Scuola e della figura del maestro artigiano o di mestiere ai fini del conseguimento dei

requisiti professionali di cui alla presente legge.

3. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

4. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo.

5. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore ed è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività. L'impresa può designare quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabile al massimo a novanta per comprovati motivi di salute, un dipendente, un familiare coadiuvante o un collaboratore in possesso della qualifica professionale e con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo di svolgimento dell'incarico di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.

6. L'attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi."».

13.2

[Bevilacqua, Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. I soggetti in possesso dell'abilitazione professionale di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, che abbiano maturato un'esperienza lavorativa documentata di almeno tre anni presso una impresa di acconciatura, possono accedere ai corsi di specializzazione per il conseguimento della qualifica di specialista in acconciatura oncologica. Ai fini della presente legge, per «specialista in acconciatura oncologica» si intende un professionista, inquadrato nell'ambito della disciplina dell'acconciatura, che opera con competenze specifiche per offrire supporto a persone in trattamento o in fase di recupero da patologie oncologiche ed ematologiche, nel rispetto delle peculiarità cliniche e psicofisiche connesse alla malattia.";

2) al comma 5-bis, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "L'impresa può designare quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabile al massimo a novanta per comprovati motivi di salute, un dipendente, un familiare coadiuvante o un collaboratore in possesso della qualifica professionale e con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo di svolgimento dell'incarico di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente."»

Art. 14

14.1

[Ancorotti](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 5 della legge 17 agosto 2005, n. 174, il comma 1 è sostituito con i seguenti:

1. Chiunque esercita le attività di cui alla presente legge in assenza dei requisiti professionali di

cui all'articolo 3 o senza aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 2, comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000, irrogata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. È altresì soggetto alla sanzione di cui al comma 1 chiunque organizzi, promuova o svolga corsi di formazione aventi ad oggetto i profili disciplinati dalla presente legge in locali non conformi alla normativa igienico-sanitaria vigente e a quella in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. In caso di esercizio in assenza dei requisiti professionali di cui all'articolo 3 si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione dall'attività per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a due anni.

4. Resta ferma, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'ordinamento.».

14.0.1

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».

Art. 15

15.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Norma transitoria e di salvaguardia per gli operatori già formati)

1. Al fine di garantire la continuità occupazionale e la valorizzazione della formazione già sostenuta, gli operatori dei settori estetico e acconciatura che, alla data di entrata in vigore della presente legge, stiano frequentando o abbiano già frequentato corsi di formazione professionale o aggiornamento previsti dalla normativa vigente, sono esonerati dagli obblighi introdotti dalla presente legge fino alla naturale scadenza dei corsi già completati.

2. L'esonero di cui al comma 1 riconosce il valore della formazione già acquisita, evitando oneri aggiuntivi ingiustificati e garantendo pari opportunità tra operatori storici e nuovi entranti nel settore.

3. Gli operatori in esonero, alla scadenza dei corsi già frequentati, sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della presente legge per ogni aggiornamento successivo, assicurando così la continuità delle competenze professionali e la tutela della sicurezza dei clienti.

4. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto, definisce le modalità per la verifica e l'attestazione della formazione già completata, al fine di garantire l'effettiva applicazione dell'esonero e la trasparenza del processo.»

1.3.2.1.7. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 289(ant.) del 25/03/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9^a Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 25 MARZO 2026

289^a Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 9,05.*

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1832\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni

(Parere all'8^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di intervenire nel dibattito, il seguito dell'esame è rinviato.

[\(1845\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di intervenire nel dibattito, il seguito dell'esame è rinviato.

[\(1786\)](#) Delega al Governo per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie e rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di intervenire nel dibattito, il seguito dell'esame è rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/58/CE del Consiglio e la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento dei requisiti in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi, e che abroga le direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE del Consiglio ([COM\(2025\) 1021 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento.)

Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII, n. 29*)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) presenta un nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato, che tiene conto anche delle proposte del Gruppo Misto, nonché dei contributi acquisiti. Ritiene dunque che sia un documento completo e fa presente che è imminente la presentazione di un decreto attuativo della normativa sperimentale introdotta dall'articolo 6 della legge n. 182 del 2025.

Il presidente [DE CARLO](#) (FdI) conferma che l'Italia ha anticipato la legislazione europea, grazie a una proposta emendativa a sua firma confluita nella legge n. 182 del 2025. Fa presente peraltro che le prove svolte, ad esempio sui concimi, hanno dimostrato che il cono di attività della macchina è circoscritto alla pianta e dunque consente un minor uso di fitofarmaci, riducendone la dispersione e abbassando il costo per gli agricoltori.

Dopo aver sottolineato positivamente l'evoluzione costante della tecnologia, assicura che i controlli sono analoghi a quelli esistenti, tanto più che i fitofarmaci impiegati con i droni sono quelli già autorizzati, a dimostrazione che si può preservare l'ambiente.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*) afferma che i droni possono entrare nei vigneti anche dopo molte piogge, quando le macchine agricole non riescono invece a operare, senza il rischio di incidere negativamente sul terreno.

Il sottosegretario LA PIETRA esprime un orientamento favorevole al nuovo schema di risoluzione del relatore.

Interviene, per dichiarazione di voto favorevole, la senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*), la quale ringrazia il relatore per aver accolto anche alcuni rilievi dei Gruppi di opposizione.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*) si rallegra per il recepimento delle istanze delle forze politiche di opposizione. Tuttavia, in attesa di una regolamentazione più specifica, ritiene che permangano alcune criticità, in quanto le giustificazioni adottate per consentire l'utilizzo dei droni non sono a suo avviso sufficienti. Dichiarò dunque il voto di astensione del proprio Gruppo.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*) riconosce che la tecnologia impiegata nel settore agricolo sia in continua evoluzione e potrebbe avviare un percorso di qualità. La proposta di direttiva richiederebbe comunque ulteriori puntualizzazioni, in quanto a suo giudizio non esaustiva.

Ciononostante, reputa necessario dare un'apertura di credito al tema, per agevolare il lavoro degli agricoltori, anche in materia di sicurezza, tenuto conto che si registrano ancora delle morti sul lavoro per l'uso dei trattori agricoli. Nel sottolineare l'importanza della formazione, tanto più che l'agricoltura vive dei momenti di particolare stress, concorda che l'uso delle nuove tecnologie di precisione possa anche salvaguardare l'ambiente.

Dopo essersi soffermato sull'agricoltura di precisione applicata ai vigneti, anche per monitorare la loro esposizione all'umidità, lamenta come spesso non sia possibile intervenire in maniera puntuale a causa delle forti piogge, che non permettono l'ingresso nei terreni. Ne consegue che solo la sperimentazione sul campo, con la dovuta attenzione all'ambiente e alla sicurezza, può migliorare il lavoro agricolo, anche avvalendosi dell'intelligenza artificiale.

Pur registrando dunque la necessità di alcuni miglioramenti, dichiara il voto favorevole del proprio schieramento.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) ringrazia il relatore per aver condiviso lo schema di risoluzione e recepito le molteplici istanze, tanto più che si tratta di temi condivisi. Afferma infatti che l'atto in titolo rende l'innovazione uno strumento utile per un'agricoltura diversa, in grado di attrarre anche i giovani, i quali si avvicinano ai droni con maggiore facilità.

Concorda sull'importanza della sicurezza sul lavoro, sottolineando peraltro che le macchine agricole nuove in circolazione risultano ancora poche. Fa notare, tuttavia, che talvolta, nonostante vi sia un adeguato apparato normativo di tutela, si verificano comunque incidenti nei campi.

Pone poi l'attenzione sulla riduzione dei costi, specialmente in alcune aree, come quelle con pendenza, nelle quali in altri Stati già si compie la sperimentazione. Enfatizza altresì il risparmio di fitofarmaci e la riduzione della loro dispersione nell'ambiente, rilevando che, proprio grazie alle ricerche di alcuni Stati, l'Europa ora legifera in maniera innovativa.

Rivendica dunque l'approvazione dell'emendamento a sua firma, che ha introdotto la sperimentazione triennale sull'uso dei droni, per attuare la quale sono coinvolte diverse Amministrazioni. Si augura pertanto che si possa testare nell'immediato la bontà dei provvedimenti assunti, considerato che Paesi non europei, come la Cina e gli Stati Uniti d'America, già impiegano i droni. Plaude dunque alla scelta europea di adottare una visione più aperta, pur mantenendo un principio di precauzione, e ringrazia il Governo per il sostegno assicurato.

Dichiara quindi il voto favorevole del suo Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il nuovo schema di risoluzione del relatore è posto ai voti e approvato.

IN SEDE REDIGENTE

(1619) ANCOROTTI. - Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e alla legge 17 agosto 2005, n. 174, in materia di disciplina dell'attività di acconciatore, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo

(1807) Tilde MINASI e altri. - Disciplina delle attività di estetista, di onicotecnico e di truccatore e tecnico di trattamenti di ciglia e sopracciglia, nonché dell'attività di acconciatore

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** fa presente che sono pervenuti i pareri delle Commissioni 1^a sul testo (non ostativo con una osservazione), 2^a sul testo e sugli emendamenti (non ostativo) e 10^a (favorevole).

Dichiara quindi aperta la fase di illustrazione degli emendamenti.

Non essendoci richieste di intervento, il seguito della discussione congiunta è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DI DOMANI

Il **PRESIDENTE** comunica che la seduta plenaria, già convocata domani, giovedì 26 marzo, alle ore 9, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,25.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO
LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM (2025) 1021 DEFINITIVO
(Doc. XVIII, n. 29)**

La 9^a Commissione,

esaminata la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/58/CE del Consiglio e la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento dei requisiti in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi, e che abroga le direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE del Consiglio (COM (2025) 1021 definitivo);

premesso che l'iniziativa si inserisce nel contesto delle misure di semplificazione legislativa nei confronti delle imprese di produzione primaria e della trasformazione ("Pacchetto *omnibus*"), annunciate nell'ambito della visione per l'agricoltura e l'alimentazione della Commissione europea, e mira a ridurre gli oneri normativi superflui, mantenendo al contempo *standard* elevati in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi nonché di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente;

osservato che le modifiche proposte perseguono tre obiettivi principali: semplificare la procedura per l'uso dei sistemi aeromobili senza equipaggio (droni) nell'applicazione aerea di pesticidi; eliminare la duplicazione degli obblighi di registrazione a carico degli allevatori previsti dalla direttiva 98/58/CE in parallelo ad analoghi obblighi già sanciti da altri atti normativi dell'Unione; abrogare le direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE, le cui materie sono oggi integralmente disciplinate dal regolamento (UE) n. 10/2011, al fine di garantire la certezza del diritto;

tenuto conto che l'articolo 1 della proposta di direttiva novella la direttiva 2009/128/CE, l'articolo 2 modifica la direttiva 98/58/CE e l'articolo 3 abroga le direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE;

rilevato che, secondo l'articolo 9 della direttiva 2009/128/CE, l'irrorazione aerea è vietata ma può essere consentita solo in casi speciali e in presenza di specifiche condizioni, quali: non devono esistere alternative praticabili; i pesticidi utilizzati devono essere esplicitamente approvati dagli Stati membri per l'impiego nell'irrorazione aerea; l'operatore che effettua l'irrorazione aerea deve essere certificato; l'impresa responsabile delle applicazioni mediante irrorazione aerea è certificata da un'autorità competente; se l'area da irrorare si trova nelle strette vicinanze di aree aperte al pubblico, nell'autorizzazione sono incluse specifiche misure di gestione dei rischi; gli aeromobili sono equipaggiati con accessori che rappresentano la migliore tecnologia disponibile per ridurre la dispersione dei prodotti irrorati.

considerato in particolare che l'articolo 1:

innova la definizione di "irrorazione aerea", distinguendo i casi con equipaggio dai casi senza equipaggio, e definisce i sistemi aeromobili senza equipaggio;

introduce l'articolo 9-bis sulla irrorazione aerea di pesticidi mediante droni, individuati con atto delegato della Commissione europea entro quattro anni;

considerato altresì che la direttiva 2009/128/CE è stata recepita con il decreto legislativo n. 150 del 2012, modificato dall'articolo 6 della legge n. 182 del 2025, che ha introdotto la sperimentazione triennale dell'irrorazione aerea con droni, su terreni qualificati agricoli dai vigenti strumenti urbanistici. L'irrorazione è effettuata: con modalità tali da garantire il rispetto dei principi generali previsti dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari; da un utilizzatore professionale di prodotti fitosanitari in possesso di specifiche competenze e adeguatamente formato; nel rispetto della disciplina sull'impiego dello spazio aereo;

ritenuto quindi che la legislazione nazionale abbia anticipato quella europea, la quale ora permette deroghe generalizzate, a beneficio del comparto agricolo che da tempo ha sollecitato l'uso dei droni in agricoltura, per una maggiore precisione ed efficienza nell'uso di pesticidi e una minore esposizione degli operatori;

reputato tuttavia che le tempistiche previste nella proposta di direttiva rischiano di delineare un quadro autorizzatorio eccessivamente lungo, che non si concilia con innovazione e tecnologia;

valutate le audizioni svolte e la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012;

esprime una valutazione favorevole, impegnando il Governo:

1. ad adoperarsi affinché si rivalutino le tempistiche previste dalla proposta di direttiva, con particolare riferimento agli atti delegati della Commissione, per evitare il protrarsi dell'incertezza e l'assenza di operatività da parte degli Stati membri;
2. a sollecitare le competenti Istituzioni europee affinché si individuino quanto prima un certo numero di tipologie di droni ammissibili con specifici scenari d'uso, favorendo una definizione che ponga una chiara distinzione normativa tra l'irrorazione aerea tradizionale su larga scala e l'applicazione di precisione dei prodotti fitosanitari mediante droni, prevedendo per quest'ultima condizioni regolatorie autonome e specifiche, nel rispetto di un elevato livello di tutela della salute umana, degli ecosistemi e della biodiversità;
3. ad adoperarsi affinché si superi l'approccio derogatorio a vantaggio di un quadro autorizzatorio più strutturato, favorendo il coordinamento tra il sistema autorizzativo dei prodotti fitosanitari previsto dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e le disposizioni dell'atto in esame;
4. a promuovere e sostenere, anche nell'ambito della futura politica agricola comune (PAC) 2028-2034, la diffusione tra gli operatori agricoli di macchinari e di tecnologie innovative per l'agricoltura di precisione, idonei a ottimizzare e rendere più efficiente l'utilizzo degli agrofarmaci, con un conseguente aggiornamento del quadro sanzionatorio.

1.3.2.1.8. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 307(pom.) del 16/06/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9^a Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MARTEDÌ 16 GIUGNO 2026
307^a Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1933) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ANCOROTTI](#) (*FdI*) illustra il decreto-legge in esame, facendo anzitutto presente che lo stesso è già stato approvato in prima lettura, con modifiche e integrazioni, dalla Camera dei deputati. Procedo quindi all'esame degli articoli da 1 a 3, i quali prevedono, in favore dei datori di lavoro privato, esoneri contributivi in relazione ad assunzioni a tempo indeterminato, nell'anno 2026, comportanti un incremento occupazionale netto, qualora esse riguardino donne disoccupate da determinati periodi di tempo o svantaggiate (articolo 1) o soggetti di età inferiore a 35 anni e rientranti in determinate fattispecie (articolo 2), o qualora esse soddisfino specifiche condizioni e siano relative all'ambito territoriale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica (articolo 3). Anticipa che il successivo articolo 5 reca novelle di coordinamento in relazione ai suddetti articoli 1-3. Rileva poi che l'articolo 4 riconosce, a determinate condizioni, un esonero contributivo, in favore dei datori di lavoro privato, per le trasformazioni a tempo indeterminato, intervenute nel periodo 1° agosto 2026-31 dicembre 2026, dei rapporti di lavoro a termine instaurati entro il 30 aprile 2026.

Menziona quindi l'articolo 4-*bis*, che stabilisce in dodici mesi, con riferimento, in via unitaria, a ciascun gruppo di imprese, la durata massima dei tirocini extracurriculari, fermi restando i limiti previsti dalle legislazioni regionali, adottate anche in base alle linee guida concordate a livello nazionale.

I commi da 1 a 5 dell'articolo 6, prosegue il relatore, prevedono, in via transitoria, uno sgravio contributivo in favore delle aziende in possesso di certificazione dell'adozione di misure di sostegno alla natalità e alle esigenze di cura.

Riassume dunque gli articoli da 11-*bis* a 14 e il comma 1 dell'articolo 15, i quali recano norme integrative della disciplina specifica vigente relativa ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali (cosiddetti *rider*). In sintesi, secondo i suddetti articoli: la

qualificazione del rapporto di lavoro deve essere accertata in base a tutti gli elementi utili a tal fine, compresi quelli desumibili dall'utilizzo di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati; qualora emergano fatti che indichino l'esistenza di poteri di direzione e controllo, anche se costituiti per il tramite dei suddetti sistemi, il rapporto di lavoro si presume di natura subordinata, salva prova contraria; si demanda a un decreto ministeriale la definizione degli indicatori di rischio e dei dati oggetto di comunicazione obbligatoria da parte delle piattaforme digitali e si definiscono in via diretta norme sull'utilizzo degli stessi nelle attività di vigilanza; si definiscono gli obblighi di informazione al lavoratore e alle autorità competenti sui sistemi automatizzati o algoritmici utilizzati e si stabilisce il diritto del lavoratore di ottenere, su richiesta, una spiegazione intelligibile e il riesame mediante intervento umano di alcune decisioni automatizzate; si disciplinano le modalità di accesso alla piattaforma digitale da parte del lavoratore; si dispone l'applicazione dell'istituto del libro unico del lavoro; si demanda a un atto secondario la definizione di specifiche attività di formazione obbligatoria.

Il relatore precisa poi che il comma 2 del suddetto articolo 15, con riferimento alle somme corrisposte dagli utenti a titolo di liberalità, estende ai lavoratori che prestano la propria attività di natura subordinata mediante piattaforme digitali le norme fiscali e previdenziali vigenti per le omologhe somme percepite dai lavoratori dipendenti delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Passa dunque all'articolo 16-*quater*, che introduce in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2029 e demandando a un decreto ministeriale la definizione delle disposizioni attuative, la possibilità di distacco di uno o più lavoratori, previo accordo sindacale, anche in assenza dell'interesse proprio del datore di lavoro distaccante. La possibilità viene ammessa quando il distacco sia finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali o della continuità produttiva, alla conservazione delle competenze professionali ovvero a evitare o a limitare sospensioni dell'attività lavorativa, riduzioni dell'orario di lavoro, ricorsi agli ammortizzatori sociali o situazioni di esubero di personale. Segnala l'articolo 17, in cui viene indicata la copertura degli oneri finanziari derivanti dai precedenti articoli 2, 3, 4 e 6.

Conclude la relazione illustrando l'ultimo articolo, il 18, che definisce l'ambito generale di applicazione delle norme, la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali territoriali, e fa salve le prerogative costituzionalmente garantite alle parti sociali.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1836) Delega al Governo per la definizione di un quadro legislativo di riferimento per la filiera carbon capture, utilization and storage (CCUS), nonché disposizioni per la disciplina dello sviluppo dell'idrogeno, dell'assetto regolatorio del settore e delle relative infrastrutture di rete, e del sistema di governo per l'adempimento agli obblighi di riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 giugno.

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (FdI) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, nel quale sono previste due osservazioni relative, rispettivamente, al fenomeno della subsidenza e ad esigenze di coordinamento normativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1833) Deputati MILANI e Elisa MONTEMAGNI. - Istituzione della Giornata nazionale del riciclo della carta, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [FALLUCCHI](#) (FdI) riferisce sul disegno di legge in titolo, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. Dichiaro che l'atto in esame, che si compone di tre articoli, rappresenta uno strumento di sensibilizzazione per migliorare i risultati di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti, nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione e dei *target* fissati a livello eurounitario.

Precede dunque all'esame dell'articolato, soffermandosi sull'articolo 1, che individua il 18 settembre quale Giornata nazionale del riciclo della carta. La relatrice evidenzia altresì gli obiettivi perseguiti dal

disegno di legge ed esplicitati al medesimo articolo, i quali consistono nella promozione della cultura del risparmio delle risorse naturali, nella riduzione degli sprechi e nella diffusione di stili di vita sostenibili. Precisa inoltre che, come indicato dal comma 2, la giornata così istituita non determina gli effetti civili ricollegati ai giorni festivi.

Passa poi all'articolo 2, secondo il quale nel corso dell'istituenda Giornata nazionale potranno essere organizzati incontri e iniziative dedicati alla promozione del riciclo della carta. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica assicura il coordinamento di tali iniziative, con il coinvolgimento dei Ministri e delle Istituzioni interessati e in collaborazione con le associazioni di categoria e con gli enti locali, nell'ambito di talune manifestazioni attinenti al medesimo settore ed elencate nella disposizione.

Dopo aver menzionato l'articolo 3, che reca la clausola di invarianza finanziaria, propone, infine, l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire né in discussione generale né in dichiarazione di voto, verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

(1917) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice **SPELGATTI** (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, che si compone di tre articoli e mira a realizzare una riforma organica dell'ordinamento della professione forense, anche in un'ottica di modernizzazione e rilancio del settore.

Illustra quindi l'articolo 1, che conferisce al Governo la delega ad adottare entro sei mesi uno o più decreti legislativi per l'attuazione della riforma. I commi da 2 a 4, fa presente, dettano le modalità di adozione degli emanandi decreti, che sono proposti dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense.

Passa poi all'esame dell'articolo 2, comma 1, il quale delinea i principi e criteri direttivi della delega e si articola nelle lettere dalla *a*) alla *cc*). Le lettere *a*) e *b*) recano i principi generali che la riforma dovrà perseguire, mentre la lettera *c*) conferisce al Consiglio nazionale forense il compito di curare e aggiornare il codice deontologico. La lettera *d*) pone in capo agli avvocati l'obbligo di stipulare polizze assicurative a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione. Le lettere *e*) ed *f*) stabiliscono principi relativi alla pubblicità e alla responsabilità nell'accettazione e nello svolgimento dell'incarico. La lettera *g*) si occupa del compenso dell'avvocato, affermando tra l'altro il principio generale della libera pattuizione tra le parti. La relatrice si sofferma in particolare sulla lettera *h*) che, per l'esercizio della professione in forma collettiva, prevede che lo stesso avvenga mediante la partecipazione dell'avvocato ad associazioni o reti professionali o a società tra avvocati, dettando la disciplina di dettaglio per tali ipotesi. Precisa che l'associazione professionale avrà natura forense solo qualora la maggioranza degli associati sia costituita da avvocati, mentre nel caso di partecipazione ad una rete con altri professionisti, il contratto di rete potrà avere ad oggetto l'esercizio della professione forense soltanto se ne sono parte almeno due avvocati iscritti all'albo. L'esercizio della professione forense in forma societaria potrà essere consentito solo a società di persone, di capitali o cooperative iscritte ad una sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la società; nelle società tra avvocati, almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto devono essere detenuti da avvocati iscritti all'albo o da avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni. Inoltre, nelle società tra avvocati la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati. La lettera *i*), prosegue la relatrice, detta norme per il caso in cui l'incarico sia conferito da parte di un terzo. La lettera *l*) appresta tutele per l'avvocato che eserciti in favore di altro avvocato o di un'associazione o rete professionale o di una società tra avvocati. Le lettere *m*) e *n*) si occupano di formazione e aggiornamento professionale e di specializzazione forense. La lettera *o*), nel disciplinare la tenuta degli albi, dispone che presso ciascun consiglio dell'ordine territoriale sarà istituito un albo unico degli esercenti la professione forense, stabilendo altresì che gli albi, elenchi e registri previsti dalla legge siano tenuti e aggiornati con modalità telematiche. La lettera *p*) fissa il regime di incompatibilità e compatibilità con l'esercizio della professione forense,

menzionando, tra le attività incompatibili, l'esercizio di qualsiasi attività di impresa svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui e, tra le attività compatibili, gli incarichi di gestione e di vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa. La lettera *q*) disciplina l'attività degli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, mentre le lettere da *r*) a *z*) esaminano natura giuridica, compiti, funzionamento e modalità di elezione del Consiglio nazionale forense e degli ordini circondariali. La lettera *aa*) innova la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione forense, mentre la lettera *bb*) definisce le modalità di svolgimento dell'esame di Stato per l'accesso alla professione forense medesima. La lettera *cc*), infine, dispone in merito al potere disciplinare sugli iscritti agli albi e registri.

L'articolo 3, conclude la relatrice, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Propone, infine, l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire né in discussione generale né in dichiarazione di voto, verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica ([n. 406](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge 4 luglio 2024, n. 102. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che oggi si sono concluse le audizioni sul provvedimento in titolo e che sono pervenuti ulteriori documenti scritti dai soggetti non auditi. Comunica altresì che la Conferenza unificata ha raggiunto l'intesa sul testo del provvedimento, ma non è stata ancora formalmente sciolta la riserva da parte della Presidenza del Senato. Rammenta infine che è ancora aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 e (UE) 2024/3110 ([COM\(2026\) 100 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 giugno.

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*) si riserva di presentare quanto prima uno schema di risoluzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al quadro di diritto societario riguardante il 28° regime - "EU Inc." ([COM\(2026\) 321 definitivo](#))

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Verso un 28° regime per le società dell'UE ([COM\(2026\) 320 definitivo](#))

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 giugno.

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*) si riserva di presentare quanto prima uno schema di risoluzione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Principali aree di crisi industriale complessa in Italia ([n. 980](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è in corso l'approfondimento del Governo sullo schema di risoluzione relativo all'area di crisi industriale complessa di Acerra-Marcianise-Airola. Invita comunque i relatori Bergesio e Silvia Fregolent ad elaborare uno schema di risoluzione sull'area di crisi di Savona, sui cui - ricorda - si sono concluse le audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la scorsa settimana, giovedì 11 giugno, la Commissione ha proceduto all'audizione del dottor Giovanni Filippini, Direttore generale della salute animale del Ministero della salute e Commissario straordinario alla peste suina africana, in merito alle nuove emergenze relative alla diffusione della malattia. Comunica che il documento depositato dal dottor Filippini sarà pubblicato sulla pagina *web* della Commissione.

Ricorda inoltre che nella giornata di domani, mercoledì 17 giugno, alle ore 13,45, le Commissioni 9^a del Senato e X della Camera audiranno l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa. Anche in questo caso, la documentazione eventualmente depositata dall'ingegnere Filosa sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SULLA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1619 E 1807 (DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che i Dicasteri competenti hanno fatto ulteriori approfondimenti sul disegno di legge n. 1619, assunto quale testo base, a cui sono stati presentati 37 emendamenti. Poiché è emersa l'esigenza di apportare modifiche incisive, potrebbe essere preferibile la presentazione di un nuovo testo, a cui riferire gli emendamenti.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1836

La 9^a Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1836, recante "Delega al Governo per la definizione di un quadro legislativo di riferimento per la filiera *carbon capture, utilization and storage* (CCUS), nonché disposizioni per la disciplina dello sviluppo dell'idrogeno, dell'assetto regolatorio del settore e delle relative infrastrutture di rete, e del sistema di governo per l'adempimento agli obblighi di riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia",

considerato che l'articolo 1 conferisce al Governo la delega ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la definizione di una disciplina organica delle attività di cattura, trasporto, utilizzo e stoccaggio geologico del biossido di carbonio (cosiddetta «filiera CCUS»), secondo una serie articolata di principi e criteri direttivi;

osservato che l'articolo 2 dispone che le funzioni di autorità di regolazione nazionale in materia di idrogeno sono attribuite all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), della quale si incrementa la pianta organica di dodici unità, stabilendone altresì limiti e modalità di reclutamento; rilevato che, in linea generale, in alcune aree del Paese è emerso un sensibile abbassamento del suolo riconducibile ad una più intensa attività antropica, noto come subsidenza;

preso atto che, secondo alcuni studi, anche le attività estrattive possono contribuire al fenomeno della subsidenza, che determina effetti notevoli in termini, tra l'altro, di erosione delle coste e di riduzione dei suoli agricoli;

considerato tuttavia che la cattura e lo stoccaggio di CO₂ potrebbero contribuire ad arginare il fenomeno della subsidenza,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. valuti la Commissione di merito di integrare i principi e criteri direttivi della delega di cui all'articolo 1 al fine di impiegare le attività connesse alla filiera CCUS anche per la soluzione del

fenomeno della subsidenza;

2. si invita la Commissione di merito a coordinare le previsioni di cui all'articolo 2, relative alle funzioni di autorità di regolazione nazionale in materia di idrogeno attribuite all'ARERA, con le disposizioni dell'atto del Governo n. 395.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1619

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)
- [Trattazione in consultiva](#)

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e alla legge 17 agosto 2005, n. 174, in materia di disciplina dell'attività di acconciatore, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo

Titolo breve: *Disciplina dell'attività di acconciatore ed estetista*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 115 \(pom.\)](#)

24 marzo 2026

Sottocomm. pareri

2^a Commissione permanente (Giustizia)

[N. 378 \(pom.\)](#)

24 marzo 2026

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 512 \(ant.\)](#)

21 gennaio 2026

[N. 522 \(pom.\)](#)

18 febbraio 2026

[N. 525 \(pom.\)](#)

25 febbraio 2026

[N. 532 \(pom.\)](#)

10 marzo 2026

[N. 563 \(ant.\)](#)

4 giugno 2026

10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 389 \(pom.\)](#)

24 marzo 2026

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 115(pom., Sottocomm. pareri) del 24/03/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 24 MARZO 2026**

115^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 13,50.

(1799) Deputato AMICH e altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito per causa di guerra, periti nel naufragio del piroscafo britannico Arandora Star, silurato da un'unità della Marina tedesca nell'Oceano Atlantico il 2 luglio 1940, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il provvedimento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1761) MARTI. - Disposizioni per il riconoscimento della Vespa Piaggio a quattro tempi quale espressione della storia, della cultura e dell'arte italiana riconosciute in tutto il mondo

(Parere alla 7a Commissione sul nuovo testo. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il provvedimento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore **CATALDI** (M5S) chiede che il provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è rimesso quindi alla sede plenaria.

(1624) Valorizzazione della risorsa mare

(Parere alla 8a Commissione su emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminati gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nella seduta dell'11 marzo, riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) chiede che l'esame degli emendamenti venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è rimesso quindi alla sede plenaria.

(1832) Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni

(Parere all'8a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che, con riguardo alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, il provvedimento risponde all'esigenza di:

- garantire il tempestivo completamento dell'iter approvativo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, assicurando il coordinamento delle amministrazioni competenti;
- procedere a una razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite alle gestioni commissariali operanti sulle tratte autostradali A24 e A25 e assicurare la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria delle medesime;
- garantire la realizzazione e il completamento delle infrastrutture prioritarie e urgenti relative alla sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, delle attività di adeguamento del traforo del Gran Sasso connesse all'attuazione degli obblighi in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (TEN-T), nonché degli interventi di messa in sicurezza antisismica e manutenzione straordinaria della galleria;
- assicurare la realizzazione e il completamento delle opere necessarie e funzionali allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio «UEFA EURO 2032» e delle opere relative al polo logistico di Alessandria Smistamento;
- accelerare la realizzazione e il completamento di taluni interventi già commissariati di ANAS S.p.A. e di RFI S.p.A., mediante il trasferimento delle competenze degli attuali commissari, rispettivamente, ai responsabili delle articolazioni territoriali di ANAS prossime ai territori interessati dagli interventi e ai responsabili pro tempore delle strutture di RFI;
- accelerare la realizzazione e il completamento di taluni interventi sulla rete ferroviaria di interesse nazionale gestita dalla società RFI S.p.A., mediante la nomina dell'amministratore delegato della medesima società RFI S.p.A. quale commissario straordinario;
- accelerare la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma;
- garantire il celere espletamento delle attività relative a lavori, servizi e forniture connesse allo svolgimento dei XIV Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»;
- promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali sul territorio nazionale;
- garantire un efficace coordinamento nell'attuazione degli interventi necessari alla realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino e della nuova Città della salute e delle Scienze di Novara;
- assicurare la nomina del Commissario per la ricostruzione post-calamità in relazione agli eccezionali eventi meteorologici nelle province di Ancona, Pesaro-Urbino e Macerata del 2022;
- adottare misure necessarie ad assicurare la continuità degli approvvigionamenti funzionali alla sicurezza energetica nazionale, con particolare riguardo agli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto;
- garantire l'attuazione delle misure per la salvaguardia e la tutela della laguna di Venezia, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
 - all'articolo 8, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare la previsione dell'acquisizione del parere della Conferenza unificata, nell'ambito del procedimento di definizione del bando per l'avvio delle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, considerato che l'articolo 2 del decreto legislativo n. 281 del 1997 ivi richiamato attiene ai compiti della Conferenza Stato-regioni.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede che il provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è rimesso quindi alla sede plenaria.

(1619) ANCOROTTI. - *Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e alla legge 17 agosto 2005, n. 174, in materia di disciplina dell'attività di acconciatore, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo*

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il provvedimento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 6», comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole: «sentite le regioni» con un riferimento all'acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14.

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 378(pom.) del 24/03/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 24 MARZO 2026

378^a Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1818) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 marzo.

Il [PRESIDENTE](#), non essendovi interventi ulteriori in discussione generale, chiede alla senatrice Stefani se abbia predisposto una proposta di parere.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), relatrice, esprime l'intenzione di formulare una proposta di parere non ostativo sul provvedimento, in assenza di indicazioni della Commissione.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) preannuncia la presentazione, da parte del suo Gruppo, di una proposta di parere contrario sul disegno di legge, alternativo a quello della relatrice e chiede a tal fine un breve rinvio dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1619) ANCOROTTI. - Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e alla legge 17 agosto 2005, n. 174, in materia di disciplina dell'attività di acconciatore, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo

(Parere alla 9^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [RAPANI](#) (FdI), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo - adottato come testo base dalla 9^a Commissione - e dei relativi emendamenti. Il provvedimento si compone di 16 articoli e reca modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e alla legge 17 agosto 2005, n. 174, in materia di disciplina dell'attività di acconciatore, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo. Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo di riforma organica del settore dell'estetica professionale e dell'acconciatura, ed è diretto ad ampliare l'ambito soggettivo e delle modalità di svolgimento dell'attività, valorizzare la formazione e le competenze professionali nonché rafforzare la tutela del consumatore e contrastare l'abusivismo. Gli articoli 1, 2 e 3 recano modifiche alla legge n. 1 del 1990, aggiornando la definizione delle attività disciplinate, ricomprendendovi quella di estetista, onicotecnico, truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia: in particolare, sono definite dal nuovo articolo 7-bis della legge n. 1 del 1990 (introdotto dall'articolo 8 del provvedimento) le attività di onicotecnico, truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia. L'articolo 4 interviene sull'articolo 4 della legge n. 1 del 1990, disciplinando i requisiti professionali per lo svolgimento di tali attività e le modalità di esercizio, prevedendo che nelle imprese artigiane e non

artigiane, i soci e i dipendenti che esercitano attività estetiche devono essere in possesso della qualifica professionale, che lo svolgimento dell'attività di estetista è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale e che l'attività possa essere svolta presso il domicilio dell'esercente in locali conformi alle norme vigenti, occasionalmente presso il domicilio del cliente o in strutture convenzionate, mentre non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante. L'articolo 7 modifica l'articolo 7 della legge n. 1 del 1990, esentando le imprese artigiane esercenti attività di estetista, onicotecnico e truccatore dall'obbligo di comunicazione per la vendita di prodotti cosmetici, erboristici e integratori alimentari attinenti alla loro attività, purché l'impresa abbia come scopo prevalente lo svolgimento dell'attività estetica. Di specifico interesse per le competenze della Commissione giustizia è l'articolo 10, che aggiorna il sistema sanzionatorio modificando l'articolo 12 della citata legge n. 1 del 1990, prevedendo che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'ordinamento «Chiunque esercita le attività di cui agli articoli 1 e 7-bis in assenza dei requisiti professionali previsti dall'articolo 3, comma 2, e articolo 7-bis, commi 4 e 5, o senza aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività di cui agli articoli 2 e 7-bis, comma 8, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000, irrogata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di esercizio in assenza dei requisiti professionali di cui al comma 1 si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione dall'attività per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a due anni. Ove ne ricorrano i presupposti, può essere disposta altresì la confisca delle attrezzature e dei locali utilizzati per l'attività abusiva, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689». Di competenza è poi anche l'articolo 14, che modifica l'articolo 5 della legge n. 174 del 2005 (la legge che disciplina l'attività di acconciatore) aumentando le sanzioni amministrative pecuniarie per l'esercizio abusivo dell'attività di acconciatore prevedendo importi non inferiori a 3.000 e non superiori a 10.000 euro. Con riferimento agli emendamenti presentati, si segnalano le seguenti proposte di interesse della Commissione giustizia: emendamento 10.2, che estende le sanzioni amministrative pecuniarie anche a chiunque organizzi, promuova o svolga corsi di formazione aventi ad oggetto i profili disciplinati dalla legge n. 1 del 1990 in locali non conformi alla normativa igienico-sanitaria vigente e a quella in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'emendamento 10.3, che sostituisce il comma 2 in materia di sanzioni per l'esercizio in forma abusiva dell'attività di estetista prevedendo l'immediata chiusura dell'attività e l'impossibilità di conseguire l'abilitazione professionale o di presentare istanza di iscrizione per un periodo di cinque anni, e attribuendo le funzioni di controllo all'azienda sanitaria locale territorialmente competente. L'emendamento 14.1, che sostituisce integralmente l'articolo dedicato alle sanzioni per l'esercizio abusivo della professione di acconciatore prevedendo le medesime sanzioni introdotte con riferimento all'esercizio abusivo delle professioni di estetista etc. In particolare, si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000 e, in caso di esercizio in assenza dei requisiti professionali di cui all'articolo 3, anche la sanzione accessoria della sospensione dall'attività per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a due anni. L'emendamento inoltre estende la medesima sanzione amministrativa pecuniaria anche a chiunque organizzi, promuova o svolga corsi di formazione aventi ad oggetto i profili disciplinati dalla presente legge in locali non conformi alla normativa igienico-sanitaria vigente e a quella in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Non essendovi osservazioni da formulare sia sul testo che sugli emendamenti, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo. Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere sul testo e sugli emendamenti è approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(1831) MALAN e altri. - Disposizioni in materia di allontanamento del minore

(Discussione e rinvio)

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, che interviene in materia particolarmente delicata, quale quella dell'allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare, incidendo tanto sul piano delle garanzie procedurali quanto su quello dell'organizzazione dell'istruttoria tecnica e del relativo regime finanziario. L'articolo 1 introduce nel codice di procedura civile il nuovo articolo 473-bis.25.1, disciplinando in modo puntuale il ricorso alla

consulenza tecnica d'ufficio nei procedimenti aventi ad oggetto l'allontanamento del minore ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile. In particolare, la disposizione prevede, quale regola generale, che l'allontanamento sia disposto previa acquisizione di una consulenza tecnica, che assume quindi un ruolo centrale nell'istruttoria. La consulenza è chiamata a svolgere una funzione ampia e articolata: da un lato, deve accertare la sussistenza di eventuali condizioni di pregiudizio alla salute psico-fisica del minore derivanti dal contesto familiare o eterofamiliare; dall'altro, deve analizzare i possibili interventi, incluso l'allontanamento, e procedere a una valutazione comparativa delle conseguenze che ciascuna soluzione potrebbe determinare sul benessere del minore. Si tratta, dunque, di un'impostazione che mira a rafforzare la base conoscitiva del giudice, orientandone la decisione verso una valutazione il più possibile completa e ponderata. Particolarmente significativa è la disciplina relativa alla composizione del collegio peritale. Il legislatore prevede infatti che la consulenza sia affidata congiuntamente a un medico specializzato in neuropsichiatria infantile, a un medico pediatra - entrambi esterni all'albo del tribunale e appartenenti a un ente pubblico - nonché a uno o più professionisti dotati di adeguate competenze, iscritti negli albi dei consulenti tecnici. Viene inoltre espressamente richiesto che tali soggetti non si trovino in situazioni di conflitto di interessi, a garanzia dell'imparzialità dell'accertamento. La norma rafforza altresì l'obbligo di motivazione del giudice, stabilendo che la decisione debba dare specificamente conto del contenuto della consulenza tecnica, degli elementi istruttori acquisiti, delle soluzioni alternative considerate e delle ragioni per le quali la misura adottata risponda al superiore interesse del minore. Si tratta di una previsione che mira a rendere più trasparente e verificabile il percorso decisionale. Sono tuttavia previste eccezioni alla necessità della consulenza tecnica nei casi di urgenza. In particolare, nei procedimenti in cui ricorrono le condizioni di cui all'articolo 403 del codice civile, nonché nei casi di abusi familiari o violenza domestica in danno del minore, l'allontanamento può essere disposto anche in assenza della consulenza, che viene eventualmente svolta in un momento successivo. In tal modo, il legislatore intende bilanciare l'esigenza di approfondimento istruttorio con quella di intervento immediato nei casi di pericolo. L'articolo 2 disciplina il profilo economico della consulenza tecnica, prevedendo che gli onorari dei componenti del collegio siano anticipati dall'erario ai sensi del testo unico sulle spese di giustizia. La disposizione assicura, dunque, la sostenibilità economica dell'istituto, senza gravare direttamente sulle parti, pur mantenendo ferma la disciplina del recupero delle spese nei casi previsti. L'articolo 3 reca la disciplina transitoria, stabilendo che le nuove disposizioni si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, qualora debbano essere adottati provvedimenti relativi all'allontanamento del minore o alla modifica o cessazione del collocamento. La scelta evidenzia la volontà del legislatore di rendere immediatamente operative le nuove garanzie, anche nei procedimenti già pendenti. Infine, l'articolo 4 contiene la copertura finanziaria, quantificando gli oneri in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 e individuando le relative risorse mediante riduzione del fondo di cui alla legge n. 190 del 2014.

Il seguito della discussione è rinviato.

(1635) Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcolodipendenti

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 10 marzo.

Il **PRESIDENTE** informa che nella seduta di giovedì si svolgerà l'ultima audizione prevista sul provvedimento. Chiede se vi siano comunque interventi in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1505) ZANETTIN e altri. - Modifiche al codice di procedura penale, al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di indagini informatiche

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 marzo.

Il **PRESIDENTE**, non essendovi ulteriori interventi in discussione generale, propone di fissare il

termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti per giovedì 2 aprile, alle ore 17.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(722) CANTALAMESSA. - *Modifica all'articolo 414 del codice penale, in materia di apologia dei reati di associazione di tipo mafioso e di scambio elettorale politico-mafioso*

(1513) CANTALAMESSA e altri. - *Introduzione dell'articolo 416-bis.2 del codice penale in materia di propaganda e istigazione a delinquere con metodo mafioso in danno di minori*

(1655) RUSSO e altri. - *Introduzione dell'articolo 416-bis.2 del codice penale, in materia di apologia e istigazione relative al fenomeno della criminalità organizzata o mafiosa*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1655 e 1513, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 722 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta dei disegni di legge n. 1655 e 1513, sospesa nella seduta del 10 marzo.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge n. 722 che si compone di 2 articoli. Come precisato nella relazione illustrativa il disegno di legge ha la finalità di combattere e di annullare i falsi miti della criminalità mafiosa e a tal fine prevede che l'esaltazione positiva di atteggiamenti e di linguaggi tipici della cultura mafiosa, che risulta comprensibile a tutti ed efficace sull'opinione pubblica, costituisca reato di apologia ai sensi dell'articolo 414 del codice penale. L'articolo 1 del disegno di legge prevede che l'esaltazione positiva di atteggiamenti e di linguaggi tipici della criminalità organizzata di tipo mafioso costituisce apologia dei reati di associazione di tipo mafioso e di scambio elettorale politico-mafioso, ai sensi degli articoli 414, 416-bis e 416-ter del codice penale. Il successivo articolo 2, invece, reca una integrazione al terzo comma dell'articolo 414 del codice penale - relativo alla fattispecie di apologia di reato - aggiungendo un periodo a norma del quale «Se l'apologia riguarda i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter si applica la reclusione da due a sette anni». Come è noto, l'articolo 414 del codice penale contempla due ipotesi di reato distinte: l'istigazione a delinquere e l'apologia di reato, che presentano profili strutturali differenti. Il disegno di legge in esame interviene appunto sulla fattispecie di apologia, disciplinata dal terzo comma dell'articolo 414 del codice penale prevedendo, rispetto alla pena base della reclusione da uno a cinque anni, un aggravamento della stessa - reclusione da due a sette anni - laddove l'apologia riguardi i delitti di cui agli articoli 416-bis (associazioni di tipo mafioso anche straniere) e 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso) del codice penale. Poiché la fattispecie introdotta dal disegno di legge - pur incidendo su un diverso articolo del codice penale - riguarda le analoghe condotte di apologia oggetto dell'Atto Senato 1655, già illustrato, che introduce il reato di apologia e istigazione relative al fenomeno della criminalità organizzata o mafiosa, propone la congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 1655 e 1513.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto della richiesta del relatore, propone di congiungere la discussione del disegno di legge n. 722 a quella dei disegni di legge nn. 1513 e 1655.

La Commissione conviene.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) riservandosi un esame più approfondito dei testi interviene per manifestare le proprie perplessità in ordine al rispetto dei principi di tassatività e tipicità del diritto penale delle nuove fattispecie di reato previste dai disegni di legge in esame. In particolare, con riferimento al disegno di legge n. 722, ritiene di difficile individuazione l'elemento costitutivo del reato rappresentato dal mero "atteggiamento": al riguardo pur essendo certamente comprensibili ed apprezzabili le intenzioni che hanno guidato l'iniziativa legislativa, è necessario un approfondimento. Come è stato evidenziato anche nel corso del dibattito sul decreto-legge cosiddetto sicurezza, Atto Senato n. 1818, è infatti fondamentale, nel caso di introduzione di nuove fattispecie di reato, preservare i principi cardine del diritto penale.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(433) IANNONE e altri. - *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di*

cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

(479) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di ampliamento delle destinazioni di uso degli immobili confiscati alle associazioni di criminalità organizzata

(487) SCALFAROTTO. - Disposizioni in materia di gestione e valorizzazione dei beni immobili confiscati alla mafia assegnati a enti non profit

(1031) GARAVAGLIA e altri. - Disposizioni in materia di destinazione dei beni sequestrati e confiscati ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

(1638) CNEL - Disposizioni in materia di gestione, valorizzazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 433, 479, 1031 e 1638, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 487 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 433, 479, 1031 e 1638, sospesa nella seduta del 10 marzo.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge n. 487 che si compone di un unico articolo volto a modificare l'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 concernente la destinazione dei beni e delle somme dei beni confiscati alla criminalità organizzata. La lettera a) dell'articolo 1 afferma il principio secondo cui i proventi derivanti dalla gestione dei beni confiscati alla mafia assegnati a titolo gratuito ai soggetti di cui al comma 3, lettera c) dell'articolo 48 (comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti, nonché alle associazioni di protezione ambientale o ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, e agli operatori dell'agricoltura sociale) sono destinati prioritariamente a sostenere le spese di conservazione e gestione rendicontate dagli stessi, prevedendo anche la possibilità di utilizzare tali proventi per la realizzazione di progetti di riqualificazione e valorizzazione dei predetti beni immobili assegnati, purché questi siano stati concordati con il comune ove l'immobile è sito. La lettera b), invece, al fine di evitare che gli enti *non profit* di cui al comma 3 lettera c) possano trovarsi privi di risorse per la gestione e il rilancio dei beni assegnati, stabilisce che i proventi derivanti dall'utilizzo dei beni immobili da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata siano destinati, per una quota definibile tra il 30 e il 50 per cento del totale, determinata con decreto ministeriale adottato con cadenza annuale, alle medesime finalità contemplate dalla lettera a). Data l'analogia di materia con i disegni di legge nn. 433, 479, 1031 e 1628 chiede la congiunzione del disegno di legge a quelli citati. Informa inoltre la Commissione di aver presentato, su questo tema, alcuni emendamenti al decreto sicurezza in corso di esame presso la 1a Commissione, emendamenti che nascono all'esito di un confronto specifico all'interno del Comitato istituito sul tema all'interno della Commissione parlamentare antimafia.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto della richiesta del relatore, propone di congiungere la discussione del disegno di legge n. 487 a quella dei disegni di legge nn. 433, 479, 1031 e 1628.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1615) MELONI e altri. - Modifica all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, per la soppressione del riferimento alla collocazione preferenziale dei detenuti sottoposti a regime speciale in aree insulari

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 10 marzo.

Il [PRESIDENTE](#), non essendovi interventi in discussione generale, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti per giovedì 2 aprile, alle ore 16.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2) Julia UNTERBERGER. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(21) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome

(131) Alessandra MAIORINO. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(918) Ilaria CUCCHI e altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

(1438) FRANCESCHINI. - Disposizioni in materia di cognome

- e delle petizioni nn. 189 e 736 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 10 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 10 febbraio scorso la relatrice, senatrice Rossomando, aveva richiesto di riprendere l'esame dei provvedimenti successivamente all'impegno per la campagna referendaria. Dal momento che i disegni di legge in esame sono calendarizzati per l'Aula a partire dalla settimana del prossimo 19 maggio, chiede alla relatrice come intenda procedere.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP), relatrice, ricorda di aver più volte sollecitato i componenti della Commissione sulla formulazione di specifiche indicazioni al fine di consentirle di formulare una proposta di testo unificato, da adottare come testo base. Poiché allo stato non sono ancora pervenute indicazioni dai Gruppi, per la predisposizione del testo farà pertanto riferimento alle indicazioni emerse nel corso delle audizioni. Ricorda tuttavia che, prima della calendarizzazione in Aula dei provvedimenti sull'attribuzione del cognome ai figli, è previsto in calendario per i lavori dell'Assemblea l'esame dei disegni di legge relativi alla modifica dell'articolo 609-bis del codice penale.

Il [PRESIDENTE](#) sollecita nuovamente tutti i componenti della Commissione a fornire contributi alla relatrice per la predisposizione di un testo su cui basare il seguito dell'esame. In ogni caso fa presente che, come emerso nell'ampio ciclo di audizioni svolto, già la Corte costituzionale con la sentenza n. 131 del 2022 ha sancito l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori al figlio: uno dei compiti della Commissione è individuare il criterio in base al quale scegliere l'ordine di attribuzione dei cognomi. In ogni caso, la Presidenza della Commissione è tenuta ad organizzare i lavori in modo da assicurare la conclusione dei provvedimenti iscritti nel calendario dell'Assemblea in tempo utile per il loro esame da parte dell'Aula.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 512(ant.) del 21/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2026

512^a Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(989) ZULLO e altri. - Misure per il potenziamento della medicina di genere nel Servizio sanitario nazionale

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il presidente [CALANDRINI](#) (Fdl), in sostituzione del relatore Lotito, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento risulta sprovvisto di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, l'articolo 2 prevede che, nell'ambito della programmazione sanitaria e della definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza, vengano disposte iniziative volte a promuovere collaborazioni e interventi intersettoriali tra le diverse aree mediche e le scienze umane che tengano conto delle differenze derivanti dal genere.

Ai sensi dell'articolo 3 viene attribuita all'Osservatorio sulla medicina di genere, di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 3 del 2018, la funzione di monitorare l'attuazione delle azioni di promozione, applicazione e sostegno alla medicina di genere (MdG) previste nel Piano per l'applicazione e la diffusione della medicina di genere. L'Osservatorio si avvale dell'apporto tecnico-scientifico di un tavolo costituito da esperti regionali e dai referenti per la medicina di genere della rete degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e della Rete italiana della medicina di genere, di cui all'articolo 4.

L'articolo 5 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano avviano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attività del Gruppo tecnico regionale per la programmazione delle attività di diffusione della medicina di genere. I componenti del Gruppo tecnico sono individuati tra gli operatori sanitari regolarmente iscritti al relativo ordine professionale della regione di appartenenza in possesso di documentata esperienza ed attività di studio e ricerca nel campo della medicina di genere.

Si dispone all'articolo 10 che, nell'ambito dell'attuazione del Piano per l'applicazione e la diffusione della medicina di genere, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 3 del 2018, ciascun direttore generale, nominato dalle regioni, istituisca il Gruppo tecnico aziendale della medicina di genere coordinata dal referente aziendale.

Ai sensi dell'articolo 12, il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Rete, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta in esame, predispone le linee di indirizzo nell'ambito della medicina di genere per i programmi didattici delle scuole di medicina, delle scuole di specializzazione di area sanitaria, per i corsi di laurea delle professioni sanitarie e di farmacia e chimica e tecnologia

farmaceutiche.

Infine l'articolo 15 prevede che all'attuazione delle disposizioni previste dal provvedimento si provveda a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale.

Al riguardo, evidenzia che le disposizioni sopra richiamate comportano oneri non quantificati che verrebbero coperti su risorse previste a legislazione vigente.

In relazione ai profili sopra segnalati, reputa necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata che quantifichi gli oneri e le corrispondenti risorse a copertura finanziaria, al fine di certificare la neutralità del provvedimento.

La sottosegretaria SAVINO concorda con il relatore sull'esigenza di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica, debitamente verificata.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1619) ANCOROTTI. - Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e alla legge 17 agosto 2005, n. 174, in materia di disciplina dell'attività di acconciatore, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica e reca una clausola di invarianza finanziaria all'articolo 15.

Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 3, comma 3, prevede che i soggetti in possesso dell'abilitazione professionale di estetista, con esperienza triennale, possano accedere ai corsi di specializzazione per il conseguimento della qualifica di specialista in estetica oncologica.

Inoltre, all'articolo 8, comma 3, è previsto che l'abilitazione professionale di onicotecnico truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia si intende conseguita mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dalla frequenza di un corso regionale di qualificazione della durata minima di 600 ore. Al riguardo, andrebbero quantificate le risorse necessarie per l'organizzazione dei predetti corsi da parte delle regioni e chiarito se tali attività siano realizzabili con le risorse previste a legislazione vigente.

L'articolo 9 istituisce un tavolo tecnico di confronto permanente presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* al fine di promuovere l'aggiornamento almeno biennale dell'elenco delle apparecchiature per uso estetico e per favorire l'aggiornamento delle competenze tecnico-professionali degli operatori onicotecnici di cui all'articolo 7-bis della legge n. 1 del 1990, introdotto dal presente provvedimento.

Al riguardo, andrebbe chiarito se per le attività del predetto tavolo siano previsti costi di funzionamento o rimborsi spese per i partecipanti e, in caso affermativo, se siano sostenibili con le risorse disponibili a legislazione vigente.

In ogni caso, con riguardo ai profili sopra evidenziati, rappresenta la necessità di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO condivide l'esigenza di richiedere sul provvedimento la predisposizione di una relazione tecnica, debitamente verificata.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1679) DE CARLO. - Introduzione dell'articolo 20-bis della legge 27 dicembre 2023, n. 206, e disposizioni in materia di istituzione della rete delle Città madri del made in Italy e per il riconoscimento del ruolo di Calalzo di Cadore

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 1, al comma 1, dispone che presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituita la Rete delle Città madri del

made in Italy, della quale fanno parte i comuni che hanno svolto un ruolo storico e documentato nella nascita e diffusione dell'indicazione "*made in Italy*". Il comma 2 dispone che il comune di Calalzo di Cadore, in provincia di Belluno, è riconosciuto quale Città madre del *made in Italy* per il primo uso documentato, a partire dal 1897, dell'indicazione di origine nazionale "*made in Italy*".

L'articolo 2, concernente la valorizzazione e promozione delle Città madri del *made in Italy*, al comma 1, primo periodo, prevede che il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro della cultura, può promuovere iniziative di valorizzazione delle Città Madri del *made in Italy*, attraverso campagne di comunicazione nazionale e internazionale, attività di sostegno a musei e a centri di documentazione, nonché la realizzazione di percorsi tematici turistico-culturali. Il secondo periodo del comma 1 reca, con riferimento al primo periodo, una clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica. Al comma 2 viene previsto che i comuni facenti parte della suddetta Rete delle Città madri possono istituire un marchio celebrativo, da utilizzare per finalità culturali, turistiche e istituzionali.

L'articolo 3 dispone che in occasione del riconoscimento di un comune quale Città madre del *made in Italy*, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* autorizza l'esposizione di una targa celebrativa ufficiale recante lo stemma del comune e la dicitura «Città madre del *made in Italy*», da collocare presso la sede municipale o in altro luogo di particolare rilevanza storica o culturale individuato dall'amministrazione comunale.

L'articolo 4 prevede che il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può disporre l'emissione, da parte di Poste italiane S.p.A., di uno o più francobolli celebrativi, inseriti nella serie tematica «Eccellenze del sistema produttivo ed economico» e dedicati, in edizioni anche successive, ai comuni riconosciuti quali Città madri del *made in Italy*, rinviando ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione delle caratteristiche tecniche e artistiche dei francobolli, nonché le modalità di emissione e distribuzione. Per quanto di competenza, occorre valutare se l'istituzione della Rete delle Città madri del *made in Italy* presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* possa determinare esigenze aggiuntive di personale e di posizioni dirigenziali, esigenze di reperimento di locali e oneri di funzionamento. Deve quindi valutarsi se alle attività previste dal disegno di legge in esame le amministrazioni interessate potranno provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A tale riguardo, occorre valutare l'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, e non solo al comma 1 dell'articolo 2.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di risposta richiesti.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP), esprimendo perplessità sulla pretesa neutralità finanziaria del provvedimento, ritiene invece che il disegno di legge sia in grado di determinare oneri per gli enti territoriali, rispetto ai quali appare in ogni caso necessario trovare adeguata copertura.

Nel manifestare inoltre dubbi sull'opportunità di dedicare un intervento di livello legislativo a un tema del genere, suggerisce di concentrare l'attività parlamentare, anche a tutela del ruolo e dell'immagine delle Camere, su misure volte ad affrontare i reali problemi del Paese, a partire dalle questioni del lavoro e della salute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(236) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico

(1141) MARTI. - Modifiche all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica

(793) Cecilia D'ELIA e altri. - Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità

(Parere alle Commissioni 7^a e 10^a riunite sugli emendamenti al testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se il Governo sia pronto a dare i pareri sugli emendamenti approvati, trasmessi dalle Commissioni riunite.

La sottosegretaria SAVINO risponde che l'istruttoria non si è ancora conclusa, prendendo nota del sollecito della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(65) PARRINI e FINA. - Disposizioni in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita, nonché modifiche all'articolo 580 del codice penale

(104) BAZOLI e altri. - Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita

(124) Elisa PIRRO e altri. - Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasi

(570) DE CRISTOFARO e altri. - Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita

(1083) PAROLI e altri. - Modifiche all'articolo 580 del codice penale e modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazione delle cure palliative

(1408) Mariastella GELMINI e Giusy VERSACE. - Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita

(Parere alle Commissioni 2^a e 10^a riunite sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 ottobre 2025.

Il [PRESIDENTE](#) sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 14 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO fa presente che si è in attesa della predisposizione, da parte delle competenti amministrazioni, della relazione tecnica richiesta il 20 luglio 2023.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(858) DE POLI e altri. - Disposizioni in materia di manifestazioni a carattere temporaneo e di attività organizzate dalle reti associative nazionali e dalle associazioni pro loco iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore e istituzione dell'Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle pro loco

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 luglio 2025.

Il [PRESIDENTE](#) sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(876) CALANDRINI. - Indennizzo per i beni perduti in Tunisia

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 17 settembre 2025.

Il [PRESIDENTE](#) chiede al Governo raggugli sull'istruttoria del provvedimento.

La sottosegretaria SAVINO, nel registrare la sollecitazione della Commissione, risponde che non è ancora pervenuta la relazione tecnica da parte delle competenti amministrazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(877) SIGISMONDI e altri. - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 ottobre 2025.

Il [PRESIDENTE](#) sollecita il Governo a fornire gli elementi istruttori.

La sottosegretaria SAVINO fa presente che si è in attesa della predisposizione, da parte delle competenti amministrazioni, della relazione tecnica richiesta il 29 gennaio 2025.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(961) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni per la tutela della mobilità del personale appartenente alle Forze dell'ordine impegnato nella lotta alla criminalità e modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 giugno 2025.

Il [PRESIDENTE](#) chiede al Governo informazioni sullo stato dell'istruttoria, sollecitandone la conclusione.

La sottosegretaria SAVINO rappresenta che si è in attesa della predisposizione, da parte delle competenti amministrazioni, della relazione tecnica richiesta il 18 settembre 2024.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 14 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) chiede al Governo ragguagli sull'istruttoria del provvedimento, sollecitandolo a formulare le proprie valutazioni.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire l'avviso del Governo in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(992) GALLIANI e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33, settimo comma, della Costituzione in materia di promozione e sostegno dello sport in ambito psicofisico e sociale

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 26 febbraio 2025.

Il [PRESIDENTE](#) sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO comunica che si è in attesa della predisposizione, da parte delle competenti amministrazioni, della relazione tecnica richiesta il 26 febbraio 2025.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1190) MARTI. - Istituzione della banca dati unica audiovisiva degli artisti interpreti o esecutori e della banca dati unica dei fonogrammi

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 gennaio 2025.

Il [PRESIDENTE](#) sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1311) Lavinia MENNUNI e altri. - Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri»

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) formula una sollecitazione al Governo a concludere l'istruttoria sul provvedimento in esame, segnalando che è calendarizzato in Aula nell'ultima settimana di gennaio.

La sottosegretaria SAVINO dichiara che è ancora in fase di predisposizione, da parte delle competenti amministrazioni, la relazione tecnica, richiesta il 14 ottobre 2025.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1333) Tilde MINASI e Giusy VERSACE. - Valorizzazione della storia, dell'arte e della cultura dei borghi e dei territori d'Italia attraverso l'attività del "Festival delle Città Identitarie"

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 ottobre 2025.

Il [PRESIDENTE](#) chiede al Governo raggugli sull'istruttoria del provvedimento.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire l'avviso del Governo in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termine alle ore 9,20.

1.4.2.3.2. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 522(pom.) del 18/02/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 2026

522^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1444) VERINI e altri. - Disposizioni per il sostegno alle attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, mediante agevolazioni fiscali e contributive, riduzioni dei tributi locali, nonché misure di semplificazione per lo svolgimento di attività economiche accessorie

(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il senatore [RUSSO](#) (FdI), in sostituzione della relatrice Ambrogio, illustra il disegno di legge in titolo segnalando che lo stesso, sprovvisto di relazione tecnica, è finalizzato a sostenere le attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, attraverso misure di agevolazione fiscale, contributiva e di riduzione dei tributi locali.

L'articolo 2, ai commi 1 e 2, prevede per i contribuenti persone fisiche che esercitano l'attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e che hanno optato per il regime forfettario, un'aliquota IRPEF e una contribuzione previdenziale ridotte del 50 per cento. Sono inoltre previste, ai commi 3 e 4, ulteriori deduzioni dal reddito per i medesimi soggetti che non abbiano optato per il regime forfettario.

Gli articoli 3 e 4 prevedono che le regioni e i comuni possano riconoscere riduzioni, esenzioni o esclusioni per i tributi locali di rispettiva competenza. Per i soli comuni è previsto che possano compensare le minori entrate effettivamente accertate, per effetto dei predetti sgravi, con una riduzione del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 788, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

L'articolo 6 prevede il riconoscimento di un credito di imposta nella misura del 75 per cento delle spese per l'adeguamento tecnologico, il rinnovamento dei punti vendita e gli interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico.

L'articolo 7 prevede anche un credito di imposta pari al 100 per cento delle commissioni addebitate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari.

L'articolo 8 istituisce un fondo, con dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, finalizzato a contrastare la desertificazione delle attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nei comuni delle aree interne.

L'articolo 9, infine, reca la copertura finanziaria degli oneri previsti complessivamente dal provvedimento, pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, tramite aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui alle lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, tramite aumento all'8,55 per cento della ritenuta sulle vincite del gioco del lotto e tramite aumento del prelievo sulla parte della vincite eccedenti i 500 euro, di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 50 del 2017, fissandolo al 12,55 per cento.

Per quanto di competenza, fa presente che la quantificazione degli oneri recati dal provvedimento dovrebbe consistere in una stima, in quanto, tenendo conto della loro tipologia, gli oneri stessi non risultano modulabili nell'ambito di un tetto di spesa.

Tutto ciò premesso, al fine di verificare i profili finanziari sopra richiamati, risulta necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica.

La sottosegretaria SAVINO concorda con il relatore sull'esigenza di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica, debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(707) CANTALAMESSA e altri. - Disposizioni sulla formazione e sull'attività degli imam e istituzione del Consiglio nazionale degli imam

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in sostituzione del relatore Lotito, illustra il disegno di legge in titolo segnalando che il provvedimento, sprovvisto di relazione tecnica, si compone di sette articoli ed è volto a disciplinare la formazione e l'attività degli imam autorizzati a esercitare la loro funzione nel territorio nazionale, al fine di tutelare la libertà di culto e la sicurezza nazionale.

Per quanto di competenza, l'articolo 4 istituisce, presso il Ministero dell'interno, il Consiglio nazionale degli imam. La disposizione prevede che i soggetti che esercitano la funzione di imam, ovvero che sono responsabili della direzione di una moschea o di un centro culturale islamico, siano tenuti a richiedere al Ministro dell'interno l'iscrizione al Consiglio nazionale, mediante apposita domanda presentata alla prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il territorio in cui è situata la moschea o il centro culturale, secondo le modalità stabilite dalla legge, pena il divieto di esercitare l'imamato o di presiedere la preghiera e il *khutbah*.

L'articolo 5 disciplina il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di iscrizione al Consiglio nazionale. È poi previsto che - ai fini dell'iscrizione al Consiglio nazionale - il prefetto, avvalendosi degli organi di pubblica sicurezza, verifichi l'estraneità del soggetto richiedente a ogni collegamento con organizzazioni terroristiche ovvero legate o contigue al terrorismo. In qualsiasi momento, il prefetto, avvalendosi degli organi di pubblica sicurezza, può verificare il possesso dei requisiti previsti dalla legge da parte di un soggetto iscritto al Consiglio nazionale. In caso di mancanza dei requisiti, il prefetto può chiedere la revoca dell'iscrizione al Consiglio nazionale, informando il Ministro dell'interno, e la chiusura della moschea o del centro culturale. L'imam che esercita la propria funzione nel territorio nazionale è altresì tenuto a rinnovare la domanda di iscrizione al Consiglio nazionale ogni tre anni.

Ai sensi dell'articolo 6, l'imam che intende tenere riunioni di carattere politico presso una moschea o un centro culturale islamico ovvero presso i luoghi che ne costituiscono pertinenze ha l'obbligo di presentare al prefetto competente per territorio la relativa richiesta entro dieci giorni dalla data dell'evento. La violazione di tale obbligo è punita con una multa di 15.000 euro e con la sospensione dalla funzione di imam per sei mesi.

Infine, l'articolo 7 dispone che i soggetti che esercitano la funzione di imam ovvero che sono responsabili della direzione di una moschea o di un centro culturale islamico siano tenuti ad adempiere a quanto disposto dagli articoli 2, 3, 4 e 5 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame.

Rileva che il provvedimento in esame contempla attività amministrative che in linea generale rientrano nelle funzioni istituzionali affidate alle amministrazioni competenti: ciò premesso, occorre acquisire dal Governo gli elementi istruttori idonei a confermare che agli adempimenti previsti dal provvedimento, le amministrazioni interessate potranno adempiere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, con la specificazione degli stanziamenti finanziari e della consistenza del personale necessari a farvi fronte.

In caso di riscontro positivo, andrebbe quindi valutato l'inserimento nel provvedimento di una

disposizione recante la clausola di invarianza finanziaria.

La sottosegretaria SAVINO rappresenta che, al fine di verificare i profili finanziari sopra richiamati, risulta necessaria la predisposizione di una relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica, debitamente verificata,

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1793) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **GELMETTI** (FdI) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, in merito all'articolo 1, che prevede la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine, considerato che alla disposizione originaria e alle successive proroghe, compresa quella disposta da ultimo dal decreto-legge n. 200 del 2024, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, che non ha osservazioni da formulare.

Quanto al rinnovo dei permessi di soggiorno per protezione speciale, tenuto conto che, come riferito dalla relazione tecnica, tale attività, stante l'esiguità della platea potenziale e la previsione di contributi a carico dei singoli richiedenti, può essere svolta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non formula osservazioni.

L'articolo 2, comma 1, prevede che i giornalisti, iscritti al relativo Ordine, che esercitano la professione in forma autonoma, indipendente e senza avere rapporti di lavoro subordinato, se inviati in aree di guerra o ad alto rischio di conflitto armato, devono essere formati sui temi della sicurezza e devono avere adeguata copertura assicurativa da parte degli editori da cui hanno ricevuto l'incarico. Il comma 2 stabilisce che, è concesso un contributo a carico dello Stato per il costo dell'assicurazione e della formazione. Ogni editore può ricevere un contributo complessivo non superiore a 60.000 euro, nel limite massimo complessivo di spesa di 600.000 euro per l'anno 2026.

Il comma 3 prevede che ad essi il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provveda, nel limite massimo di spesa di 600.000 euro per l'anno 2026, a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, senza incidere sulla quota spettante al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Al riguardo, posto che gli oneri si presentano rimodulabili e pertanto compatibili con una autorizzazione predisposta come limite massimo di spesa, non vi sono osservazioni.

In ogni caso, per consentire una valutazione circa il procedimento di quantificazione delle risorse stanziare, sarebbe utile fornire dati previsionali o storici circa il numero di giornalisti interessati e i costi dell'assicurazione e della formazione.

Quanto ai profili di stretta copertura finanziaria, preso atto delle rassicurazioni fornite dalla rappresentante del Governo nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, secondo cui l'utilizzo delle risorse del suddetto Fondo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi già programmati a valere sulle medesime risorse per l'anno 2026 e non determina effetti peggiorativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto rispetto alle previsioni tendenziali di finanza pubblica, non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione ai rilievi sopra evidenziati, risulta opportuno acquisire la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla relativa nota del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di depositare, in una prossima seduta, la relazione tecnica aggiornata.

Il PRESIDENTE, in attesa del deposito della relazione tecnica aggiornata, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(1122) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1131) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana

(Parere alla 8a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 febbraio.

Il PRESIDENTE ribadisce il sollecito al Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO fa presente che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica richiesta il 24 settembre 2025.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(65) PARRINI e FINA. - Disposizioni in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita, nonché modifiche all'articolo 580 del codice penale

(104) BAZOLI e altri. - Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita

(124) Elisa PIRRO e altri. - Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasi

(570) DE CRISTOFARO e altri. - Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita

(1083) PAROLI e altri. - Modifiche all'articolo 580 del codice penale e modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazione delle cure palliative

(1408) Mariastella GELMINI e Giusy VERSACE. - Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita

(Parere alle Commissioni 2^a e 10^a riunite sul testo unificato. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 febbraio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(162) GASPARRI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(199) NICITA. - Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

(611) Mara BIZZOTTO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

(631) MARTELLA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

(828) DE CRISTOFARO e altri. - Norme per la revisione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi media

(1242) Dolores BEVILACQUA e altri. - Modifiche alla disciplina della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.

(1257) Enrico BORGHI e altri. - Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

(1481) GASPARRI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(1521) MALAN e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(1570) BERGESIO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di riforma della governance della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e valorizzazione delle partecipazioni societarie

(1589) Mariastella GELMINI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

(Parere alla 8^a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 febbraio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO rappresenta che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica richiesta il 23 settembre 2025.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(836) DE PRIAMO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944 e delega al Governo per l'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di tali tragici eventi

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 luglio 2025.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO fa presente che l'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento è in corso di definizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1004) ROMEO e altri. - Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo, nonché per il contrasto agli atti di antisemitismo

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 febbraio.

Il PRESIDENTE ribadisce il sollecito al Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, rappresentando che il provvedimento è calendarizzato a breve in Assemblea ed evidenziandone la rilevanza politica.

La sottosegretaria SAVINO, nel prendere debita nota del sollecito, fa presente che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica, richiesta il 3 febbraio scorso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1619) ANCOROTTI. - Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e alla legge 17 agosto 2005, n. 174, in materia di disciplina dell'attività di acconciatore, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO fa presente che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica richiesta il 21 gennaio scorso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1623) Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 febbraio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di chiarimento richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1624) Valorizzazione della risorsa mare

(Parere all'8a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 febbraio.

Il PRESIDENTE ribadisce il sollecito al Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti dalla Commissione.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLO SVOLGIMENTO DI UN ATTO DI SINDACATO ISPETTIVO

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) segnala di aver presentato l'interrogazione n. 3-02386, assegnata alla Commissione bilancio, chiedendo al Governo di attivarsi per fornire una risposta in tempi rapidi.

La sottosegretaria SAVINO prende nota della segnalazione, riservandosi di acquisire gli elementi istruttori necessari a dare risposta all'atto di sindacato ispettivo.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.4.2.3.3. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 525(pom.) del 25/02/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 2026

525^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1812) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, richiamando i rilievi già formulati nella seduta antimeridiana di oggi in sede di parere alla 1^a Commissione permanente, che non ha concluso l'esame in sede referente.

Ribadisce quindi la necessità di acquisire dal Governo l'aggiornamento della relazione tecnica, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, nonché il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal Governo, la relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto, rimarca innanzitutto come non vi sia stato tempo adeguato per analizzare la relazione tecnica di passaggio. Inoltre, la Commissione di merito non ha avuto modo di esaminare compiutamente gli emendamenti presentati. Tutto ciò, unito all'esame effettuato da un solo ramo del Parlamento e all'apposizione della questione di fiducia, che non consente la trattazione di emendamenti neanche in Assemblea, configura una lesione delle prerogative, non solo del Senato nel suo complesso, ma anche del singolo parlamentare, nella sua veste, tra l'altro, di portatore di istanze legate ai territori.

Lamenta altresì la mancata assegnazione in sede congiunta del provvedimento, nonostante il suo contenuto eminentemente economico, che viene sottratto all'esame della Commissione bilancio.

Dichiara per queste ragioni il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS), nel condividere quanto dichiarato dal senatore Nicita, sottolinea il proprio netto dissenso della prassi, assolutamente dominante, di effettuare una sola lettura sostanziale dei decreti-legge.

Evidenzia inoltre che i tempi e i modi dell'esame non risultano compatibili con un esercizio pieno delle prerogative dei singoli senatori.

Dichiara in conclusione il voto contrario sul parere, non solo nel merito ma anche per il metodo, che

ha impedito il confronto politico e la discussione sul contenuto del provvedimento.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, con l'avviso conforme del GOVERNO e previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere illustrata dalla relatrice, che risulta approvata dalla Commissione.

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 25 febbraio.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota istruttoria relativa ai rilievi formulati dalla Commissione.

La relatrice **NOCCO** (*FdI*), alla luce degli elementi forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo NT1 relativo al disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche: sia soppresso l'articolo 15; all'articolo 17, il comma 2 sia sostituito dai seguenti: «2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni riferimento al Titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni della presente legge. *2-bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, Parte II, numero 15, dopo le parole: "zuccheri, miele, uova o formaggio" sono aggiunte le seguenti: ", con la sola inclusione di destrosio e saccarosio, di grassi e di oli alimentari industriali, di cereali interi o in granella e di semi, di semi oleosi, di erbe aromatiche e di spezie di uso comune".»; il testo dell'articolo 19 sia sostituito dal seguente: «1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»".

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso conforme del GOVERNO e previa verifica della presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

(1619) ANCOROTTI. - Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e alla legge 17 agosto 2005, n. 174, in materia di disciplina dell'attività di acconciatore, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 18 febbraio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO fa presente che l'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento è ancora in corso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, alle ore 16,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.4.2.3.4. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 532(pom.) del 10/03/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 10 MARZO 2026

532^a Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1695 e 762-A) Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena», approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, non essendo state apportate modifiche in sede redigente, di ribadire il seguente parere, già reso alla Commissione di merito lo scorso 18 febbraio: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, preso atto che, in relazione agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, le rispettive coperture finanziarie sono da intendersi riferite al bilancio triennale 2026-2028, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(1781) Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell'interno

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, provvisto di relazione tecnica, prevede, all'articolo 1, la proroga del termine per l'esercizio della delega per la disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'articolo 12 della legge 4 aprile 2025, n. 42, reca, infatti, la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino e alla riorganizzazione, anche sotto il profilo ordinamentale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; in particolare con disposizioni modificative e integrative del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

L'articolo 2 è finalizzato ad ampliare, da centottanta giorni a dodici mesi, il termine di esercizio della delega per la revisione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, delega contenuta all'articolo 14 della legge 10 novembre 2025, n. 167 (Legge di semplificazione). Per quanto di competenza, considerato che per entrambe le deleghe è prevista l'attuazione ad invarianza di oneri e che la proroga si sostanzia in un mero rinvio del termine per l'esercizio delle

predette deleghe, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(1799) Deputato AMICH e altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito per causa di guerra, periti nel naufragio del piroscafo britannico Arandora Star, silurato da un'unità della Marina tedesca nell'Oceano Atlantico il 2 luglio 1940, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice **TESTOR** (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, non corredato di relazione tecnica, è stato modificato presso l'altro ramo del parlamento al fine di renderlo neutrale dal punto di vista finanziario.

Infatti, da un lato si è provveduto a configurare in termini facoltativi le attività di carattere informativo affidate alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sui temi oggetto della istituenda Giornata nazionale e, dall'altro, è stata introdotta una clausola di invarianza finanziaria di ordine generale riferita all'attuazione della medesima proposta di legge.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO, concordando con la relatrice, non ha osservazioni da formulare.

Il senatore **MAGNI** (Misto-AVS) dichiara un voto di astensione, precisando che la sua valutazione non riguarda il merito del provvedimento ma la proliferazione di giornate celebrative introdotte per legge, su cui già in passato aveva espresso forti perplessità di carattere metodologico.

Nessun altro chiedendo di intervenire e con il parere conforme del GOVERNO, il presidente CALANDRINI, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(775) POTENTI e altri. - Modifica all'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di comunicazione delle variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

(Parere alla 2^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **DAMIANI** (FI-BP-PPE) illustra l'emendamento approvato 1.100 (testo 2), relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare.

Il relatore **DAMIANI** (FI-BP-PPE) formula quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento approvato 1.100 (testo 2), relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva.

(1674) Deputato BERRUTO e altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 25 febbraio.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, con cui si intendono superati i rilievi formulati dalla Commissione.

Alla luce degli elementi forniti dal Governo, il relatore **LIRIS** (FdI) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo

e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.". Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica della presenza del prescritto numero legale e con il parere conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata. La Commissione approva.

(1818) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagini dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al comma 3 dell'articolo 3, che estende la disciplina derogatoria in materia di intercettazioni al nuovo reato di rapina aggravata di gruppo, che appare necessario che il Governo fornisca ulteriori elementi informativi in merito all'adeguatezza delle risorse indicate dalla relazione tecnica, predisposte sulla base delle previsioni redatte ai sensi della legislazione vigente, che non scontavano i possibili maggiori fabbisogni riconducibili alla norma in esame. A tale proposito, rappresenta che nel 2025 è stato necessario incrementare in corso d'anno lo stanziamento del capitolo 1363, citato nella relazione tecnica, in quanto il fabbisogno distrettuale, su base previsionale, è risultato ben al di sopra dello stanziamento concesso annualmente con la legge di bilancio.

Per quanto concerne l'articolo 6, recante potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana, con riferimento a quanto affermato dalla relazione tecnica, in merito al fatto che le deroghe ai limiti di spesa concessi per esercitare le facoltà assunzionali a tempo determinato e di remunerazione del lavoro straordinario, recate ai commi 4, 5 e 6, operano nel rispetto della sostenibilità finanziaria di cui all'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, osserva che quest'ultima norma disciplina le assunzioni di personale a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, vincolandole a determinati limiti soglia in rapporto alle entrate. A fronte di ciò, il comma 4 fa riferimento ad assunzioni a tempo determinato e il comma 6 ad assunzioni stagionali.

Ricorda che l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, espressamente derogato dai commi 4 e 6, limita la spesa per personale a tempo determinato alla metà di quella registrata nel 2009 e che la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo vi associavano effetti di risparmio permanenti. Ricorda poi che l'articolo 4-ter, comma 12, del decreto-legge n. 16 del 2012 ha consentito agli enti locali di superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, mantenendo fermo tuttavia il limite della spesa complessiva che non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Pur rilevando che nel corso degli anni sono state introdotte numerose norme in deroga a quella del 2010, non sempre con specifica quantificazione degli impatti sui saldi e conseguente copertura, appare comunque opportuno acquisire conferma circa l'assenza di effetti correttivi dei saldi tendenziali. Rappresenta inoltre che i commi 4 e 5 in esame derogano espressamente all'articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017, il quale limita l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale al corrispondente importo determinato per l'anno 2016. In merito a tale disposizione la relazione tecnica affermava, con riguardo agli enti diversi dallo Stato, che i risparmi derivanti dalla disposizione erano destinati al miglioramento dei rispettivi saldi di bilancio. Pertanto, il Governo dovrebbe confermare che non sono ipotizzabili effetti correttivi dei saldi tendenziali, chiarendo se la deroga espressa prevista dalla norma sia idonea a determinare un peggioramento dei saldi di bilancio.

Rammenta altresì che sia le entrate da imposte di soggiorno che, in misura ancora maggiore, quelle per violazione del codice della strada sono caratterizzate da una certa aleatorietà e variabilità nel tempo. Per tali motivi appare opportuno che il Governo chiarisca quali strumenti e accorgimenti intende porre in essere al fine di garantire la corretta copertura finanziaria e la corrispondenza temporale tra gli oneri, di natura obbligatoria, e il gettito effettivamente riscosso.

Sui profili di copertura, in relazione al comma 7, lettera *b*), appare opportuno acquisire ulteriori elementi di chiarimento con riferimento all'utilizzo delle somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, che costituisce gestione fuori bilancio e le cui risorse giacenti non sono puntualmente verificabili: atteso che le risorse in esame erano destinate alle esigenze dei ministeri, il Governo dovrebbe assicurare che la nuova destinazione prevista dalla copertura in esame non comprometta i fabbisogni degli stessi.

In merito, infine agli effetti sui saldi di finanza pubblica, il Governo dovrebbe fornire conferme in merito alla compatibilità degli effetti attesi per le spese in esame con quelli da ritenersi scontati dai tendenziali di spesa per l'esercizio 2026, relativamente alle ordinarie finalità d'impiego.

Con riferimento all'articolo 18, recante disposizioni in materia di concorsi interni della Polizia di Stato, relativamente all'anticipo di un anno, dal 2028 al 2027, del previsto concorso per 2.400 ispettori superiori, dato che nelle tabelle considerate le voci accessorie non subiscono variazioni nel passaggio da una qualifica all'altra, il Governo dovrebbe chiarire se la progressione di carriera non ne determini incrementi.

Inoltre, andrebbero specificate le modalità della progressione da ispettore e ispettore superiore a sostituto commissario, se da considerarsi a ruolo aperto o a carattere selettivo rispetto alla mera anzianità maturata.

Sul comma 5, laddove si autorizza la spesa di euro 4.843.104 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2034 e a decorrere dall'anno 2036 per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia di Stato, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, appare opportuno acquisire dal Governo ulteriori elementi informativi in merito ai criteri utilizzati per la determinazione degli oneri, nonché se tale maggiore spesa vada rapportata alla platea di 2.400 ispettori considerata nelle precedenti disposizioni.

A tale riguardo, rileva inoltre che non è prevista un'autorizzazione di spesa per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario per l'anno 2035, l'anno in cui, per effetto dell'anticipo di un anno del concorso, si verifica il passaggio dei 2.400 ispettori, alla qualifica superiore, per un maggior onere quantificato dalla relazione tecnica in euro 4.843.104, pari all'onere annuo previsto dall'autorizzazione di spesa per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario. Sulla mancanza di stanziamenti per lavoro straordinario per l'anno 2035, appare opportuno che il Governo fornisca un chiarimento.

L'articolo 19 reca disposizioni per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato. In merito al comma 3, che riduce da due anni a un anno la durata del corso di formazione per i vincitori dei concorsi di cui al comma 1, risulta necessario acquisire dal Governo ulteriori elementi informativi, al fine di valutare se da tale riduzione possano derivare effetti di accelerazione di carriera, con anticipazione degli incrementi stipendiali previsti a legislazione vigente.

Sul comma 8, che prevede il computo degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari agli effetti della determinazione dello stipendio per il personale della Polizia di Stato, per la cui assunzione è previsto il possesso di una laurea, rileva che tale disposizione comporta oneri che devono essere quantificati nella relazione tecnica. Osserva inoltre che la disposizione necessita di un'apposita clausola di copertura, in quanto la copertura a valere sulle facoltà assunzionali, in assenza di una quantificazione degli oneri e dell'indicazione del numero di facoltà assunzionali da ridurre per un valore corrispondente ai maggiori oneri, non appare conforme alle norme di contabilità.

L'articolo 20 reca disposizioni relative al personale dell'Arma dei Carabinieri e di marescialli in possesso di laurea triennale. La lettera *i*) del comma 1 riconosce il computo degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari agli effetti della determinazione dello stipendio, e ne prevede l'applicazione a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. La lettera *l*) del medesimo comma 1, attiene all'estensione soggettiva del riconoscimento della laurea ai fini del trattamento di quiescenza, e non ne dispone l'applicazione a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

A tale riguardo, osserva che l'estensione dei benefici di cui alle lettere *i*) ed *l*) del comma 1 comporta maggiori oneri che dovrebbero trovare rappresentazione nella relazione tecnica; inoltre tali disposizioni devono essere corredate di una apposita clausola di copertura, in quanto la copertura a

valere sulle facoltà assunzionali, in assenza della stima degli oneri e dell'indicazione del numero di facoltà assunzionali da ridurre per un valore corrispondente ai maggiori oneri, non appare conforme alle norme di contabilità.

Appare necessario inoltre acquisire dal Governo ulteriori elementi informativi, al fine di valutare gli effetti finanziari in merito alla lettera *p*), laddove è esteso fino all'anno 2033 il regime transitorio previsto dall'articolo 2248-*bis* del codice dell'ordinamento militare per gli avanzamenti degli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri, ai sensi del quale si prevede che, fermi restando i volumi organici complessivi, il Ministro della difesa, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, possa variare annualmente il numero delle promozioni a scelta e per anzianità, modulando i termini minimi di permanenza nei vari gradi. Tale norma infatti non prevede esplicitamente l'invarianza della spesa complessiva, come invece è previsto dall'articolo 2248 del codice dell'ordinamento militare, pure oggetto di estensione fino all'anno 2033 da parte della lettera *o*).

Per quanto concerne l'articolo 21, che reca disposizioni per il reclutamento di personale del Corpo della Guardia di finanza, rileva che il comma 6 prevede il computo degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari ai fini della determinazione del trattamento stipendiale, tramite rinvio all'articolo 1783 del decreto legislativo n. 66 del 2010, e ai fini pensionistici, tramite rinvio all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973. A tale riguardo, rileva che l'estensione di tali benefici comporta maggiori oneri che devono essere rappresentati nella relazione tecnica. Appare quindi necessaria un'apposita clausola di copertura, in quanto la copertura a valere sulle facoltà assunzionali, in assenza di una quantificazione degli oneri e dell'indicazione del numero di facoltà assunzionali da ridurre per un valore corrispondente ai maggiori oneri, non appare conforme alle norme di contabilità.

In merito al comma 7, che riduce la durata della ferma da quattro a due anni, appare necessario acquisire dal Governo ulteriori elementi informativi, al fine di valutare se dalla riduzione del periodo di ferma possano derivare effetti di accelerazione di carriera con anticipazione degli incrementi stipendiali previsti a legislazione vigente. Osserva peraltro che la norma non prevede il rinvio alle facoltà assunzionali, anche se la relazione tecnica afferma che i commi da 2 a 8 si attuano a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

L'articolo 24, che reca disposizioni per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia Penitenziaria, al comma 1 autorizza l'indizione di concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli ispettori fino al 31 dicembre 2027, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, riservando la partecipazione a candidati in possesso di titoli di laurea, elevando così il titolo di studio richiesto per la partecipazione alle relative procedure concorsuali pubbliche.

In merito al comma 7, che dispone il computo, a fini stipendiali, degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi, osserva che tale disposizione comporta maggiori oneri che devono essere quantificati nella relazione tecnica. A tale riguardo, va ricordato che l'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità prescrive, per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, che la relazione tecnica deve contenere i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili.

In relazione alla disposizione di cui al comma 7, appare pertanto necessaria un'apposita clausola di copertura, in quanto la copertura a valere sulle facoltà assunzionali, in assenza di una quantificazione degli oneri e dell'indicazione del numero di facoltà assunzionali da ridurre per un valore corrispondente ai maggiori oneri, non appare conforme alle norme di contabilità. Al riguardo, andrebbe chiarito se la platea dei destinatari sia limitata al personale da assumere ai sensi del comma 1 oppure se essa sia più ampia, nel qual caso si dovrebbe escludere il ricorso alle facoltà assunzionali.

In merito all'articolo 26, con riferimento al comma 3, che rifinanzia il Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie, pur trattandosi di un'autorizzazione di spesa, appare opportuno che il Governo chiarisca se l'incremento di 2 milioni di euro nel 2026, a fronte della precedente riduzione di 5,2 milioni di euro per gli esercizi 2026, 2027 e 2028, operata dalla legge di bilancio per il 2026, sia

sufficiente per adempiere agli impegni già assunti con i soggetti attuatori. Riguardo alla copertura di cui al comma 5, lettera *a*), il Governo dovrebbe assicurare che la riduzione per 2 milioni di euro non comprometta le relative attività già previste a legislazione vigente.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota del Servizio del bilancio.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di risposta alle richieste formulate dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1551) Deputato SQUERI e altri. - Istituzione della Giornata della ristorazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **AMBROGIO** (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, non corredato di relazione tecnica, è stato modificato presso l'altro ramo del Parlamento al fine di renderlo neutrale dal punto di vista finanziario.

Il Governo, nel corso dell'esame della Camera, ha chiarito che per la realizzazione delle iniziative di approfondimento di cui all'articolo 2, comma 1, sulla base dei costi sostenuti per l'organizzazione di analoghe iniziative a carattere annuale, si prevede un fabbisogno di spesa non superiore a 42.000 euro annui; per la realizzazione delle medaglie da conferire agli imprenditori del settore della ristorazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si stima un fabbisogno di spesa non superiore a 3.000 euro annui, tenuto conto delle stime da ultimo effettuate per la realizzazione delle medaglie previste ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 59 del 2024, recante l'istituzione del premio di "Maestro dell'arte della cucina italiana".

Per le finalità sopra richiamate sono state autorizzate, rispettivamente, una spesa di 42.000 euro annui e una di 3.000 euro annui, entrambe a decorrere dal 2026. Tali spese sono coperte mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Infine, è stata introdotta una clausola di invarianza finanziaria di ordine generale riferita all'attuazione della medesima proposta di legge, fatto salvo quanto stabilito per la copertura degli oneri suindicati. Per quanto di competenza, relativamente alla quantificazione di tali oneri, andrebbero forniti elementi idonei a supportare quanto riferito dal Governo circa le spese di cui all'articolo 2, e per determinare se queste possano essere contenute nell'ambito di un tetto di spesa.

Relativamente alla copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 1, riferita al bilancio triennale 2025-2027, andrebbe aggiornato il triennio relativo al bilancio di riferimento, e conseguentemente soppresso il richiamo alle proiezioni dello stanziamento. In alternativa, considerato che gli oneri decorrono dall'anno 2026, conformemente ai precedenti (cfr. Atti Senato 931, 1275, 1683, 1478-A e 1737), la clausola di copertura sui fondi speciali può intendersi riferita al bilancio triennale 2026-2028. La sottosegretaria SAVINO consegna una nota recante gli elementi di risposta alle richieste formulate dalla Commissione.

Il PRESIDENTE dispone che la nota sia messa a disposizione dei commissari, anche ai fini della predisposizione di una proposta di parere da parte della relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1624) Valorizzazione della risorsa mare

(Parere all'8a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 marzo.

La relatrice **NOCCO** (*FdI*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 5 marzo scorso e le ulteriori proposte emendative, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che, con riferimento agli emendamenti all'articolo 8, occorre valutare gli effetti finanziari degli identici emendamenti 8.0.1, 8.0.2 e 8.0.3, nonché dell'analogo proposta 15.0.6, in materia di riparto di contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale marittimo: in

particolare, appare necessario acquisire dal Governo elementi informativi sulla disponibilità di tali risorse.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 13, non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 13.7 e 13.8, accantonati su richiesta del Governo. Non vi sono osservazioni altresì sulla riformulazione 13.1 (testo 2 corretto).

Per quanto riguarda le proposte emendative riferite all'articolo 17, non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 17.1, 17.2 e 17.0.2 identico a 17.0.3, accantonati su richiesta del Governo. Non vi sono osservazioni altresì sulla riformulazione 17.0.9 (testo 2).

Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 18, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 18.4 (testo 2).

In merito agli emendamenti all'articolo 21, non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 21.3, accantonata su richiesta del Governo. Non vi sono osservazioni sull'emendamento 21.4 (già em. 21.0.3 testo 2 corretto), che recepisce la condizione posta dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 3 marzo, con una modifica che rende la proposta da aggiuntiva a sostitutiva dell'articolo.

Con riferimento alle proposte emendative relative all'articolo 22, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 22.4.

Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 26, occorre valutare gli effetti finanziari, nonché la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri recata dalle analoghe proposte emendative 26.0.1 e 26.0.2.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 28, appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 28.0.3. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 28.0.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 30, non vi sono osservazioni da formulare sulle proposte 30.4 e 30.5, accantonate su richiesta del Governo. Occorre avere conferma della neutralità finanziaria della proposta della relatrice 30.0.1000, anche in relazione alla clausola di invarianza finanziaria generale di cui all'articolo 31 del disegno di legge in esame. Non vi sono osservazioni da formulare sui subemendamenti 30.0.1000/1 e 30.0.1000/2, nonché 30.0.1000/500.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, nella prossima seduta utile, gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1663) Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali

(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 4 marzo.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi richiesti sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO fa presente che non si è ancora conclusa l'istruttoria volta a produrre gli elementi richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(423) Elena TESTOR e altri. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(Parere alle Commissioni 1a e 3a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 febbraio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a predisporre la relazione tecnica richiesta dalla Commissione il 3 febbraio scorso.

La rappresentante del GOVERNO prende debita nota del sollecito, che riporterà agli uffici competenti. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(566) ROMEO e altri. - Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di introduzione dei corsi di primo soccorso di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione (Basic Life Support - early Defibrillation - BLS) nonché della manovra di Heimlich nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 gennaio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo alla predisposizione della relazione tecnica richiesta dalla

Commissione il 27 gennaio scorso.

La sottosegretaria SAVINO fa presente che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(989) ZULLO e altri. - Misure per il potenziamento della medicina di genere nel Servizio sanitario nazionale

(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO fa presente che si è in attesa della predisposizione della relazione tecnica richiesta il 21 gennaio scorso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1495) MATERA e Anna Maria FALLUCCHI. - Incentivi fiscali per il rientro in Italia dei pensionati che trasferiscono la residenza fiscale da Paesi non appartenenti all'Unione europea a piccoli comuni inclusi nelle aree individuate dalla Strategia nazionale per le aree interne

(Parere alla 6a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 febbraio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO fa presente che si è in attesa della predisposizione della relazione tecnica richiesta il 3 febbraio scorso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1508) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Introduzione del piano didattico personalizzato universitario per studenti con disturbi specifici dell'apprendimento

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 gennaio.

Il presidente [CALANDRINI](#) chiede al Governo raggugli sulla relazione tecnica richiesta dalla Commissione il 27 gennaio scorso.

La sottosegretaria SAVINO fa presente che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica, da sottoporre a verifica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1619) ANCOROTTI. - Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e alla legge 17 agosto 2005, n. 174, in materia di disciplina dell'attività di acconciatore, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 25 febbraio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO fa presente che l'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento è ancora in corso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termine alle ore 15,20.

1.4.2.3.5. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 563(ant.) del 04/06/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

GIOVEDÌ 4 GIUGNO 2026

563^a Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1884-A) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note Verbali, fatto al Cairo il 3 agosto ed il 10 settembre 2025, concernenti la proroga di validità del Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica Araba d'Egitto sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 23 marzo 1998

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in sostituzione del relatore Patton, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, per quanto di competenza, atteso che la Commissione di merito ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 27 maggio, non vi sono osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario FRENI esprime un avviso conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento e previa verifica del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti.

La Commissione approva all'unanimità.

(1663) Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali

(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 giugno.

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in qualità di relatore, illustra l'emendamento 2.43, riferito al disegno di legge in titolo, accantonato nella seduta del 26 maggio scorso su richiesta del Governo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI, in relazione all'emendamento 2.43, esprime l'avviso di nulla osta del Governo, a condizione che la proposta sia riformulata in un testo di cui dà lettura.

Alla luce degli elementi forniti dal Governo, il relatore [CALANDRINI](#) (FdI) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 2.43, accantonato nella seduta del 26 maggio scorso, relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 1, lettera m), aggiungere in fine il seguente periodo: «nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.»".

Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere testé illustrata è posta ai voti e approvata.

(162) GASPARRI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(199) NICITA. - Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

(611) Mara BIZZOTTO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

(631) MARTELLA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

(828) DE CRISTOFARO e altri. - Norme per la revisione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi media

(1242) Dolores BEVILACQUA e altri. - Modifiche alla disciplina della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.

(1257) Enrico BORGHI e altri. - Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

(1481) GASPARRI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(1521) MALAN e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(1570) BERGESIO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di riforma della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. e valorizzazione delle partecipazioni societarie

(1589) Mariastella GELMINI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

(Parere alla 8^a Commissione sul testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo condizionato e in parte contrario)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il PRESIDENTE dà la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario FRENI rappresenta che, anche al fine di dare riscontro alle sollecitazioni dei Gruppi di opposizione, è pronto a formulare l'avviso del Governo sui profili finanziari del provvedimento in esame, in modo che la Commissione di merito possa proseguire l'*iter* del disegno di legge.

Nel depositare quindi una nota contenente elementi di risposta ai rilievi formulati dalla relatrice, si pronuncia in senso contrario, per gli effetti di cui all'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 3, lettera *b*), sull'articolo 5, comma 1, capoverso «Art. 59-*bis*.», limitatamente al comma 1, sull'articolo 6, lettera *a*), nonché sull'articolo 8, comma 1, lettera *c*), capoverso comma 15-*bis*.

Esprime una valutazione non ostativa condizionata, ai fini dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento di alcune modifiche, che illustra alla Commissione, relative all'articolo 2, comma 1, capoverso «7-*bis*.», all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), all'articolo 8, comma 1, lettera *e*), all'articolo 9, comma 1, capoverso «Art. 64-*bis*.», nonché all'articolo 13.

Con riguardo all'articolo 8, comma 1, lettera *e*), subordina la valutazione non ostativa al recepimento di una condizione semplice, consistente nella riformulazione del capoverso comma 18, di cui dà lettura.

Esprime quindi un avviso di semplice contrarietà sull'articolo 8, comma 1, lettere *a*), *c*) limitatamente al capoverso «15.», *f*), *g*) e *h*), nonché sull'articolo 10.

Non ha osservazioni da formulare sulle restanti parti del testo unificato.

Il senatore **MANCA** (PD-IDP) chiede chiarimenti sul parere espresso dal Governo relativamente all'articolo 9, in merito al quale risponde il sottosegretario FRENI.

La senatrice **PIRRO** (M5S) sottolinea la necessità che venga garantito un tempo adeguato all'analisi

delle riformulazioni.

Il sottosegretario FRENI manifesta la propria disponibilità a fornire elementi di delucidazione in merito a eventuali dubbi riguardanti i testi delle riformulazioni e ricapitola nuovamente i pareri espressi dal Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, alla luce degli elementi forniti dal Governo, la relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato NT riferito ai disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

- all'articolo 2, comma 1, capoverso «7-bis.», siano soppresse le parole: "ed è vincolante";
- all'articolo 3, comma 1, sia soppressa la lettera b);
- all'articolo 5, comma 1, capoverso «Art. 59-bis.», sia soppresso il comma 1;
- all'articolo 6, comma 1, sia soppressa la lettera a) e la lettera b) sia sostituita dalla seguente: "b) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per garantire l'adeguatezza, la sostenibilità e la prevedibilità delle risorse finanziarie necessarie a garantire la fornitura del servizio, l'ammontare del canone di abbonamento di cui al primo periodo non può subire una variazione negativa se non in presenza di condizioni eccezionali debitamente motivate, che comportino la corrispondente riduzione delle esigenze di finanziamento. Ogni variazione in riduzione deve essere accompagnata da una relazione tecnica trasparente e verificabile, redatta secondo criteri oggettivi e coerenti con gli obblighi europei in materia di pluralismo, indipendenza editoriale e stabilità economica delle emittenti pubbliche. In ogni caso, fermo quanto previsto al terzo periodo, qualunque variazione in negativo dell'ammontare del canone non può superare il 5 per cento rispetto all'importo dell'anno precedente.»";
- all'articolo 8, comma 1, lettera c), sia soppresso il capoverso comma «15-bis.»;
- all'articolo 9, comma 1, capoverso «Art. 64-bis.», i commi 1 e 2 siano sostituiti dai seguenti: "1. Al fine di garantire una gestione più efficace, trasparente e sostenibile delle società partecipate, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. è autorizzata a cedere quote delle proprie partecipazioni, mantenendo comunque, per quanto riguarda le società non quotate, il controllo societario ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 2), del codice civile.

2. Il piano di valorizzazione delle partecipazioni è approvato dal consiglio di amministrazione, previo parere dell'assemblea e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini della preventiva verifica del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica e sulla destinazione dei relativi proventi. Il piano deve altresì essere coerente con i principi di economicità, efficienza e sostenibilità gestionale.";

- l'articolo 13 sia sostituito dal seguente: "1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Sull'articolo 8, comma 1, lettera e), il parere non ostativo è condizionato alla sostituzione del capoverso comma «18.» con il seguente: "18. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione, per giusta causa o gravi violazioni di legge, è deliberata dall'assemblea ai sensi del codice civile e acquista efficacia previo parere favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi espresso con la maggioranza dei due terzi dei membri e, dopo la seconda votazione, a maggioranza assoluta.";

Il parere è di semplice contrarietà sull'articolo 8, comma 1, lettere a), c) limitatamente al capoverso comma «15.», f), g) e h), nonché sull'articolo 10."

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.

Non essendovi richieste di intervento e previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

(1623) Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi

della medesima norma costituzionale. Rettifica del parere)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 giugno.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 3 giugno scorso, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 1, che non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 1.30, 1.31, 1.74, 1.78, 1.500 e 1.501, accantonati su richiesta del Governo.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 7, non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 7.7, accantonata su richiesta del Governo.

Per quanto concerne le proposte emendative riferiti all'articolo 9, non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 9.6, 9.7, 9.8 e 9.9, accantonati su richiesta del Governo.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare gli effetti finanziari connessi alle proposte 15.6 e 15.7.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 18, non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 18.4, accantonata su richiesta del Governo.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 26, non vi sono osservazioni sulla proposta 26.5, accantonata su richiesta del Governo.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 30, non vi sono osservazioni sulla proposta 30.21, accantonata su richiesta del Governo.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 31, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 31.21.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 33, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 33.11 e 33.14 (identico a 33.15, 33.16 e 33.17).

Il sottosegretario FRENI, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, esprime la valutazione non ostativa del Governo sulle proposte 1.30, identica a 1.31, nonché 1.74, 1.78 e 1.501. In merito all'emendamento 1.500, non vi sono osservazioni, a condizione che la proposta sia riformulata in un testo di cui dà lettura.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, in merito alla proposta 7.15, identica a 7.16, 7.17 e 7.18, chiede la rettifica del parere espresso nella seduta del 3 giugno scorso, condizionando l'avviso di nulla osta a una riformulazione che illustra alla Commissione.

In merito alla proposta 7.7, esprime l'avviso di nulla osta del Governo, a condizione che la proposta sia riformulata in un testo di cui dà lettura.

Sulle proposte 7.15, identica a 7.16, 7.17 e 7.18, a seguito di approfondimento istruttorio, esprime l'avviso non ostativo del Governo a condizione che siano riformulate in un testo di cui dà lettura.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 9, si pronuncia in senso non ostativo sulle proposte 9.6, 9.7, 9.8 e 9.9.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 10, in relazione alle identiche proposte 10.11 e 10.12 chiede la rettifica del parere espresso lo scorso 3 giugno. Su tali proposte, a seguito di approfondimento istruttorio, condiziona l'avviso non ostativo del Governo alla riformulazione in un testo di cui dà lettura.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 13, con riguardo agli analoghi emendamenti 13.16, 13.17, 13.18 e 13.19, chiede la rettifica del parere espresso lo scorso 3 giugno, a seguito di approfondimento istruttorio, dando lettura di una riformulazione a cui subordina il nulla osta.

In relazione agli emendamenti 15.6 e 15.7, esprime l'avviso contrario del Governo, in quanto le proposte sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri. Ricorda che la competenza per il servizio in questione spetta ai comuni, i quali tuttavia non hanno un obbligo generale di erogare il servizio in assenza di un LEP; pertanto, la previsione in esame comporterebbe oneri a carico degli enti locali, in violazione dell'articolo 19 della legge n. 196 del 2009, con conseguente richiesta di ristoro a carico del bilancio dello Stato.

In merito all'emendamento 18.4, non ha osservazioni da formulare per quanto concerne la lettera *a*), mentre esprime l'avviso contrario del Governo sulle lettere *b*) e *c*) in quanto la previsione di attività di promozione è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica non quantificati e non

quantificabili.

In merito alla proposta 19.8, chiede la rettifica del parere non ostativo espresso lo scorso 3 giugno, a seguito di approfondimento istruttorio, domandandone la riformulazione in un testo di cui dà lettura. In relazione all'emendamento 26.5, esprime la contrarietà del Governo, in quanto la proposta è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito agli emendamenti 30.21 e 31.21, si pronuncia in senso contrario, in quanto il richiamo agli *standard* previsti dalle norme eurounitarie appare suscettibile di ampliare il perimetro applicativo dei LEP e di determinare effetti finanziari aggiuntivi, allo stato non quantificabili.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 33, in merito all'emendamento 33.11, formula l'avviso contrario del Governo, in quanto il contenuto della proposta presenta profili di rilevante genericità quali, a titolo esemplificativo, il riferimento agli *standard* uniformi di godimento dei diritti civili o sociali vigenti per l'intero territorio nazionale, tali da essere suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati e non quantificabili.

In merito alla proposta 33.12, chiede la rettifica del parere espresso lo scorso 3 giugno: su tale emendamento, a seguito di approfondimento istruttorio, esprime l'avviso non ostativo del Governo, a condizione che sia riformulato in un testo di cui dà lettura.

In relazione alle proposte 33.14, identica a 33.15, 33.16 e 33.17, manifesta una valutazione di contrarietà in quanto il contenuto della proposta presenta profili di rilevante genericità quali, a titolo esemplificativo, il riferimento agli *standard* uniformi di godimento dei diritti civili o sociali vigenti per l'intero territorio nazionale, tali da essere suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati e non quantificabili.

Alla luce degli elementi forniti dal Governo, il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta del 3 giugno scorso, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.30, 1.31, 1.74, 1.78, 1.501, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 e 18.4, limitatamente alla lettera *a*).

Sulla proposta 1.500, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 1, sostituire le parole da: «Ai fini» fino a: «Costituzione» con le seguenti: «Al fine di favorire il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali, in attuazione dei principi di cui agli articoli 2, 3, secondo comma, 5 e 119, quinto e sesto comma, della Costituzione.». Conseguentemente, al medesimo articolo 1, sostituire la rubrica con la seguente: «Finalità e oggetto della delega»; all'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole da: «Al fine di favorire» fino a: «Costituzione.»".

Sull'emendamento 7.7 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 1, lettera *a*), dopo le parole: «e della certificazione delle competenze,» inserire le seguenti: «acquisite anche in contesti non formali,» e dopo le parole: «l'apprendimento permanente,» inserire le seguenti: «anche al fine di garantirne portabilità e utilizzo nei passaggi tra percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale e il riconoscimento di apprendimenti e competenze in coerenza con il Quadro nazionale delle qualificazioni referenziato all'EQF.»"

A rettifica del parere reso nella seduta del 3 giugno scorso, sugli emendamenti 7.15, 7.16, 7.17 e 7.18, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 1, lettera *d*), dopo le parole: «disturbi specifici dell'apprendimento» inserire le seguenti: «e con bisogni educativi speciali»".

A rettifica del parere reso nella seduta del 3 giugno scorso, sugli emendamenti 10.11 e 10.12 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 1, lettera *a*), dopo le parole: «educative e didattiche,» inserire le seguenti: «e attività motorie e sportive integrate,»".

A rettifica del parere reso nella seduta del 3 giugno scorso, sugli emendamenti 13.16, 13.17, 13.18 e 13.19, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "All'articolo 13, comma 1, lettera *a*), numero 6), dopo le parole: «l'adozione di testi

didattici» è inserita la seguente: «anche» e dopo le parole: «dagli istituti scolastici» sono aggiunte le seguenti: «, accessibili agli alunni e agli studenti con disabilità»".

A rettifica del parere reso nella seduta del 3 giugno scorso, sull'emendamento 19.8, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) definizione, a livello statale, dei principi fondamentali per l'esercizio delle attività edilizie nei comuni privi di strumenti urbanistici generali o in aree nelle quali non siano stati approvati strumenti urbanistici attuativi, ferma restando la possibilità per le regioni di individuare requisiti minimi applicativi specifici in coerenza con tali principi, nonché di esercitare i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente;»".

A rettifica del parere reso nella seduta del 3 giugno scorso, sull'emendamento 33.12, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e provvedono alla loro erogazione secondo le modalità e le forme di autonomia legislativa, organizzativa e finanziaria stabilite dai rispettivi statuti.»".

Il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 15.6, 15.7, 18.4, limitatamente alle lettere b) e c), 26.5, 30.21, 31.21, 33.11, 33.14, 33.15, 33.16 e 33.17."

Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare in merito alla proposta di parere formulata dal relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

(1869) Disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché disposizioni per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota contenente elementi di risposta ai rilievi formulati dalla relatrice, che viene messa a disposizione dei senatori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(994) BERGESIO e altri. - Istituzione di una zona franca extradoganale montana per lo sviluppo economico della Valle di Susa

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 5 febbraio 2025.

Il sottosegretario FRENI mette a disposizione della Commissione una nota del Ministero dell'economia e delle finanze contenente l'esito dell'istruttoria svolta in merito alla sostenibilità finanziaria del provvedimento, da cui emergono elementi di criticità sui profili finanziari.

Il PRESIDENTE dispone che la nota sia messa a disposizione della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1635) Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcolodipendenti

(Parere alla 2^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 giugno.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti sugli emendamenti approvati.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire in una prossima seduta gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(1122) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1131) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana

(Parere alla 8a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 marzo.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il sottosegretario FRENI prende atto del sollecito, riservandosi di fornire, non appena l'*iter* istruttorio sarà concluso, i chiarimenti richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(65) PARRINI e FINA. - Disposizioni in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita, nonché modifiche all'articolo 580 del codice penale

(104) BAZOLI e altri. - Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita

(124) Elisa PIRRO e altri. - Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasi

(570) DE CRISTOFARO e altri. - Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita

(1083) PAROLI e altri. - Modifiche all'articolo 580 del codice penale e modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazione delle cure palliative

(1408) Mariastella GELMINI e Giusy VERSACE. - Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita

(Parere alle Commissioni 2^a e 10^a riunite sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 maggio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(939) Giulia COSENZA e altri. - Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abbazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali insistono

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 settembre 2024.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il sottosegretario FRENI fa presente che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica richiesta il 13 marzo 2024.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1506) DAMIANI e altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di furto d'auto

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 maggio.

Il PRESIDENTE formula un sollecito al Governo a fornire alla Commissione gli elementi istruttori richiesti.

Il rappresentante del GOVERNO, nel prendere nota del sollecito, assicura che lo riporterà agli uffici competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1619) ANCOROTTI e DE POLI. - Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e alla legge 17 agosto 2005, n. 174, in materia di disciplina dell'attività di acconciatore, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 marzo.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il sottosegretario FRENI rappresenta che si è in attesa della predisposizione, da parte delle competenti amministrazioni, della relazione tecnica richiesta il 21 gennaio 2026.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1693) MALAN e altri. - Istituzione del Parco nazionale dell'Etna

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 aprile.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il sottosegretario FRENI rappresenta che si è in attesa della predisposizione, da parte delle competenti amministrazioni, della relazione tecnica richiesta il 28 aprile 2026.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

1.4.2.4. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.4.1. 10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 389(pom.) del 24/03/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10^a Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 24 MARZO 2026**

389^a Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

indi della Vice Presidente

[CANTU'](#)

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1619) ANCOROTTI. - Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e alla legge 17 agosto 2005, n. 174, in materia di disciplina dell'attività di acconciatore, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [SATTA](#) (*FdI*) rileva innanzitutto che il disegno di legge in esame reca modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e alla legge 17 agosto 2005, n. 174. Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 2 ridefinisce l'attività di estetista e introduce le nuove figure professionali dell'onicotecnico e del truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti, inclusa la dermopigmentazione, eseguiti sulla superficie del corpo umano e sui suoi annessi cutanei con finalità estetiche o di benessere psicofisico, con esclusione di ogni finalità terapeutica.

L'articolo 3 disciplina l'abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista e prevede per ogni sede in cui si esercita tale attività la designazione di almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.

L'impresa può designare un responsabile tecnico temporaneo per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabile fino a novanta per comprovati motivi di salute.

L'abilitazione professionale si ottiene mediante superamento di un esame teorico-pratico, preceduto alternativamente da: un corso regionale di qualifica triennale o biennale seguito da un anno di abilitazione o attività lavorativa; un anno di attività lavorativa dopo contratto di apprendistato seguito da corsi regionali teorici di almeno 300 ore; tre anni di attività lavorativa qualificata seguiti da corsi regionali teorici di almeno 300 ore.

Viene inoltre introdotta la qualifica di specialista in estetica oncologica per estetisti con almeno tre anni di esperienza.

L'articolo 4 vincola lo svolgimento dell'attività di estetista al possesso dell'abilitazione professionale. Specifica inoltre che l'attività può essere svolta presso il domicilio dell' esercente in locali conformi alle norme sanitarie e di sicurezza vigenti; occasionalmente anche presso il domicilio del cliente, in caso di

malattia o altro impedimento fisico, nonché in strutture convenzionate e in strutture turistico-ricettive o che ospitano particolari eventi, nel rispetto dei regolamenti regionali e locali in materia di igiene e sicurezza.

Viene inoltre disciplinato l'affitto di una o più cabine ad altre imprese, con limiti proporzionali al numero di addetti, per il quale è richiamato il rispetto della normativa igienico-sanitaria. È posto il divieto per i titolari che abbiano effettuato licenziamenti nei dodici mesi precedenti, salvo che il licenziamento sia avvenuto per giusta causa, giustificato motivo soggettivo o per recesso da contratto di apprendistato.

L'articolo 6 disciplina la definizione dei programmi di formazione, attribuita al Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri competenti, e alle regioni. Rientrano fra le materie fondamentali: cosmetologia e chimica, fisiologia e anatomia degli apparati locomotore e circolatorio, fondamenti di dermatologia e istologia, elementi di psicologia.

L'articolo 7 esenta le imprese artigiane esercenti attività di estetista, onicotecnico e truccatore dall'obbligo di comunicazione per la vendita di prodotti cosmetici, erboristici e integratori alimentari attinenti alla loro attività, purché l'impresa abbia come scopo prevalente lo svolgimento dell'attività estetica.

L'articolo 8 disciplina e distingue le attività di onicotecnico e di truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia, esplicitando l'obbligo del rispetto delle norme vigenti in materia di igiene, sicurezza, prevenzione ed educazione sanitaria, nonché del possesso dei requisiti di abilitazione professionale e della conformità dei locali ai requisiti igienico-sanitari.

Ai sensi dell'articolo 9 è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un tavolo tecnico permanente per l'aggiornamento dell'elenco delle apparecchiature per uso estetico e delle competenze degli operatori. Il tavolo è composto da rappresentanti del Ministero delle imprese, del Ministero della salute e delle organizzazioni di categoria.

L'articolo 12 è volto a consentire che l'attività di acconciatore sia svolta anche presso il domicilio dell'esercente, purché in locali conformi alle vigenti norme sanitarie e di sicurezza e dotati di ingressi e servizi igienici autonomi. L'attività può essere svolta occasionalmente presso il domicilio del cliente in caso di malattia o impedimento fisico, nonché in strutture convenzionate e in strutture turistico-ricettive che ospitano particolari eventi, nel rispetto dei regolamenti regionali e locali in materia di igiene e sicurezza.

È inoltre introdotta la disciplina dell'affitto di poltrona per l'attività di acconciatore. Il contratto consente al titolare di concedere l'uso di una postazione a un'altra impresa in possesso dei requisiti professionali prescritti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. L'affitto non è consentito ai soggetti che abbiano effettuato licenziamenti nei dodici mesi precedenti, salvo che il licenziamento sia avvenuto per giusta causa, giustificato motivo soggettivo o per recesso da contratto di apprendistato.

L'articolo 13 attribuisce all'impresa la facoltà di designare un responsabile tecnico temporaneo per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabile fino a novanta per comprovati motivi di salute.

In conclusione, nessuno chiedendo di intervenire, presenta una proposta di parere favorevole.

Il presidente [ZAFFINI](#) pone in votazione la proposta di parere.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) motiva il voto di astensione, osservando che, pur apprezzabile per le sue finalità, il disegno di legge in esame comporta il rischio di chiusure di tipo corporativo, nonché di eccessivo irrigidimento burocratico, che può tra l'altro indurre numerosi operatori a optare per forme di sommerso.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva infine la proposta di parere messa in votazione.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al monitoraggio e al controllo dei precursori di droghe e che abroga i regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n.

111/2005 ([COM\(2025\) 747 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, e rinvio)

La relattrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) fa in primo luogo presente che la proposta di regolamento in

esame è volta alla prevenzione dell'impiego di precursori di droghe nella fabbricazione illecita di sostanze stupefacenti e del loro commercio illegittimo, nonché ad agevolarne il commercio e l'uso legittimi. Essa è accompagnata da una nuova strategia dell'Unione in materia di droghe (COM(2025) 743) e da un piano d'azione contro il traffico di droga (COM(2025) 744).

La proposta di regolamento mira in particolare a istituire misure di controllo più efficaci e rapide relativamente ai precursori di progettazione, ossia sostanze strettamente correlate ai precursori di droghe controllati, che non hanno un uso legittimo noto e sfuggono ai controlli previsti dal quadro regolatorio attualmente vigente. Essa è anche volta a colmare lacune e carenze che ostacolano l'attuazione e il funzionamento del sistema di controllo e a modernizzare e razionalizzare le disposizioni dell'Unione in materia di commercio legale.

Passa quindi a illustrare l'articolato.

Il capo I contiene le disposizioni generali, particolarmente quelle relative all'oggetto, alle definizioni, all'ambito di applicazione, alla libera circolazione e alle categorie di precursori di droghe.

L'articolo 1 definisce l'oggetto, che consiste nello stabilire norme per il monitoraggio e il controllo dei precursori di droghe per gli scambi sui mercati interno ed estero.

L'articolo 2 detta una serie di definizioni. In particolare: per «precursore di droghe» si intende una sostanza che può essere utilizzata per la fabbricazione illecita di droghe, compresi miscele, organismi e sostanze presenti in natura contenenti tali sostanze; «intermediario» è la persona fisica o giuridica che organizza la compravendita o la fornitura di precursori di droghe classificati e che cerca di ottenere un accordo tra due parti o agisca a nome di almeno una di esse; per «operatore» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che mette a disposizione sul mercato, detiene o utilizza precursori di droghe o qualsiasi operatore esterno di tali precursori.

Il capo II detta disposizioni in tema di obblighi generali applicabili agli operatori che commerciano precursori di droghe classificati.

In particolare, gli articoli da 6 a 8 prevedono l'obbligo generale di cooperare con le autorità nazionali e di conservare la documentazione relativa alle transazioni relative ai precursori di droghe classificati, mentre gli articoli da 20 a 23 stabiliscono le procedure relative al commercio estero di precursori di droghe, stabilendo le prescrizioni per le autorizzazioni di importazione e di esportazione, che sono sostituite da un sistema di gestione delle quantità.

Il capo III, relativo alle «attività di sensibilizzazione», si compone dell'articolo 25, che istituisce un repertorio di informazioni sui precursori di droghe, e dell'articolo 26, che detta norme in materia di formazione per le autorità nazionali e per gli operatori.

Il capo IV è relativo alla cooperazione con le autorità nazionali. Comprende l'articolo 27, il quale disciplina l'assistenza reciproca tra gli Stati membri e tra di essi e la Commissione, mentre l'articolo 28 stabilisce l'obbligo per le autorità competenti di effettuare controlli sull'adempimento degli obblighi in materia di precursori di droghe classificati. Per quanto riguarda il commercio estero, l'articolo 30 rafforza i poteri delle autorità doganali e delle autorità competenti di monitorare e controllare l'eventuale diversione di precursori classificati e non classificati.

Nel capo V, l'articolo 35 disciplina il sistema elettronico centralizzato deputato a consentire agli operatori di adempiere agli obblighi fissati dalla proposta di regolamento e alle autorità competenti di prendere decisioni in merito alla sua attuazione, oltre che di adempiere ai propri obblighi di comunicazione. L'articolo 36 riguarda la protezione dei dati personali nel contesto del funzionamento del sistema elettronico.

Il capo VI disciplina la «delega di potere e procedura di comitato». In tale ambito, l'articolo 39 consente alla Commissione di ricorrere alla procedura d'urgenza per adottare atti delegati in casi debitamente giustificati per le modifiche delle sostanze controllate.

Il capo VII reca le disposizioni generali e finali.

La relatrice riferisce che il Governo ha trasmesso la propria relazione sulla proposta di regolamento, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

La valutazione del Governo è complessivamente positiva, tenuto conto dell'obiettivo dell'armonizzazione nell'ambito dell'Unione europea. Viene tuttavia rilevato che dovrebbero essere

definite meglio le modalità finali di attuazione del sistema elettronico centralizzato, in particolare per quanto riguarda gli operatori e le movimentazioni.

Inoltre, viene evidenziato che il provvedimento affronta il tema dei precursori di progettazione, divenuto ormai di una certa urgenza, conformemente all'interesse nazionale.

Per quanto concerne le prospettive negoziali, il Governo ritiene necessario approfondire la possibilità di modifiche attraverso i gruppi di esperti istituiti dall'Unione e l'intervento fondamentale dell'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (EUDA). La questione della classificazione delle nuove sostanze al fine di armonizzare le misure in tutto il territorio dell'Unione, ad esempio, è ritenuta particolarmente importante. Si rileva anche che l'adozione del sistema elettronico proposto dovrà prevedere una copertura dei costi nell'ambito dei progetti dell'Unione, non risultando al momento finanziamenti specifici.

Secondo la relazione governativa, particolare enfasi dovrà essere assicurata all'impatto sulle piccole e medie imprese, evidenziando i casi in cui i costi di adeguamento non sono giustificati dagli obiettivi dell'intervento, nonché le alternative che, pur compatibili con le finalità perseguite, possono incidere sulla proporzionalità degli adempimenti rispetto alla dimensione, al settore o al rischio dell'attività svolta.

Il Governo, quanto alla base giuridica dell'intervento, ritiene che essa sia correttamente individuata negli articoli 33, 114 e 207 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e che la proposta sia in linea con gli obblighi di cui alla Convenzione delle Nazioni unite del 1988.

Ritiene inoltre che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, poiché il mantenimento di norme armonizzate assicura l'uniformità delle misure di controllo sui precursori nei diversi Paesi dell'Unione, garantendo l'agevole commercio legittimo delle sostanze chimiche nel mercato unico.

Infine, secondo il Governo, anche il principio di proporzionalità è rispettato, poiché la proposta mira al raggiungimento di un giusto equilibrio tra la necessità di ridurre la disponibilità di precursori di droghe per la fabbricazione illecita di droghe e la necessità di agevolare il commercio legittimo.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) ravvisa l'opportunità di chiarimenti in ordine alla definizione dei precursori di droghe, considerato l'impiego di talune di queste sostanze nella produzione di beni di larga diffusione.

La presidente [CANTU'](#) riconosce la rilevanza della questione posta, sulla quale potrà esprimersi la relatrice in sede di replica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1778) Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 marzo.

La presidente [CANTU'](#) ragguaglia brevemente circa l'andamento dell'esame presso la Commissione di merito.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP), per lo svolgimento del dibattito, propone di attendere la conclusione delle audizioni in 1a Commissione.

Constatato che la proposta testé avanzata non incontra obiezioni, la presidente [CANTU'](#) dispone il rinvio del seguito dell'esame.

IN SEDE REFERENTE

(949) ZULLO e altri. - Delega al Governo per la definizione delle tecniche di sperimentazione della procreazione medicalmente assistita attraverso la sostituzione mitocondriale in donne portatrici di mutazioni del DNA mitocondriale

(1052) MAZZELLA e altri. - Delega al Governo per la definizione delle tecniche di sperimentazione della procreazione medicalmente assistita attraverso la donazione mitocondriale in donne portatrici di mutazioni del DNA mitocondriale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 24 febbraio.

La presidente [CANTU'](#) dà conto della presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 949 (pubblicati in allegato).

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) rileva l'opportunità della nomina di un correlatore sui disegni di legge in esame congiunto, particolarmente allo scopo di porre in evidenza la trasversalità del sostegno a tali proposte legislative. Dichiaro la propria disponibilità ad assumere eventualmente l'incarico di correlatore.

Preso atto dell'avviso favorevole del relatore [SATTA](#) (FdI), la presidente [CANTU'](#) si riserva di sottoporre la questione al Presidente della Commissione, ricordando che a questi competono le valutazioni in ordine alla nomina dei relatori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

La presidente [CANTU'](#) comunica che nel corso delle audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1786 (Delega in materia farmaceutica) è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che dovesse eventualmente pervenire in relazione a tale argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [949](#)

Art. 1

1.1

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «a definire» con le seguenti: «a disciplinare» e, conseguentemente, sostituire nella rubrica dell'articolo 1 e nel titolo del disegno di legge la parola: «definizione» con la seguente: «disciplina».

1.2

[Mazzella](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «attraverso la sostituzione mitocondriale» con le seguenti: «attraverso donazione mediante sostituzione mitocondriale»

Conseguentemente alla Rubrica sostituire le parole: «attraverso la sostituzione mitocondriale con le seguenti: «attraverso donazione mediante sostituzione mitocondriale»

1.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini della presente legge, la sostituzione mitocondriale è consentita nei soli casi di accertato rischio clinico di trasmissione di patologie mitocondriali geneticamente determinate e quale intervento medico con finalità preventiva-terapeutica. Essa non comporta modificazione del DNA nucleare e non costituisce intervento di ingegneria genetica finalizzato alla selezione o al potenziamento di caratteristiche individuali. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di divieto di manipolazione genetica con fini diversi.».

1.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «a carattere nazionale», inserire le seguenti: «, nonché del Centro Nazionale Trapianti (CNT) che coordina, monitora e vigila sulle attività dei Centri di PMA per garantire il rispetto della normativa sulla qualità e sicurezza».

1.5

[Mazzella](#)

Al comma 2, alla fine del primo periodo, inserire il seguente: «, nonché del Centro Nazionale Trapianti (CNT), al fine di poter consentire la definizione e l'attento monitoraggio delle fasi di sperimentazione.»

1.6

Il Relatore

Al comma 3, sopprimere le parole: «dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge».

1.7

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#)

Alla rubrica, dopo la parola «attraverso» inserire le seguenti «donazione mediante».

Conseguentemente, al Titolo del disegno di legge dopo la parola «attraverso» inserire le seguenti: «donazione mediante».

1.8

[Zullo](#), [Mancini](#)

Alla rubrica, dopo la parola «attraverso» inserire le seguenti: «donazione mediante».

Conseguentemente, al Titolo del disegno di legge, dopo la parola «attraverso» inserire le seguenti: «donazione mediante»

Art. 2

2.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) quanto previsto dalle norme che regolamentano i percorsi PMA eterologa in Italia (Documento della Conferenza delle regioni del 2014; DPR 131/2019, con cui è stato recepito l'Allegato III della DE 17/2006);»

2.2

[Mazzella](#)

Al comma 1, lettera a) e ovunque ricorrano sostituire le parole: «attraverso la sostituzione mitocondriale» con le seguenti: «attraverso donazione mediante sostituzione mitocondriale»

2.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), dopo le parole: «entrambi viventi», inserire le seguenti: «e, in ogni caso, per esclusive finalità terapeutiche»;*

2) *dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«d-bis) la sostituzione mitocondriale non comporta la modificazione del DNA nucleare, né l'alterazione dell'identità genetica nucleare dell'embrione, configurandosi quale intervento di prevenzione della trasmissione di patologie mitocondriali e non come ingegneria genetica germinale.».

2.4

[Zullo](#), [Mancini](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la sostituzione mitocondriale è consentita nei soli casi di accertato rischio clinico di trasmissione di patologie mitocondriali geneticamente determinate e quale intervento medico con finalità preventiva-terapeutica.»

2.5

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la sostituzione mitocondriale è consentita nei soli casi di accertato rischio clinico di trasmissione di patologie mitocondriali geneticamente determinate e quale intervento medico con finalità preventiva-terapeutica.».

2.6

[Mazzella](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la sostituzione mitocondriale è consentita nei soli casi di accertato rischio clinico di trasmissione di patologie mitocondriali geneticamente determinate e quale intervento medico con finalità preventiva-terapeutica;»

2.7

[Mazzella](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) obbligatorietà della ricerca esclusivamente su donne con mutazione del DNA mitocondriale nota o anamnesi positiva per figlio affetto da malattia causata da mutazione del DNA mitocondriale, debitamente certificata dal medico genetista;»

2.8

[Mazzella](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) obbligatorietà della ricerca esclusivamente su donne con mutazione del DNA mitocondriale nota, accertata mediante idonea diagnosi genetica, ivi compresa diagnosi prenatale o pre-impianto, e debitamente certificata da medico genetista, nonché su donne con anamnesi positiva per figlio affetto da patologia conseguente a mutazione del DNA mitocondriale;»

2.9

[Mazzella](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) obbligatorietà della ricerca esclusivamente su donne con mutazione del DNA mitocondriale nota e o certificata a seguito di: anamnesi positiva per figlio affetto da malattia causata da mutazione del DNA mitocondriale debitamente certificata dal medico genetista; di diagnosi prenatale nel corso di precedenti gravidanze, in cui si sia rilevata la mutazione nel feto esaminato; nei casi di infertilità, a seguito di diagnosi genetica pre-impianto, che abbia dimostrato la mutazione in embrioni affetti;».

2.10

Il Relatore

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «obbligatorietà» con la seguente: «possibilità» e sostituire le parole: «nel corso di precedente gravidanze e, nei casi di infertilità» con le seguenti: «nel corso di precedenti gravidanze o, nei casi di infertilità».

2.11

[Mazzella](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «mitocondriale nota» inserire le seguenti: «o anamnesi positiva per figlio affetto da malattia causata da mutazione del DNA mitocondriale».

2.12

[Zullo](#), [Mancini](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) le procedure di sostituzione mitocondriale sono effettuate esclusivamente in fase

preimpianto, nell'ambito delle tecniche di procreazione medicalmente assistita consentite dall'ordinamento e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40».

2.13

[Zullo, Mancini](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) le tecniche di sostituzione mitocondriale non comportano alcuna modificazione del patrimonio genetico nucleare dell'embrione o dello zigote e consistono esclusivamente nella sostituzione del citoplasma contenente mitocondri mutati con citoplasma contenente mitocondri sani, al fine di prevenire la trasmissione di patologie mitocondriali gravi».

2.14

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) assenza di effetti giuridici sulla filiazione;»;

2) dopo la lettera f), inserire le seguenti:

«f-bis) applicazione del regime di anonimato previsto per la donazione di gameti;

f-ter) diritto del nato di accedere a informazioni sanitarie non identificative;».

2.15

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Al comma 1, lettera f), dopo la parola «identificazione», inserire le seguenti: «, salvo il caso straordinario di eventuali problemi medici del/della nascituro/a, nel qual caso i dati clinici della donatrice potranno essere resi noti al solo personale sanitario.»

2.16

Il Relatore

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «del neonato» con le seguenti: «della persona nata in seguito all'accesso alle tecniche di cui alla lettera a) del presente comma».

2.17

[Zullo, Mancini](#)

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «sorveglianza sanitaria obbligatoria del neonato» aggiungere le seguenti: «nonché la tracciabilità delle donazioni di gameti e dei materiali biologici utilizzati e il monitoraggio clinico e genetico delle procedure effettuate ai sensi della presente legge, assicurati dal Centro Nazionale Trapianti, per quanto di competenza in materia di cellule e tessuti, e dal Registro nazionale della procreazione medicalmente assistita dell'Istituto superiore di sanità, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali».

2.18

[Zullo, Mancini](#)

Al comma 1, alla lettera h), dopo le parole: «al compimento del diciottesimo anno di età» aggiungere le seguenti: «con coordinamento del follow-up clinico da parte di centri di riferimento per le malattie mitocondriali e con il coinvolgimento di neurologi esperti nella gestione delle medesime patologie».

2.19

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) regolamento dell'approvvigionamento da cliniche estere, con analisi dei relativi costi, ovvero l'avvio di campagne di sensibilizzazione alla donazione di gameti;».

2.20

[Mazzella](#)

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«i-bis) previsione di campagne di sensibilizzazione alla donazione di gameti.»

Art. 3

3.1

[Furlan](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «dell'Istituto superiore di sanità», inserire le seguenti: «del Centro nazionale trapianti (CNT),»;*

b) *al comma 3, dopo le parole: «dell'Istituto superiore di sanità», inserire le seguenti: «da un rappresentante designato del Centro nazionale trapianti (CNT),».*

3.2

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «e del Comitato etico nazionale per le sperimentazioni degli enti pubblici di ricerca e altri enti pubblici a carattere nazionale» con le seguenti: «, del Comitato etico nazionale per le sperimentazioni degli enti pubblici di ricerca e altri enti pubblici a carattere nazionale e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

3.3

[Mazzella](#)

Al comma 1, dopo le parole: «a carattere nazionale,» inserire le seguenti: «del Centro Nazionale Trapianti (CNT),»

3.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, dopo la parola «individuato», inserire le seguenti: «, sulla base del ruolo in ambito scientifico, universitario e di salute pubblica,».

3.5

[Mazzella](#)

Al comma 1 e ovunque ricorrano sostituire le parole: «attraverso la sostituzione mitocondriale» con le seguenti: «attraverso donazione mediante sostituzione mitocondriale»

Conseguentemente alla Rubrica sostituire le parole: «attraverso la sostituzione mitocondriale con le seguenti: «attraverso donazione mediante sostituzione mitocondriale»

3.6

[Zullo](#), [Mancini](#)

Al comma 1, dopo le parole: «tra quelli inseriti nel registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di PMA» aggiungere le seguenti: «e appartenenti a centri pubblici universitari o a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)».

3.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, dopo le parole «19 febbraio 2004, n. 40», inserire le seguenti: «, con preferenza per le strutture in grado di garantire una governance pubblica trasparente, un audit clinico e un monitoraggio scientifico indipendente, nonché competenze multidisciplinari permanenti.».

3.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, dopo le parole «19 febbraio 2004, n. 40», inserire le seguenti: «e con un'avviata attività in ambito di PMA eterologa».

3.9

[Furlan](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi eseguiti nel "Centro" di cui al presente comma devono essere registrati presso il Registro nazionale procreazione medicalmente assistita (PMA) come stabilito dalla legge 19 febbraio 2024, n. 40.».

3.10

[Zullo, Mancini](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'accesso e la gestione delle procedure di sostituzione mitocondriale sono subordinati alla valutazione e al monitoraggio da parte di un'équipe multidisciplinare composta almeno da:

- a) un medico specialista in genetica medica;
- b) uno specialista in medicina della riproduzione;
- c) un neurologo esperto nella gestione delle patologie mitocondriali;
- d) uno specialista in embriologia clinica;
- e) uno psicologo con esperienza in *counselling* genetico».

Art. 4

4.1

[Zullo, Mancini](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alle coppie che richiedono l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita attraverso donazione mediante la sostituzione mitocondriale è garantita, in via obbligatoria e preliminare, una consulenza genetica specialistica finalizzata a illustrare i rischi, i benefici, i limiti e le alternative terapeutiche disponibili. È altresì assicurato un adeguato supporto psicologico, prima e dopo la procedura, volto a favorire una scelta consapevole e responsabile. Sono garantiti *standard* informativi uniformi su tutto il territorio nazionale, definiti mediante linee guida adottate con decreto del Ministro della salute.»

4.2

[Zambito, Zampa, Camusso](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alle coppie che richiedono l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita attraverso donazione mediante la sostituzione mitocondriale è garantita, in via obbligatoria e preliminare, una consulenza genetica specialistica finalizzata a illustrare i rischi, i benefici, i limiti e le alternative terapeutiche disponibili. È altresì assicurato un adeguato supporto psicologico, prima e dopo la procedura, volto a favorire una scelta consapevole e responsabile. Sono garantiti *standard* informativi uniformi su tutto il territorio nazionale, definiti mediante linee guida adottate con decreto del Ministro della salute.»

4.3

[Mazzella](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alle coppie che richiedono l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita attraverso donazione mediante la sostituzione mitocondriale è garantita, in via obbligatoria e preliminare, una consulenza genetica specialistica finalizzata a illustrare i rischi, i benefici, i limiti e le alternative terapeutiche disponibili. È altresì assicurato un adeguato supporto psicologico, prima e dopo la procedura, volto a favorire una scelta consapevole e responsabile. Sono garantiti *standard* informativi uniformi su tutto il territorio nazionale, definiti mediante linee guida adottate con decreto del Ministro della salute.»

4.4

[Mazzella](#)

Al comma 1 e ovunque ricorrono sostituire le parole: «attraverso la sostituzione mitocondriale» con le seguenti: «attraverso donazione mediante sostituzione mitocondriale»

4.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Quando clinicamente appropriata, il medico provvede anche ad informare della possibilità della donazione di ovociti (eterologa), quale alternativa riproduttiva.»

4.6

[Mazzella](#)

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di accedere alla PMA eterologa con donazione di gameti femminili nonché a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, come alternativa alla PMA.»

4.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «essere prospettata», inserire le seguenti: «la possibilità di accedere alla PMA eterologa con donazione di gameti, nonché».

4.8

[Mazzella](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «la possibilità di» inserire le seguenti: «accedere alla PMA eterologa con donazione di gameti femminili nonché di»

4.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. È obbligatoria una consulenza genetica preliminare.

1-ter. Il supporto psicologico deve essere indipendente.

1-quater. Devono essere stabiliti *standard* informativi uniformi mediante linee guida nazionali.»

4.10

[Zullo](#), [Mancini](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il medico di medicina generale partecipa, ove richiesto dalla coppia, al percorso informativo e di accompagnamento, in coordinamento con l'*équipe* multidisciplinare di riferimento, senza interferire con la valutazione tecnico-scientifica delle procedure».

4.0.1

[Mazzella](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Status giuridico della donatrice)

1. La donatrice di materiale genetico mitocondriale non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non assume diritti né obblighi derivanti dal rapporto di filiazione.

2. Alla donazione di materiale genetico mitocondriale si applica il regime di anonimato previsto dalla normativa vigente in materia di donazione di gameti.

3. È in ogni caso garantito al nato il diritto di accedere, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, alle informazioni di carattere sanitario non identificative relative alla donatrice.»

4.0.2

[Zullo](#), [Mancini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Status giuridico della donatrice)

1. La donatrice di materiale genetico mitocondriale non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non assume diritti né obblighi derivanti dal rapporto di filiazione.
2. Alla donazione di materiale genetico mitocondriale si applica il regime di anonimato previsto dalla normativa vigente in materia di donazione di gameti.
3. È in ogni caso garantito al nato il diritto di accedere, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, alle informazioni di carattere sanitario non identificative relative alla donatrice.»

4.0.3

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Status giuridico della donatrice)

1. La donatrice di materiale genetico mitocondriale non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non assume diritti né obblighi derivanti dal rapporto di filiazione.
2. Alla donazione di materiale genetico mitocondriale si applica il regime di anonimato previsto dalla normativa vigente in materia di donazione di gameti.
3. È in ogni caso garantito al nato il diritto di accedere, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, alle informazioni di carattere sanitario non identificative relative alla donatrice.»

4.0.4

[Mazzella](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Monitoraggio e trasparenza)

1. È istituito, presso il Centro Nazionale Trapianti, un Registro nazionale anonimizzato relativo all'applicazione delle tecniche di sostituzione mitocondriale, finalizzato al monitoraggio clinico, epidemiologico e scientifico degli esiti delle procedure.
2. È prevista una revisione scientifica indipendente periodica volta a valutare la sicurezza, l'efficacia e l'impatto sanitario delle tecniche disciplinate dalla presente legge.
3. I risultati del monitoraggio e della revisione scientifica sono pubblicati periodicamente in forma aggregata, assicurando la massima trasparenza e la tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti.»

4.0.5

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Monitoraggio e trasparenza)

1. È istituito, presso il Centro Nazionale Trapianti, un Registro nazionale anonimizzato relativo all'applicazione delle tecniche di sostituzione mitocondriale, finalizzato al monitoraggio clinico, epidemiologico e scientifico degli esiti delle procedure.
2. È prevista una revisione scientifica indipendente periodica volta a valutare la sicurezza, l'efficacia e l'impatto sanitario delle tecniche disciplinate dalla presente legge.
3. I risultati del monitoraggio e della revisione scientifica sono pubblicati periodicamente in

forma aggregata, assicurando la massima trasparenza e la tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti.».

4.0.6

[Zullo](#), [Mancini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Monitoraggio e trasparenza)

1. È istituito, presso il Centro Nazionale Trapianti, un Registro nazionale anonimizzato relativo all'applicazione delle tecniche di sostituzione mitocondriale, finalizzato al monitoraggio clinico, epidemiologico e scientifico degli esiti delle procedure.
2. È prevista una revisione scientifica indipendente periodica volta a valutare la sicurezza, l'efficacia e l'impatto sanitario delle tecniche disciplinate dalla presente legge.
3. I risultati del monitoraggio e della revisione scientifica sono pubblicati periodicamente in forma aggregata, assicurando la massima trasparenza e la tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti.»

Art. 5

5.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Istituzione del Registro Nazionale)

1. È istituito, presso il Ministero della Salute, un *Registro Nazionale Anonimizzato* per il monitoraggio delle tecniche di PMA che impiegano la sostituzione mitocondriale, relativo alle donne portatrici di mutazioni del DNA mitocondriale e ai figli nati da tale pratica.
2. Il registro ha lo scopo di raccogliere e archiviare in modalità anonima i dati relativi a:
 - a) i casi di PMA che utilizzano la tecnica di sostituzione mitocondriale;
 - b) le caratteristiche cliniche delle donne portatrici e le relative condizioni di salute;
 - c) i risultati genetici dei figli, con particolare attenzione agli effetti a lungo termine sulla salute mitocondriale e genetica;
 - d) eventuali effetti collaterali o rischi clinici identificati nel corso del trattamento e nel follow-up.
3. L'accesso al registro è riservato a enti pubblici e organismi di ricerca accreditati, sotto la supervisione dell'autorità sanitaria competente, per fini di studio e di monitoraggio scientifico.

Art. 5-ter.

(Revisione scientifica indipendente periodica)

1. Il monitoraggio della tecnica di sostituzione mitocondriale deve essere sottoposto a una revisione scientifica indipendente a cadenza annuale, al fine di garantire l'affidabilità, l'efficacia e la sicurezza dell'intervento.
2. La revisione è affidata a un comitato indipendente di esperti, composto da ricercatori, clinici e rappresentanti di istituzioni sanitarie pubbliche e universitarie. Il comitato è tenuto a:
 - a) esaminare i dati aggregati provenienti dal Registro Nazionale e altri studi scientifici internazionali;
 - b) valutare i rischi e gli sviluppi della tecnica, anche in relazione alle mutazioni mitocondriali e alle conseguenze a lungo termine sui figli nati da tale intervento;
 - c) fornire raccomandazioni sulle possibili modifiche ai protocolli di trattamento e alle normative

sanitarie.

Art. 5-quater.

(Pubblicazione periodica dei dati aggregati)

1. I dati aggregati derivanti dal Registro Nazionale devono essere pubblicati annualmente, in forma anonima e aggregata, per garantire la trasparenza e permettere alla comunità scientifica e al pubblico di monitorare i risultati e gli sviluppi della tecnica di sostituzione mitocondriale.
2. Le pubblicazioni devono includere:
 - a) le statistiche sui risultati del trattamento, con specifico riferimento alla salute mitocondriale delle donne e dei figli;
 - b) le informazioni sui rischi e gli effetti collaterali associati;
 - c) un'analisi dei progressi scientifici nella comprensione dei risultati a lungo termine della tecnica.
3. Le pubblicazioni devono essere accessibili al pubblico e pubblicate su piattaforme scientifiche di rilevanza internazionale, favorendo il confronto tra esperti del settore.

Art. 5-quinquies.

(Controllo pubblico e trasparenza)

1. È garantito un controllo pubblico continuo sulla tecnica di sostituzione mitocondriale e sulla sua evoluzione, con particolare attenzione alla sicurezza dei trattamenti e alla protezione dei diritti delle donne coinvolte.
2. Il Ministero della Salute è responsabile della supervisione dell'applicazione di tale tecnica, con il supporto degli enti pubblici competenti, affinché vengano rispettate tutte le normative sanitarie e etiche applicabili.
3. È vietato l'utilizzo della tecnica senza l'autorizzazione del Ministero della Salute, previo parere favorevole da parte del comitato di esperti.»

5.0.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Gratuità dell'accesso alla sperimentazione per le coppie eleggibili)

1. L'accesso alla sperimentazione, di cui alla presente legge, per le coppie eleggibili è gratuita. In tali casi, sono garantiti, senza oneri, i seguenti servizi:
 - 1) le prestazioni cliniche e diagnostiche correlate;
 - 2) il *counseling*, nonché il *follow-up* materno e pediatrico;
 - 3) le attività di sorveglianza e raccolta dati.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede ai sensi del comma 3.
3. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il titolo II è inserito il seguente:
"TITOLO II-BIS
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis. - *(Oggetto del monopolio)*
 1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della *cannabis* e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter. - (*Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali*).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere *cannabis*.

Art. 63-quater. - (*Provvista personale*).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di *cannabis* fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies. - (*Licenza di coltivazione della cannabis*).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della *cannabis* conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della *cannabis* per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della *cannabis*, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies. - (*Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati*).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della *cannabis* e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies. - (*Tutela del monopolio*).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di *cannabis* e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies. - (*Disciplina applicabile*).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;"

b) alla rubrica, le parole: "e dei tabacchi" sono sostituite dalle seguenti: ", dei tabacchi e della *cannabis* e suoi derivati"».

Tit.1

Mazzella

Al Titolo sostituire le parole: «attraverso la sostituzione mitocondriale» con le seguenti: «attraverso donazione mediante sostituzione mitocondriale»

